



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 26 maggio 2016 - n. 428

Approvazione dell'accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, l.r. 14 marzo 2003, n. 2, finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano – Quartiere Lorenteggio. 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 16 maggio 2016 - n. X/5162

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, approvato con d.g.r. 4709 del 29 dicembre 2015, a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2016 «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)» 22

Delibera Giunta regionale 25 maggio 2016 - n. X/5184

Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica al bilancio di previsione 2016 - art. 1, commi 710 e 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 24

Delibera Giunta regionale 23 maggio 2016 - n. X/5188

Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura regionale 28

Delibera Giunta regionale 23 maggio 2016 - n. X/5198

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Compagnia Generale per lo Spazio s.p.a. 31

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 16 maggio 2016 - n. 4277

Procedure operative per l'attuazione delle misure a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni 38

Decreto dirigente struttura 24 maggio 2016 - n. 4624

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; dgr 22 maggio 2015, n. 3632; dgr 29 aprile 2016, n. 5100 - Modifiche e integrazioni alle procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e riparto risorse anno 2016, impegno e parziale liquidazione a favore delle comunità montane 48

Decreto dirigente struttura 24 maggio 2016 - n. 4625

Approvazione dello Schema di tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi, art. 120, comma 2 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 70

D.G. Sport e politiche per i giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 24 maggio 2016 - n. 4647

Dote sport: integrazioni e rettifiche ai decreti 12001/2015, 544/2016 e 2460/2016 – Modifica impegno, impegno e contestuale liquidazione degli importi assegnati ai comuni 73

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente struttura 20 maggio 2016 - n. 4489

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Città Metropolitana di Milano. Classificazione a strada provinciale della MISP39 dir. a «di Rocca Brivio» nei comuni di Colturano, San Giuliano Milanese e Melegnano dal km 0+000 al km 1+400 81

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**Decreto dirigente unità organizzativa 24 maggio 2016 - n. 4581**

Iniziativa Frisl 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Opere di completamento centro di raccolta rifiuti comunale di via Mattei» presentato dal soggetto beneficiario comune di Castiglione d'Adda (LO). Ulteriore rideterminazione del contributo assegnato con d.d.s. 169/14 e rideterminato con d.d.u.o. 5210/15. Riduzione dell'impegno di spesa assunto con d.d.u.o. 5210/15. Liquidazione quota a saldo del contributo [ID 38197748]. 82

Decreto dirigente struttura 13 maggio 2016 - n. 4212

Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi per le «Linee di trattamento fanghi» 84

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 26 maggio 2016 - n. 428

Approvazione dell'accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, l.r. 14 marzo 2003, n. 2, finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano - Quartiere Lorenteggio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Vista la d.g.r. n. X/3893 del 24 luglio 2015 avente per oggetto «Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 N. 2 tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano, finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio»;

Vista la d.g.r. n. X/4818 del 15 febbraio 2016 di approvazione dello schema di Accordo di Programma in oggetto e dei relativi allegati, così come assentiti dal Comitato per l'Accordo di Programma nella seduta del 1 febbraio 2016;

Viste le deliberazioni con cui i soggetti aderenti hanno approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, e in particolare:

- Aler Milano deliberazione presidenziale n. MI/007/16 del 16 febbraio 2016;
- Comune di Milano deliberazione di Giunta comunale n. 406 del 10 marzo 2016;

Rilevato che in data 3 maggio 2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto da Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano;

Considerato che l'accordo di programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. X/3893 del 24 luglio 2015;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale n. 226 del 2 ottobre 2015 — avente ad oggetto «*Delega all'assessore alla casa, housing sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese, sig. Fabrizio Sala, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'accordo di programma ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 N. 2 tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano, finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio*»;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34, d.l.g.s. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6 comma 8, l.r. del 14 marzo 2003, n. 2, l'accordo di programma finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vice presidente e assessore
alla casa, housing sociale,
expo 2015 e internazionalizzazione
delle imprese
Fabrizio Sala

Accordo di programma tra Regione Lombardia Comune di Milano e ALER Milano finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano – Quartiere Lorenteggio

(ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2)

Milano, 3 maggio 2016

Tra

- **Regione Lombardia** (di seguito Regione), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Vice Presidente e Assessore alla Casa, Housing Sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala;
- **Comune di Milano** (di seguito Comune), con sede in Milano, Piazza della Scala n. 65, nella persona dell'Assessore all'Area Metropolitana Casa e Demanio, Daniela Benelli, e dell'Assessore a Urbanistica Edilizia Privata e Agricoltura Alessandro Balducci;
- **Azienda Lombarda Edilizia Residenziale** (di seguito Aler), con sede in Milano, viale Romagna n. 26 nella persona del Presidente Gian Valerio Lombardi;

congiuntamente denominate "le parti",



1



Premesso che:

- il POR FESR 2014/20 Lombardia adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015:
 - o prevede un Asse prioritario (Asse V - Sviluppo Urbano Sostenibile) dedicato ai temi dell'Agenda urbana, concentrandosi sul driver tematico di sviluppo "Inclusione sociale", declinata nella dimensione cruciale dell'abitare sociale;
 - o individua nel Comune di Milano l'Autorità Urbana a cui spetterà la selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
 - o prevede che l'Asse V - Sviluppo Urbano Sostenibile si attui, in quartieri di edilizia residenziale pubblica (ERP) a prevalente proprietà di ALER, attraverso una serie di interventi edili ed infrastrutturali accompagnati da misure a sostegno per l'economia locale e per l'inclusione sociale e che tali interventi devono essere posti in reciproca integrazione attraverso la definizione di una strategia complessiva di sviluppo per ciascun quartiere individuato;
 - o articola l'Asse V nelle seguenti azioni:
 - la riqualificazione di alloggi di ERP - Azione V.9.b.1.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie [persone e nuclei familiari] fragili per ragioni economiche e sociali (Azione 9.4.1 dell'Accordo di Partenariato);
 - la riqualificazione energetica di edifici pubblici (Azione V.4.c.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici - Azione 4.1.1 dell'Accordo di Partenariato);
 - il sostegno ad imprese sociali (Azione V.3.c.1.1 - Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato - Azione 3.7.1 dell'Accordo di Partenariato);
- alla realizzazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile delineata nell'Asse V del POR FESR contribuiscono anche azioni finanziate a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR FSE), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014, in particolare con riferimento alle seguenti azioni:
 - o sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività (Azione 9.1.3);
 - o servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica (Azione 9.4.2);
- per dare piena attuazione alla strategia di sviluppo urbano sostenibile in materia di abitare sociale, prevista dai POR FESR ed FSE di Regione Lombardia, anche con l'integrazione ed il coordinamento



con le azioni/attività del PON 2014/2020 "Città Metropolitane" per l'area milanese e quale modalità concertata per la definizione dei reciproci compiti:

- è stato sottoscritto il 9 marzo 2015 tra Regione Lombardia (Autorità di gestione) e Comune di Milano (Autorità Urbana) con l'adesione di ALER Milano (quale soggetto proprietario della maggior parte degli immobili di ERP nel Comune di Milano oggetto d'intervento e destinati a alloggi sociali) un Protocollo d'Intesa allo scopo di avviare progetti di sviluppo urbano sostenibile nell'area milanese;
- è stato costituito il Tavolo di Confronto, composto dai sottoscrittori del Protocollo come previsto dallo stesso, con gli obiettivi di definire: l'area o le aree di intervento, il progetto di fattibilità, il cronoprogramma, il relativo dimensionamento economico finanziario e il percorso per l'attuazione dei progetti di sviluppo urbano sostenibile per l'area o le aree individuate;
- il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12/05/2015 ha preso atto dei criteri che hanno portato all'individuazione dell'area di intervento nel quartiere Lorenteggio e del percorso attuativo delineato;
- il Tavolo di Confronto, nella seduta del 9 giugno 2015, ha acquisito agli atti il documento "Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile", previsto dall'art. 7 del Regolamento UE 1301/2013, ha definito l'area oggetto di intervento, e ha condiviso le azioni da attivare per dare attuazione all'Asse V POR FESR in Comune di Milano;
- l'area di intervento destinataria dei finanziamenti di cui al POR FESR e FSE, risulta essere per Milano il quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in Lorenteggio;
- la strategia di sviluppo urbano sostenibile del quartiere ERP sito in Lorenteggio, finalizzata all'inclusione sociale attraverso la rigenerazione urbana, sarà attuata tramite la messa a sistema di tipologie di interventi diversificati, finanziati a valere sui POR FESR ed FSE, sul PON METRO e su risorse proprie del Comune di Milano;
- il Tavolo di Confronto nella seduta del 02/11/2015 ha concluso la propria attività portando a termine gli obiettivi assegnati come previsto dal Protocollo di Intesa del 9 marzo 2015 e ha approvato il Documento di "strategie e azioni" da presentare al Comitato dei rappresentanti del 03/11/2015;
- con DGR X/3829 del 14/07/2015:
 - o è stata approvata la scelta del quartiere ERP sito in Lorenteggio di Milano, facendo propri gli esiti del Tavolo di Confronto;
 - o è stato definito che l'ammontare di risorse è pari ad un massimo di 45 Meuro a valere sulle risorse FESR per l'azione relativa alla riqualificazione degli alloggi e.r.p.;
 - o è stata individuata la Società Infrastrutture Lombarde S.P.A. quale soggetto cui affidare l'incarico di redazione del Masterplan contenente tutti gli interventi da realizzare, del progetto preliminare per la riqualificazione degli alloggi sociali, stazione appaltante e direzione dei lavori;
 - o è stata designata la DG "Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese" (responsabile dell'Asse V del POR FESR) per l'affidamento dell'incarico ad "Infrastrutture Lombarde s.p.a.";
- per assicurare il coordinamento delle azioni e degli impegni delle diverse istituzioni per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile nel quartiere identificato, è stato promosso, con DGR X/3893 del 24/07/2015, un Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler






- Milano, per definire gli interventi da realizzarsi e le responsabilità dei diversi attori coinvolti, sulla base delle risultanze del Masterplan e del confronto con i residenti;
- con D.G.C. n. 1711 del 02/10/2015 il Comune di Milano:
 - o ha aderito alla promozione del presente accordo;
 - o ha preso atto della condivisione da parte del Tavolo di Confronto del documento "Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile" previsto dall'art. 7 del Regolamento UE 1301/2013;
 - o ha appostato l'importo di 20 milioni di euro per la copertura finanziaria degli interventi a seguito della piena definizione della programmazione finanziaria e delle opere pubbliche;
 - o ha ridestinato parte delle risorse previste per la realizzazione del progetto "Abitare a Milano II" sull'area di via Giambellino al fine di privilegiare gli interventi di recupero sul patrimonio abitativo esistente, confermando, sempre per l'area citata, la realizzazione del solo intervento di bonifica ai fini di una fruibilità da parte dei cittadini;
 - con atto del proprio Presidente n. 037-15 del 01/10/2015 l'Azienda regionale per l'Edilizia Residenziale di Milano ha aderito alla promozione del presente Accordo;
 - con Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.a. in data 29/07/2015 è stato conferito l'incarico a Infrastrutture Lombarde S.p.a.;
 - il Comitato dei Rappresentanti, riunitosi per la prima volta in data 3/11/2015, ha preso atto del Documento di "strategie e azioni" e ha dato mandato alla Segreteria Tecnica di definire:
 - o gli ambiti di intervento che meglio rispondano agli obiettivi di rigenerazione urbana e sociale del quartiere, tenendo conto della fattibilità del processo attuativo con particolare attenzione alle criticità legate alla forte presenza di proprietà private ed ai processi di mobilità (residenti proprietari e residenti locatari) e occupanti senza titolo;
 - o gli ambiti di intervento che potranno essere oggetto di ristrutturazione con i fondi del PNEA e della Legge n. 80/20014 per assicurare il processo di mobilità nel quartiere;
 - l'intero quartiere ERP (c.d. ex Renzo e Mario Mina) è individuato nel vigente PGT del Comune di Milano fra gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile (ADR) con tessuto urbano a impianto aperto e che la singola stecca sita in via Manzano n. 4 è inoltre qualificata come servizio locale indispensabile ai sensi del Piano dei Servizi (residenza per anziani);
 - con note in data 09/12/2015 e 16/12/2015, sono pervenuti da parte del Segretariato Regionale del MIBACT i provvedimenti di esclusione del quartiere Lorenteggio dalle disposizioni di tutela ex parte II del D.Lgs. 42/2004 e la contestuale segnalazione agli uffici di Regione Lombardia per la valutazione di eventuale vincolo di tutela ex parte III del D.Lgs. 42/2004;
 - il Comitato dei Rappresentanti, riunitosi in data 22/12/2015, ha approvato il Masterplan dell'intero quartiere, il planivolumetrico relativo al Lorenteggio 181 e il cronoprogramma relativo agli interventi di ristrutturazione degli edifici erp di proprietà ALER a valere sulle risorse POR-FESR (Asse V);
 - la funzione di Organismo Intermedio, con riferimento alla sola selezione delle operazioni, assegnata al Comune di Milano, quale Autorità Urbana, sarà formalizzata con successivo Atto di Delega,



mediante accordo scritto, come indicato dalle Linee Guida per gli Stati Membri in merito allo Sviluppo urbano integrato Sostenibile (art. 7 ERDF Regulation) nota ESEGIF del 18 maggio 2015;

- in relazione alla selezione delle operazioni delegate al Comune di Milano, sarà compito dell'Autorità di Gestione del POR, di concerto con il responsabile d'Asse, definire l'inquadramento delle misure da attuare in relazione alle norme relative agli Aiuti di Stato per le Azioni di attuazione POR –FESR e del POR-FSE :
 - o l'azione V.4.c.1.2 (Azione 4.1.3 AP) finalizzata alla riqualificazione energetica di edifici pubblici e di sistemi di illuminazione pubblica;
 - o l'azione V.3.c.1.1 (Azione 3.7.1 AP) finalizzata al sostegno ad imprese sociali;
 - o l'azione 9.1.3 finalizzata al sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività;
 - o l'azione 9.4.2 finalizzata ai servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica;
- il patrimonio edilizio di proprietà di ALER Milano, messo a disposizione dalla stessa a Regione Lombardia, verrà riqualificato attraverso l'impiego delle risorse a valere sul POR FESR e che a seguito di tali interventi dovrà:
 - o essere destinato a servizi di interesse economico generale con successivo incarico nel rispetto dell'art. 2 "ambito di applicazione" par. 1 lett C), art. 3 "compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica, art. 4 lett. "incarico", art. 5 "compensazioni", art. 6 "Controllo delle sovracompensazioni" della Decisione della Commissione Europea C(2011) def del 20/12/2011,
 - o essere destinato e vincolato alle attività ed alle funzioni come definite dall'art. 1 del DM 22 aprile 2008;
 - o rispettare le condizioni relative alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- la D.G.R. n. X/4818 del 15/02/2016 con cui è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler Milano ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano – Q.re Lorenteggio;
- la D.G.C. n. 406 del 10/03/2016 con cui il Comune di Milano ha provveduto ad approvare l'ipotesi di accordo di Programma,
- la Delibera del Presidente Aler Milano MI 007/2016 del 16/02/2016 l'Aler di Milano ha provveduto ad approvare l'ipotesi di accordo di Programma;



Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a collaborare, ciascuno per la propria parte e competenza, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, in materia di Abitare Sociale, prevista dai POR FESR ed FSE di Regione Lombardia garantendo l'integrazione ed il coordinamento con le azioni/attività del PON METRO per l'area milanese e le risorse messe a disposizione dal Comune di Milano per la realizzazione di opere di infrastrutturazione degli spazi pubblici.

Le premesse, gli atti e documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 1 e 3, della Legge n. 241/1990, del presente accordo di programma, che sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14/03/2003 e della L.R. n. 12 del 11/03/2005.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma è finalizzato a garantire l'inclusione sociale di un'ampia porzione del tessuto cittadino milanese interessato da grave disagio edilizio e sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti. L'Accordo ha come oggetto l'attuazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel Comune di Milano da realizzare nel quadrilatero residenziale "quartiere Lorenteggio" ricompreso tra le vie Lorenteggio – Inganni – Giambellino e Odazio, e nel più ampio contesto urbano all'intorno, attraverso la sistematizzazione delle diverse fonti di finanziamento:

- Programmi Operativi (POR) FESR ed FSE 2014/2020 di Regione Lombardia;
- PON METRO;
- le risorse messe a disposizione dal Comune di Milano per la realizzazione di opere infrastrutturali, a valere sul bilancio comunale;
- ulteriori risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto e di opere di recupero di alloggi sfitti ERP non assegnabili;

secondo le modalità e i tempi previsti dai suddetti POR ed in coerenza con i Regolamenti Comunitari.

Oggetto dell'Accordo di Programma è la riqualificazione urbanistico-edilizia e sociale del quartiere Lorenteggio in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche delineate dal Masterplan (allegato "A") attraverso:

- la riqualificazione edilizia diffusa degli alloggi ERP di proprietà Aler all'interno dei civici localizzati tra le vie Lorenteggio – Inganni – Giambellino e Odazio;
- l'attuazione di azioni di servizio al predetto comparto che trovano linee di finanziamento nell'Asse V del POR FESR 2014-2020 relative all'eco-efficientamento degli edifici pubblici, all'illuminazione pubblica, all'avvio e rafforzamento delle imprese sociali;
- la realizzazione e/o riqualificazione delle opere infrastrutturali di proprietà del Comune di Milano localizzate nel quadrilatero ERP e nel più ampio contesto all'intorno finanziate con risorse del bilancio comunale;



- l'attuazione delle linee di finanziamento POR FSE 2014-2020 relative al sostegno a persone in particolare difficoltà economiche ed al servizio di accompagnamento ai residenti (Allegato "A" Masterplan);
- la redazione e l'attuazione del programma di mobilità da parte della Task-Force, come individuata all'art. 7, con definizione delle relative coperture economiche delle spese da sostenere. La redazione di detto programma dovrà avvenire secondo i termini previsti dall'art. 7;
- l'avvio della progettazione degli interventi relativi agli ambiti edilizi individuati nella Tavola "invarianti dei 3 scenari" del Masterplan (pag. 41): Via Lorenteggio 181 – Via Segneri 3 edificio 100 – Via Giambellino 150 edificio 10, al fine di garantire gli obiettivi di spesa al 31/12/2018 fissati dalla programmazione comunitaria;
- l'approvazione, per quanto di competenza, del progetto planivolumetrico, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio 10 di cui al civico 181 di via Lorenteggio posto ad est e la ristrutturazione degli altri due edifici dello stesso civico (edifici 20-B e 30-B), per una spesa complessiva rendicontata entro il 31/12/2018 pari almeno a 6,5 meuro (Allegato "B" ipotesi planivolumetrica);
- l'avvio delle procedure propedeutiche alla redazione della progettazione della restante parte del comparto di edifici ERP di proprietà Aler, che sarà definita coerentemente con i contenuti del Masterplan e del piano di mobilità e in relazione alla soluzione che sarà valutata maggiormente fattibile con le tempistiche di realizzazione stabiliti dai Regolamenti Europei, sulla base delle decisioni assunte dal Collegio di Vigilanza;
- l'attuazione degli interventi secondo il cronoprogramma relativo alle opere di ristrutturazione degli edifici ERP di proprietà ALER a valere sulle risorse POR FESR (Asse V);
- l'attuazione delle azioni di servizio al predetto comparto relative all'eco-efficientamento degli edifici pubblici, all'illuminazione pubblica, all'avvio e rafforzamento delle imprese sociali e alle opere infrastrutturali finanziate dal Comune di Milano;
- la realizzazione degli interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto e di opere di recupero di alloggi sfitti ERP non assegnabili, da realizzare con risorse complementari ai fondi di cui al POR-FESR 2014-2020, finalizzate ad un processo di rigenerazione urbana complessiva del quartiere.

Art. 3 - Ambito e descrizione dell'area oggetto dell'intervento

L'area oggetto di intervento è il quadrilatero ERP delimitato dalle vie Odazio, Lorenteggio, Inganni e Giambellino, la cui estensione e consistenza è la seguente:

- Superficie territoriale del quartiere mq. 134.000
- Alloggi n. 2677
- Volume edificato mc. 670.000
- Slp mq 220.000 degli edifici esistenti

nonché, il più ampio contesto urbano all'intorno, così come meglio individuato nell'allegato "A" Masterplan.

L'intero quartiere ERP (cd. Ex Renzo e Mario Mina) è individuato nel vigente PGT del Comune di Milano fra gli ambiti del "Tessuto Urbano Consolidato", contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile (ADR) con tessuto urbano a impianto aperto. La singola stecca sita in Via Manzano n. 4 è inoltra qualificata come servizio locale indispensabile ai sensi del Piano dei Servizi (residenza per anziani).



L'ambito è stato individuato in virtù delle criticità riconosciute del tessuto edilizio e sociale, tali da determinare l'esigenza di attivare un processo di generazione urbana e di inclusione sociale.

Art. 4 - Ruolo ed impegni dei soggetti sottoscrittori

Nello svolgimento delle attività, i sottoscrittori del presente accordo secondo i propri specifici ruoli:

- **Regione Lombardia** cui è attribuito altresì il ruolo di Autorità di Gestione per i POR FESR ed FSE lombardi.
- **Comune di Milano** in qualità di Autorità Urbana per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile di cui ai POR FESR ed FSE lombardi ed Organismo Intermedio e beneficiario di alcune azioni a valere sul POR FESR e FSE, nonché Autorità di Gestione del PON METRO;
- **ALER Milano**, in qualità di proprietaria del patrimonio ERP;

si impegnano a:

- rispettare gli obiettivi e le linee strategiche di intervento delineate nel Masterplan allegato al presente atto;
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione degli interventi/azioni previste, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti;
- definire la restante parte degli interventi relativi alle opere di ristrutturazione degli edifici ERP di proprietà ALER a valere sulle risorse POR-FESR (Asse V) in coerenza con gli scenari delineati nel Masterplan e comunque in relazione alle soluzioni che saranno valutate maggiormente fattibili sia dal punto di vista tecnico che delle tempistiche di realizzazione stabilite dai Regolamenti Europei;
- coinvolgere i residenti (inquilini e terzi proprietari e conduttori attività commerciali) e i soggetti locali e cittadini nel processo di rigenerazione complessiva del quartiere per tutto il periodo di intervento attraverso il Servizio di Accompagnamento (Laboratorio Sociale), il Consiglio di Zona, al fine di garantire la partecipazione nelle modalità più adeguate e consone alle necessità (Assemblee pubbliche, tavoli tematici, gruppi di lavoro, ecc....);
- rispettare la sequenza temporale riportata nel cronoprogramma e nel Masterplan allegati (allegati "C" ed "A");
- attivare tutte le azioni /procedure di competenza di ciascuno, per garantire il processo di mobilità delle famiglie locatarie e la disponibilità degli alloggi "occupati senza titolo" localizzati negli edifici interessati dagli interventi di ristrutturazione e in quelli interessati dal recupero degli alloggi sfitti non assegnabili;
- attivare tutte le azioni/procedure di competenza di ciascuno, per garantire la disponibilità degli alloggi di proprietà privata localizzati negli edifici interessati dagli interventi di ristrutturazione, tenuto conto dei vincoli giuridico patrimoniali che ne derivano;
- garantire, ognuno per le proprie competenze, sulla base delle decisioni della Task-Force mobilità prevista al successivo art. 7, l'attuazione del piano di mobilità, come descritto nel Protocollo che verrà definito;
- garantire, ognuno per le proprie competenze, nei confronti dei privati proprietari l'espletamento delle attività tecnico-amministrative, la disponibilità degli alloggi eventualmente necessari per la permuta o il trasferimento temporaneo dei nuclei occupanti le unità immobiliari localizzate negli edifici interessati dagli interventi di ristrutturazione;
- garantire ad attivare un coinvolgimento costante dei residenti attraverso una comunicazione trasparente, continuativa e coordinata delle azioni riguardanti il presente accordo;
- garantire la sostenibilità ambientale degli interventi, la valorizzazione dei benefici ambientali, la valorizzazione degli asset naturali e paesaggistici per la sua rigenerazione urbana, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità Ambientale nel percorso attuativo, e l'attenzione al sostegno di un'imprenditoria sociale orientata alla green economy.



Regione Lombardia e Comune di Milano:

- per l'attuazione del presente Accordo si coordinano in modo da garantire lo svolgimento dei compiti relativi alla funzione delegata all'Autorità Urbana all'interno di un percorso condiviso ex ante ed in stretto rapporto con le Autorità di Gestione dei POR FESR ed FSE lombardi, per le rispettive competenze, secondo le modalità che verranno definite con l'Atto di Delega di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- si impegnano, con riferimento alle azioni del POR FESR e FSE di responsabilità del Comune di Milano di cui all'art. 5 del presente Accordo, a rispettare, nell'ambito della selezione delle operazioni, i criteri che saranno successivamente più puntualmente declinati secondo le indicazioni del Comitato di Sorveglianza cui saranno trasmessi per la valutazione finale;
- si impegnano a rispettare il target di spesa intermedio al 31/12/2018 previsto per le azioni dell'Asse V POR FESR di cui alla tabella 1) del successivo art. 5, pari a una spesa certificata di 6,5 meuro.

Impegni specifici delle parti:

4.1 Regione Lombardia

4.1.1 Regione Lombardia si impegna, sulla base di quanto espresso nel Masterplan allegato al presente Accordo, e nei tempi coerenti con il relativo cronoprogramma, (ALLEGATO "C") a:

- coordinare la gestione dell'attuazione dell'Accordo, presidiandone i contenuti ed i tempi di attuazione nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei;
- procedere al riconoscimento e/o all'erogazione del finanziamento al Comune di Milano, secondo quanto sarà definito nell'Atto di Delega di cui sopra;
- definire con atto successivo l'inquadramento delle misure da attuare con riferimento alle norme afferenti agli aiuti di Stato in relazione alla selezione delle operazioni delegate al Comune di Milano per le Azioni di attuazione POR FESR e POR FSE :
 - l'azione V.4.c.1.2 (Azione 4.1.3 AP) finalizzata alla riqualificazione energetica di edifici pubblici e di sistemi di illuminazione pubblica;
 - l'azione V.3.c.1.1 (Azione 3.7.1 AP) finalizzata al sostegno ad imprese sociali;
 - l'azione 9.1.3 finalizzata al sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività;
 - l'azione 9.4.2 finalizzata ai servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica;
- definire, altresì con atto successivo, la disciplina e le modalità di trattamento delle operazioni suscettibili di generare entrate, ai sensi degli art. 61 e 65, paragrafo 8, del REG (UE) 1303/2013;
- coordinare e garantire, anche attraverso il supporto di ILSPA, in forza della convenzione sopra richiamata, la ristrutturazione degli alloggi ERP in conformità alle indicazioni del Masterplan sia nella prima fase (via Lorenteggio civico 181) che nella restante fase, in attuazione del POR-FESR - Azione V.9.b.1.1;



- coordinare e garantire il recupero di ulteriori alloggi sfitti ERP di proprietà ALER Milano e non assegnabili, attraverso l'utilizzo delle risorse complementari a valere sulla legge 80/2014 ed economie derivanti dal PNEA, da utilizzare per la mobilità e/o trasferimento temporaneo di nuclei familiari residenti in edifici oggetto di ristrutturazione a valere sulle risorse POR FESR.

4.2 Comune di Milano

Il Comune di Milano in quanto Autorità Urbana e Organismo Intermedio, si impegna, sulla base di quanto espresso nel Masterplan allegato al presente Accordo e in tempi coerenti con il relativo cronoprogramma, a:

4.2.1 per quanto riguarda l'attuazione delle azioni relative ai POR FESR ed FSE ed in esito al perfezionamento dello specifico Atto di Delega sopra richiamato:

- A. realizzare, in coerenza con gli obiettivi infrastrutturali delineati nel Masterplan, le opere finalizzate alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria di edifici pubblici attraverso l'installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (esempio nella nuova biblioteca prevista in via Odazio, nel mercato comunale coperto esistente, nell'edificio dell'attuale biblioteca, etc.), in attuazione dell'Azione V 4.c.1.1 del POR FESR (Azione 4.1.1 dell'Accordo di Partenariato);
- B. realizzare la riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica in via prioritaria nelle vie di pertinenza del comparto di cui all'art. 3, negli spazi pubblici adiacenti e/o pertinenti alla nuova biblioteca, al mercato comunale, all'attuale biblioteca ed altri edifici pubblici localizzati, e comunque nel più ampio contesto urbano all'intorno, in attuazione dell'Azione V.4.c.1.1 del POR-FESR (Azione 4.1.1 dell'Accordo di Partenariato);
- C. attuare l'azione per il sostegno e l'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato e il sostegno ad imprese sociali, in attuazione dell'Azione V.3.c.1.1 del POR FESR – Azione 3.7.1 dell'Accordo di Partenariato);
- D. attivare, coordinare e gestire il Servizio di Accompagnamento ai residenti (Laboratorio Sociale) da avviare nel corso del 2016 e con durata pari all'intero intervento di rigenerazione del comparto in attuazione dell'Azione 9.4.2 del POR FSE, nei limiti del periodo di ammissibilità della spesa del Programma;
- E. attuare, coordinare e gestire l'azione sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività in attuazione dell'Azione 9.1.3 del POR FSE;
- F. mettere a disposizione per l'attuazione del piano di mobilità delle famiglie, eventuali unità immobiliari disponibili, qualora, sulla base di una specifica valutazione della situazione sociale dei nuclei familiari, se ne ravvisasse la necessità;
- G. con riferimento agli spazi recuperati/realizzati con il programma in argomento da destinare a progetti sociali, all'avvio di imprese sociali di cui all'art. 4.2.1 lett. C) e alla realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, comunicare formalmente ad Aler, entro sei mesi dall'emissione del verbale di ultimazione dei lavori degli stessi, i nominativi dei soggetti per la sottoscrizione dei contratti;
- H. con riferimento all'uso pubblico di aree funzionali alla permeabilità pedonale, delimitare le stesse con opere adeguate da concordarsi, e a sostenere i costi di manutenzione, di gestione e a redigere gli atti necessari per le quote di proprietà Aler e di terzi.



Il Comune di Milano, in qualità di Autorità Urbana e Organismo Intermedio s'impegna a garantire per la selezione delle operazioni di cui al presente punto:

- A. l'attuazione delle procedure di evidenza pubblica e la gestione trasparente degli avvisi;
- B. la verifica e valutazione delle proposte e dei soggetti proponenti;
- C. la gestione delle graduatorie;
- D. il rispetto delle procedure e norme relative agli aiuti di Stato.

L'articolazione puntuale delle attività relative alla selezione delle operazioni sarà dettagliatamente descritta nell'Atto di Delega (cui si rimanda) di cui all'art. 4 del presente Accordo.

4.2.2. per quanto riguarda l'attuazione delle azioni relative al PON-METRO :

Nell'ambito degli interventi che saranno realizzati dal Comune di Milano nella sua qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (CCI20141IT16M2OP004) a valere sui seguenti assi prioritari di intervento previsti dal Programma:

- Asse 1 (OT2) Agenda digitale metropolitana;
- Asse 2 (OT4); Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana;
- Asse 3 (OT9) Servizi per l'inclusione sociale;
- Asse 4 (OT9) Infrastrutture per l'inclusione sociale;

si impegna a realizzare specifici interventi che trovino localizzazione e/o abbiano ricadute sul comparto urbano Lorenteggio così come indicato al precedente articolo 3).

Tali interventi saranno attuati nei limiti delle risorse complessive indicate all'articolo 5) PON Metro Comune di Milano che saranno destinate alla realizzazione di azioni per:

- A. il potenziamento di forme di partecipazione degli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica e l'adeguamento infrastrutturale di spazi comuni;
- B. il potenziamento della sicurezza con la localizzazione di nuovi punti di illuminazione e/o aumento dei valori minimi di illuminamento, inserimento sul territorio di sistemi WI-FI;
- C. il completamento della realizzazione della pista ciclabile con infrastrutture, mezzi e servizi;
- D. l'attivazione di servizi e percorsi di accompagnamento per le comunità emarginate;
- E. la realizzazione e il potenziamento di servizi e progetti sociali a valenza cittadina con specifiche ricadute sul contesto territoriale del quartiere Lorenteggio.

4.2.3 per quanto attiene alla linea di azione "lavorare sulla qualità dello spazio pubblico" :

coordinare e garantire la realizzazione degli interventi infrastrutturali in ambiti di proprietà, da realizzarsi con le risorse a valere sul bilancio comunale, in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche d'intervento delineati dal Masterplan.

4.2.4 per assicurare l'attuazione degli interventi ed il rispetto dei tempi:

- A. rilasciare i titoli abilitativi edilizi nei tempi coerenti con il cronoprogramma (ALLEGATO B) del presente Accordo, anche con particolare attenzione all'applicazione dei disposti di cui all'art. 43, comma 2/ter, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- B. garantire, l'applicazione dei disposti del vigente Regolamento per quanto attiene l'esenzione dagli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico trattandosi di interventi ERP;
- C. garantire l'esenzione del contributo di costruzione per quanto concerne le sole destinazioni e funzioni d'uso riconosciute quale servizio di interesse pubblico ai sensi del Piano dei Servizi del vigente PGT;
- D. consentire, per quanto attiene agli interventi di demolizione e ricostruzione, la realizzazione dei parcheggi dovuti, calcolati sulla quota di volume eccedente rispetto allo stato di fatto, su parte di un'area di proprietà comunale sita in via Giambellino (Fig. 510 Mapp. 46) posta a servizio del più ampio ambito di intervento oggetto della presente sottoscrizione, procedendo, con successivo atto,





all'adeguamento delle previsioni di PGT sempre all'interno del catalogo dei servizi comunale. La realizzazione di tale dotazione dovrà essere conclusa contestualmente alla fine dei lavori dell'intervento edilizio residenziale collegato;

- E. garantire l'esenzione e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione ai sensi della l.r. n. 12/2005 per gli interventi relativi agli edifici ERP e per gli spazi destinati a relativi servizi o a funzioni compatibili con la residenza e comunque vincolati da specifico atto d'obbligo che riconosca perennemente tale status;
- F. garantire, attraverso il Laboratorio Sociale che verrà insediato, il supporto al processo di accompagnamento al piano di mobilità, dei nuclei familiari coinvolti dalla ristrutturazione degli edifici durante tutto il periodo in cui il quartiere sarà interessato dalle opere di riqualificazione;
- G. garantisce, in quanto soggetto beneficiario di alcune azioni a valere sul POR FESR e FSE, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione delle operazioni e di responsabilità di beneficiario per prevenire conflitti di interessi.

4.3 ALER Milano

L'Aler di Milano, in qualità di proprietaria degli immobili oggetto d'intervento, in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche d'intervento delineate nel Masterplan, s'impegna a:

- A. mettere a disposizione di Regione Lombardia e per suo tramite a ILSPA nei tempi coerenti con cronoprogramma (ALLEGATO "C"), gli immobili ERP oggetto di intervento di riqualificazione;
- B. garantire gli interventi di recupero di ulteriori alloggi sfitti ERP di proprietà ALER Milano e non assegnabili, attraverso l'utilizzo delle risorse complementari a valere sulla legge 80/2014 ed economie derivanti dal PNEA, da utilizzare, in via prioritaria, per la mobilità e/o il trasferimento temporaneo di nuclei familiari residenti in edifici oggetto di ristrutturazione a valere sulle risorse POR FESR, in coordinamento con i tempi di attuazione del POR-FESR;
- C. realizzare le opere di bonifica e smaltimento dell'amianto già programmate a valere su finanziamenti regionali;
- D. mettere a disposizione uno spazio adeguato e immediatamente fruibile, nello stato di fatto in cui si trova e senza alcun onere di gestione a carico della proprietà, all'interno dell'ambito oggetto dell'Accordo, quale sede operativa del Servizio di Accompagnamento ai residenti (Laboratorio Sociale) di cui alla lett. D) punto 4.2.1, attraverso la forma del comodato d'uso gratuito, individuato in tempi utili per l'attivazione delle procedure di selezione del laboratorio sociale e per tutta la durata del programma di sviluppo di rigenerazione urbana;
- E. mettere a disposizione, nello stato di fatto ed in relazione alle disponibilità presenti nell'ambito oggetto dell'Accordo, spazi a titolo gratuito (ad eccezione dei costi gestionali e dei servizi quali luce, gas, riscaldamento ecc...), per l'attivazione di progetti sociali e/o avvio di imprese sociali di cui all'art. 4.2.1 lett. C) e per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico da parte del Comune;
- F. con riferimento agli spazi recuperati/realizzati con il programma in argomento, qualora l'Amministrazione Comunale non comunichi formalmente ad Aler i nominativi dei soggetti per la sottoscrizione dei contratti entro sei mesi dall'emissione del verbale di ultimazione dei lavori, provvedere ad individuare in via diretta i conduttori ed assegnare gli spazi, al fine di evitare il degrado e l'occupazione abusiva degli stessi (in funzione art. 4.2);
- G. assicurare, per la quota di proprietà di Aler, la disponibilità all'uso pubblico di aree funzionali alla permeabilità pedonale, con delimitazione delle stesse con opere adeguate da concordarsi, costi di manutenzione, costi di gestione ed atti da perfezionarsi per le quote di proprietà di terzi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- H. procedere al frazionamento catastale al fine di utilizzare l'area di proprietà comunale di via Giambellino, messa a disposizione dal Comune di Milano, al fine di garantire la realizzazione dei parcheggi dovuti, a valere sulle risorse POR FESR, calcolati sulla quota di volume eccedente rispetto allo stato di fatto;





- I. assicurare, per la quota di proprietà di Aler, la eventuale cessione all'uso pubblico di aree funzionali alla permeabilità pedonale mediante l'apposizione di vincolo perpetuo gratuito di uso a favore del Comune;
- J. mettere a disposizione del Comune e/o di soggetti del terzo Settore, singoli alloggi fuori ERP e/o interi corpi scala, comunque nei limiti del numero attualmente esistente, qualora ne ricorressero i presupposti, per favorire ed attivare servizi e percorsi di accompagnamento per specifici target di fragilità sociale (es. disabili, donne vittime di violenza, etc.);
- K. esprimere assenso ai progetti entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi;
- L. vincolare la destinazione del patrimonio edilizio di proprietà di ALER Milano, riqualificato attraverso l'impiego delle risorse a valere sul POR FESR alle attività ed alle funzioni dell'edilizia sociale come definite dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 2008;
- M. garantire l'analisi delle "compensazioni" e del "Controllo delle sovra compensazioni" di cui, rispettivamente, agli art. 5 e 6 della Decisione della Commissione Europea C (2011) def del 20/12/2011;
- N. garantire ove richiesto l'implementazione dei sistemi di monitoraggio del POR FESR e FSE.

Articolo 5 – Risorse finanziarie

Nelle seguenti tabelle si riporta il quadro complessivo delle risorse articolato per singole azioni e fonte di finanziamento

Tabella 1) - FESR

POR-FESR - Regione Lombardia			
azione	oggetto	responsabilità	Importo euro
V.9.b.1.1	riqualificazione degli alloggi erp previsti dal masterplan	Regione	45.000.000,00
V.4.c.1.1	promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria per la nuova biblioteca prevista in via Odazio e per il mercato comunale esistente	Comune	5.000.000,00
V.4.c.1.1	riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica nelle vie del comparto	Comune	1.500.000,00
V.3.c.1.1	avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali con effetti socialmente utili e sostegno ad imprese sociali	Comune	1.200.000,00
TOTALE			52.700.000,00

Tabella 2) - FSE

POR-FSE - Regione Lombardia			
azione	oggetto	responsabilità	Importo euro
9.1.3	sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività	Comune	1.000.000,00
9.4.2	servizio di accompagnamento ai residenti (laboratorio sociale)	Comune	950.000,00
TOTALE			1.950.000,00

Tabella 3) – PON METRO

PON-METRO – Comune di Milano		
azione	oggetto	Importo euro




A	potenziamento di forme di partecipazione degli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica e l' adeguamento infrastrutturale di spazi comuni	
B	potenziamento della sicurezza con la localizzazione di nuovi punti di illuminazione e/o aumento dei valori minimi di illuminamento, inserimento sul territorio di sistemi WIFI.	
C	completamento della realizzazione della pista ciclabile con infrastrutture, mezzi e servizi	
D	attivazione di servizi e percorsi di accompagnamento per le comunità emarginate	
E	realizzazione e potenziamento di servizi e progetti sociali a valenza cittadina con specifiche ricadute sul contesto territoriale del quartiere Lorenteggio	
IMPORTO TOTALE		5.000.000,00

Tabella 4) RISORSE BILANCIO COMUNALE

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - Comune di Milano	
oggetto	Importo euro
riqualificazione di via Segneri	20.000.000,00
riqualificazione delle strade interne al quadrilatero.	
realizzazione di opere di riqualificazione urbana delle aree funzionali alla permeabilità pedonale (cortili e spazi)	
riqualificazione di via Odazio	
riqualificazione verde pubblico attrezzato e servizi area via Odazio: realizzazione nuova biblioteca, riqualificazione della ex biblioteca, restyling ed efficientamento del mercato comunale esistente, etc.	
riqualificazione di via Giambellino	
totale	

RISORSE DI REGIONE LOMBARDIA:

Oltre alle risorse sopra indicate sono previste:

- risorse per la bonifica e smaltimento dell'amianto già programmate a valere su finanziamenti regionali per un importo pari a **euro € 5.949.030,31**;

Tabella 5) RISORSE REGIONALI AMIANTO

linea finanziamento	riferimento	importo	Edifici interessati
Amianto ex fondo rotativo	DGR n. 2586 - 31/10/2014	euro 1.787.238,15	n. 12
Amianto – PRERP 2014/16	DGR n. 4142 -08/10/2015	euro 4.161.792,16	n. 13
	totale	euro 5.949.030,31	

- risorse per la realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di alloggi sfitti erp non assegnabili, attraverso risorse complementari a valere sulla legge 80/2014 ed economie derivanti dal PNEA, da utilizzare per la mobilità o trasferimento temporaneo di nuclei familiari residenti in edifici




oggetto di riqualificazione a valere sulle risorse POR FESR, così da attivare un processo di rigenerazione urbana complessiva del quartiere – pari a euro 5.750.141,55, come di seguito dettagliato:

Tabella 6) RISORSE REGIONALI ALLOGGI SFITTI

linea finanziamento	importo	alloggi
legge n. 80/2014 (linea A)	euro 162.500,00	circa 13 alloggi
legge n. 80/2014 (linea B)	euro 1.850.000,00	circa 73 alloggi
economie PNEA	euro 3.737.641,55	circa 150 alloggi
totale	euro 5.750.141,55	

Articolo 6 – Cronoprogramma

Il cronoprogramma allegato si riferisce esclusivamente alla realizzazione delle opere di riqualificazione degli edifici ERP di cui all’azione V.9.b.1.1 del POR-FESR, che costituisce riferimento specifico per i processi di mobilità e per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui alla lettera E) del punto 4.1.1.. Tutte le altre realizzazioni/azioni previste nel presente accordo dovranno concludersi entro e non oltre il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dal Regolamento Comunitario sui Fondi SIE.

Articolo 7 – Task Force mobilità famiglie

Assume particolare importanza la conduzione coordinata del piano di mobilità che coinvolge tutti i sottoscrittori in relazione ai specifici ruoli, competenze e responsabilità, per non compromettere l’intera operazione di riqualificazione nel rispetto del cronoprogramma allegato. A tal fine è istituita una task-force operativa permanente, che supporterà tutto il programma di sviluppo urbano sostenibile oggetto del presente Accordo e che, contestualmente affiancherà la relativa Segreteria Tecnica, con il compito di :

- redigere ed attuare un programma di mobilità - che individui, in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche d’intervento del Masterplan ed il relativo cronoprogramma, le principali criticità, le fasi di tale operazione ed i compiti e/o gli impegni specifici di ciascun soggetto in relazione ai diversi processi di mobilità e/o trasferimento legati alle caratteristiche dei residenti (es: inquilini – proprietari – occupanti senza titolo - morosi) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
- coordinare le attività di trasferimento dei nuclei famigliari residenti;
- individuare le idonee soluzioni e le modalità in condivisione con le famiglie (es. coerenza tra caratteristiche delle famiglie e le tipologie degli alloggi, temporalizzazione dei traslochi, e/o ogni altra necessità inerente o conseguente), e con le loro rappresentanze (comitati inquilini, ecc.);
- relazionare periodicamente alla Segreteria Tecnica lo stato di attuazione del programma di mobilità, individuando eventuali criticità e ipotesi di soluzione.

Per gestire i problemi legati agli occupanti senza titolo la task-force operativa farà riferimento alle procedure consentite dal vigente Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.. La Task-Force dovrà relazionarsi con il Tavolo tecnico operativo di cui al Protocollo per il contrasto alle occupazioni abusive sottoscritto il 18/11/2014.




La Task-Force operativa permanente, tenuto conto delle diverse tematiche tecnico-amministrative e anagrafico-sociali connesse alla complessità dei processi di mobilità, sarà composta da specifiche e competenti figure professionali da ricercarsi all'interno dei diversi Settori e Servizi di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo e, si avvarrà del supporto costante del Servizio di Accompagnamento (Laboratorio Sociale) previsto dal presente Accordo. La Task Force dovrà confrontarsi e rapportarsi, qualora necessario, con le rappresentanze Sindacali degli Inquilini.

Il funzionamento della Task-Force è disciplinato con apposito "Protocollo" che tiene conto dei criteri approvati dal sono Comitato dei Rappresentanti del 1 febbraio 2016.

Le attività operative per l'attuazione del piano di mobilità da svolgere direttamente con i nuclei famigliari residenti, saranno condotte presso lo spazio che sarà individuato quale sede del Servizio di Accompagnamento (Laboratorio Sociale) al fine di avere un presidio presso il quartiere.

Articolo 8 - Riserva di efficacia dell'attuazione

Ai sensi dell'art. 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2014, il POR FESR individua un "Quadro di performance" per l'Asse V in base al quale sono individuati dei target intermedi al 31/12/2018 con riferimento sia all'attuazione finanziaria (livello di spesa certificata), sia la realizzazione fisica (valori di indicatori di attuazione) dell'Asse. L'eventuale mancato raggiungimento comporterà una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda le azioni relative al POR FESR riconducibili all'Asse V, di cui alla tabella 1) del precedente art. 5, ciò si traduce in una possibile detrazione fino a un importo massimo complessivo di 3,0 meuro, che potranno comportare una riduzione proporzionale sulle singole azioni della tabella sopra richiamata.

Art. 9 - Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 6, Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Milano o suo delegato, dal Presidente di ALER Milano o suo delegato.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP nel rispetto degli indirizzi e dei tempi;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- autorizzare, ai sensi del comma 9 della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
 - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
 - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
 - non incidano sulle previsioni del piano di governo del territorio;
 - non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure di legge;



- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente AdP;
- dichiarare concluso, con voto unanime, l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e Aler Milano.

Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'AdP.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. 14 marzo 2003 n. 2.

Art. 10 - Sanzioni

- 10.1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti provvede ad assegnare all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Collegio di Vigilanza, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente
- 10.2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
- 10.3. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalla parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 11 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente art. 6, punto 6.4. lett. e), spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

Art. 12 - Verifiche

L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche da parte del Collegio di Vigilanza, ovvero su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori.

Art. 13 - Sottoscrizione, effetti e durata



- 13.1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato dall'Assessore competente per materia, all'uopo delegato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- 13.2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori.
- 13.3. La validità del presente AdP permane sino alla completa attuazione dell'intervento come descritto ai precedenti artt. 3 e 4 parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art. 14 - Allegati


Sono parte integrante e sostanziale del Presente Accordo di Programma i seguenti documenti:

- Allegato "A" - Masterplan
- Allegato "B" - Ipotesi planivolumetrica civico via Lorenteggio 181
- Allegato "C" - Cronoprogramma degli interventi sul patrimonio di ALER Milano


Milano, lì 3 maggio 2016

Letto, approvato e sottoscritto

per Regione Lombardia



per il Comune di Milano



per ALER MILANO



Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 16 maggio 2016 - n. X/5162**Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, approvato con d.g.r. 4709 del 29 dicembre 2015, a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2016 «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n.1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura» - presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con la d.g.r. X/113) e approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. X/78);

Visto il «Documento di Economia e Finanza Regionale 2015» comprensivo di «Nota di Aggiornamento» approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 897 del 24 novembre 2015 «Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2015»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di previsione 2016 - 2018»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, approvato con d.g.r. 4709 del 29 dicembre 2015;

Visto il decreto n. 11938 del 30 dicembre 2015 «Bilancio finanziario gestionale 2016-2018» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)» e in particolare l'art. 156 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 6, come modificato dall'art. 1, comma 6 lett. b), recante la relativa norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria (art. 156 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 6, come modificato dall'art. 1, comma 6 lett. b)) della l.r. 10/2016;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, approvato con d.g.r. 4709 del 29 dicembre 2015, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, approvato con d.g.r. 4709 del 29 dicembre 2015, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n.1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE					
Legge Regionale 29.04.2016 , n. 10 "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)"					
RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 156 della l.r. 6/2010, come modificato dall'art. 1, comma 6 lett. b)					
INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA					
		ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2016		2017	2018
MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 Statistica e sistemi informativi	Macroaggregato 1.03 "Acquisto di beni e servizi" Capitolo 1.08.103.7898 "ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE"	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 -Titolo 1		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 Statistica e sistemi informativi	Macroaggregato 2.02 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Capitolo 1.08.202.10387 "ACQUISIZIONE DI NUOVI SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.)"	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 -Titolo 2		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.g.r. 25 maggio 2016 - n. X/5184

Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica al bilancio di previsione 2016 - art. 1, commi 710 e 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.42/2009»;

Visto l'articolo 57 dello statuto;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della X » - presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con la d.g.r.X/113) e approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r.X/78);

Visto il «Documento di economia e finanza regionale 2015» comprensivo di «Nota di aggiornamento» approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 897 del 24 novembre 2015 «Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2015»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di previsione 2016 - 2018»;

Visto l'articolo 1 comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica la Regione deve conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese;

Visto l'articolo 1 comma 712 della legge n. 208/2015 sopra richiamata che prevede che:

- a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711;
- con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamato il decreto 30 marzo 2016 «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»» Pubblicato nella GU Serie Generale n.93 del 21 aprile 2016 con il quale è stato approvato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato C del decreto);

Ritenuto pertanto di approvare il prospetto «Bilancio di previsione - Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica» (allegato - parte integrante alla presente deliberazione - Allegato A);

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa programmazione e gestione finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il prospetto «Bilancio di previsione - Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica» ai sensi dell'art. 1 commi 710 e 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per i successivi adempimenti di competenza come previsti al comma 712 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	136.981.834,00		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	279.570.862,40		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	20.127.177.114,00	19.930.677.114,00	19.932.677.114,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	623.614.268,00	280.263.830,00	242.078.586,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	623.614.268,00	280.263.830,00	242.078.586,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.045.163.686,00	1.030.603.701,00	1.027.854.992,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	434.077.124,00	325.801.344,00	164.999.988,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	437.669.791,00	285.534.270,00	279.451.060,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	22.667.701.983,00	21.852.880.259,00	21.647.061.740,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	21.567.129.520,73	20.956.391.394,27	20.890.877.006,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	18.681.026,27		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	11.650.235,00	11.386.570,00	11.186.495,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	12.504.390,00	3.641.750,00	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	195.065.214,00	193.480.000,00	193.630.000,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERI- MENTO DEL BILAN- CIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	21.366.590.708,00	20.747.883.074,27	20.686.060.511,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	987.581.936,42	619.528.686,98	380.707.380,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	83.265.519,98		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	33.777,00	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	6.818.950,00		
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.063.994.729,40	619.528.686,98	380.707.380,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	419.341.694,00	265.208.116,00	257.400.109,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		22.849.927.131,40	21.632.619.877,25	21.324.168.000,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		234.327.548,00	220.260.381,75	322.893.740,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)			
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILAN- CIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		234.327.548,00	220.260.381,75	322.893.740,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziare da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.g.r. 23 maggio 2016 - n. X/5188
Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 9 della l.r. n. 16/96- ora l.r. n. 20/2008 - che prevede l'istituzione dell'avvocatura regionale;

Visto l'art. 41 della l. 247/2012 del 31 dicembre 2012 relativa alla «Nuova Disciplina dell'Ordinamento forense» che regola il tirocinio professionale forense;

Visto in particolare il comma 6 che prevede che il tirocinio possa essere svolto presso le avvocature degli enti pubblici;

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 41 comma 11 della citata legge il tirocinio forense presso le avvocature pubbliche può avere una durata massima di dodici mesi e che lo svolgimento della pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso le medesime avvocature;
- la selezione pubblica e la specifica regolamentazione consentono di individuare i laureati più meritevoli;
- l'avvio della pratica forense, nel rispetto dei criteri di legge, presso l'avvocatura di Regione Lombardia, consente di contribuire alla formazione degli aspiranti avvocati, attraverso una qualificata esperienza formativa in ragione dell'importanza e della complessità del contenzioso regionale e nel contempo consente all'avvocatura regionale di poter condividere la propria esperienza professionale e così avvalersi dell'apporto dei neolaureati più meritevoli;

Ritenuto opportuno, alla luce della citata legge 247/2012, disciplinare lo svolgimento del tirocinio forense presso l'avvocatura regionale, regolamentandone l'accesso e lo svolgimento prevedendo la corresponsione di una somma in relazione all'attività svolta nei termini consentiti dalla legge e nei limiti delle disponibilità delle risorse di bilancio;

Ritenuto pertanto di approvare le Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura regionale (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta del dirigente dell'u.o. avvocatura, affari europei e supporto giuridico;

DELIBERA

1. di approvare le Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare il dirigente dell'u.o. avvocatura ad avviare apposita selezione in conformità alle linee guida di cui all'allegato;

3. di riconoscere ai sensi della normativa vigente a ciascun praticante avvocato presso l'avvocatura regionale la corresponsione di una somma per l'attività svolta nei termini consentiti dalla legge fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili, stabilendo che i relativi oneri saranno coperti a valere sul capitolo 11420 «Rimborso spese forfettario a praticanti presso l'avvocatura regionale», per un importo massimo pari a euro 21.000 per il 2016 e a euro 60.000 per gli anni 2017 - 2018, la copertura sul 2017 e sul 2018 sarà garantita a seguito di variazione compensativa in corso di predisposizione, dal capitolo 8456 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE**Art. 1**

Lo svolgimento del tirocinio forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale è consentito presso l'Avvocatura Regionale a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Art. 2

La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi.

Art. 3

Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso l'Avvocatura non può superare le dieci unità.

Art. 4

La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene mediante avviso pubblico, secondo la disponibilità dei posti, effettuato ordinariamente una volta all'anno. Possono essere effettuati più avvisi nel corso dello stesso anno qualora i posti disponibili risultino vacanti.

Art. 5

Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro- neppure occasionale- con Regione Lombardia.

Art. 6

Per lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura, il richiedente deve possedere - al momento della presentazione della domanda - i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso della Laurea Specialistica/ Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È inoltre necessario che, al momento dell'inizio del tirocinio presso l'Avvocatura, il tirocinante non abbia già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a 6 mesi.

Art. 7

Una commissione nominata con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale procede - sulla base dell'esame dei titoli e di colloqui - a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare i voti conseguiti nei principali esami universitari, il voto di laurea, il minor periodo di tempo impiegato per il conseguimento della laurea, eventuali ulteriori esperienze o conoscenze lavorative attinenti con la professione forense.

Art. 8

Il tirocinante è affidato ad un singolo avvocato dell'Avvocatura, che ne cura la formazione nell'ambito del settore di appartenenza e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Art. 9

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Il tirocinante, è vincolato al segreto su tutte le notizie apparse nel corso del tirocinio, può accedere alle pratiche dell'Avvocatura secondo istruzioni e indicazioni degli avvocati cui sono assegnati.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza in Avvocatura, oltre alla partecipazione alle udienze ed all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale.

La frequenza deve essere attestata tramite foglio-firma sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 30 ore settimanali, comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Dirigente dell'Avvocatura può autorizzare periodi di assenza per gravi motivi, o per la partecipazione ad iniziative di formazione professionale, nei limiti previsti dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 10

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L.247/2012 fino ad un

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

massimo di 500,00 euro lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi.

La liquidazione mensile del rimborso di cui al comma precedente avverrà con decreto del Dirigente dell'Avvocatura previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto.

L'erogazione del rimborso è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 11

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'avvocato e di Regione Lombardia, con provvedimento motivato e unilaterale del Dirigente dell'Avvocatura, nei casi seguenti:

- 1) venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- 2) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- 3) sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.

D.g.r. 23 maggio 2016 - n. X/5198
Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Compagnia Generale per lo Spazio s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 *Impresa Lombardia; per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività* che prevede all'art. 2 comma 1 lettera a) tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;

Ricordato che gli accordi per la competitività:

- sono uno strumento con cui Regione intende perseguire l'obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- consistono - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della citata l.r. n. 11 /2014 - in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

Richiamate le deliberazioni:

- 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione della legge regionale n. 11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività;
- 13 giugno 2014 n. 1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase»;
- 17 marzo 2015 n. 3337 «Presenza d'atto della comunicazione avente ad oggetto «le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia - indicatori di benessere e competitività. Esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto» con cui si definisce di verificare la validità, l'efficacia della metodologia per innalzare il benessere e la competitività del territorio, mediante l'applicazione sperimentale ad alcuni strumenti tra i quali gli accordi per la competitività (art. 2 - l.r. n.11/2014);
- 30 aprile 2015 n. 3519 «Accordi per la Competitività: approvazione dello schema di accordo»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014 con cui si approva l'avviso pubblico in attuazione della citata d.g.r. n. 1956/2014;

Precisato che gli aiuti di cui al citato Avviso sono stati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'art 11 del reg (UE) n.651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso SA.39395;

Precisato inoltre che a seguito di richiesta di proroga del regime il nuovo numero attribuito è SA.42484;

Dato atto che, in ordine alla domanda presentata, la Direzione riferisce che:

- in data 30 giugno 2015 la Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO s.p.a. ha presentato un intervento relativo al sito produttivo di Milano con proposta progettuale nell'ambito Ricerca & Innovazione;
- il progetto di ricerca denominato «IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)», prevede il rafforzamento delle competenze nel settore dei sistemi ottici ad ultra/alta risoluzione, lo sviluppo delle tecnologie abilitanti per lo studio dei sistemi di nuova generazione e lo sviluppo di applicazioni finalizzate all'osservazione della terra da satelliti;
- in data 13 aprile 2016 con decreto dirigenziale n. 3232, recependo quanto stabilito nel Nucleo di Valutazione del 2 marzo 2016, sono stati approvati gli esiti finali dell'istruttoria del progetto di ricerca per un contributo pari a euro 2.000.000,00 inteso quale importo massimo concedibile;
- a seguito della seduta del 20 aprile 2016 il Comitato tecnico degli Accordi ha condiviso il testo definitivo dell'Accordo per la Competitività con le parti coinvolte definendo le modalità di perfezionamento dello stesso e approvando un contributo concedibile pari a euro 1.680.000,00;

Considerato che la presente proposta di accordo per la competitività, da sottoscrivere con la Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO s.p.a. propone, coerentemente con le finalità della legge regionale n. 11 /2014, di:

- favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Milano dell'insediamento produttivo della Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO s.p.a. e sostenere il rilancio aziendale della società attraverso una forte riqualificazione dello stesso;
- favorire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;
- creare nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nel settore delle piattaforme satellitari per il monitoraggio da remoto in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere;

Precisato che il presente Accordo sarà sottoscritto solo a seguito della trasmissione da parte della Società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'Accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Stabilito che il contributo regionale in favore della Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO s.p.a. pari a euro 1.680.000,00 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività», presso Finlombarda s.p.a., di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo per la competitività, come approvato dal Comitato tecnico degli Accordi del 20 aprile 2016 - allegato 1 parte integrante del presente atto - finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca denominato «IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)»;

2. di stabilire che il contributo regionale in favore della Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO s.p.a. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)» è, come determinato dal Comitato Tecnico del 20 aprile 2016, pari a euro 1.680.000,00 e trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» presso Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di precisare che il presente Accordo sarà sottoscritto a seguito della trasmissione da parte della Società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'Accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

4. di dare atto che alla formalizzazione dell'accordo procederà il Direttore Generale della DG Sviluppo Economico;

5. di trasmettere il presente atto alla Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO s.p.a., per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla formalizzazione dell'accordo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 26 e 27 del d.l.vo 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS), CONNESSO ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETÀ COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.P.A.**

(Ai sensi dell'art. 2/1a della l.r. n. 11/2014)

TRA**REGIONE LOMBARDIA**, C.F./PIVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico delegato ai sensi delle d.g.r. 3 del 20 marzo 2013 e n. 4235 del 27 ottobre 2015**E****COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.P.A.**, C.F./PIVA IT08921330158 con sede in Milano alla Via Gallarate 150, nella persona dell'amministratore delegato Ing. Roberto Aceti**PREMESSO CHE**

- Con la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia; per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" è stato introdotto all'art. 2, comma 1 lettera a), tra gli strumenti volti a rilanciare l'attrattività e la competitività lombarda, l'accordo per la competitività;
- Regione Lombardia con gli Accordi per la competitività intende sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio regionale al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia, nel rispetto dei principi di fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione, con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- Il percorso attuativo degli accordi per la competitività parte da una prima ricognizione dei soggetti che possono avere interesse a sviluppare un progetto che da preliminare diventi definitivo, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori interessati ed il conseguente contemperamento dei bisogni e degli interessi coinvolti;
- Con la d.g.r. 28 febbraio 2014, n. 1452 sono stati approvati in attuazione della legge regionale n. 11/14 gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività ed è stato istituito un apposito Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone competenze e composizione;
- Con decreto dirigenziale n. 2799 del 1 aprile 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse in attuazione della deliberazione n. 1452/2014 e che dal 4 aprile 2014 è possibile, per le imprese, presentare proposte progettuali;
- Con la deliberazione n. 1956 del 13 giugno 2014 la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la Competitività attraverso la definizione dei criteri per l'avvio della seconda fase;
- Con decreto dirigenziale n. 9875 del 24 ottobre 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti definitivi delle imprese che sono risultate idonee ad accedere alla seconda fase in attuazione di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 1956/2014;
- Con decreto n. 10674 del 14 novembre 2014 è stato approvato un modello di calcolo dell'intensità massima dell'agevolazione finanziaria che potrà essere concessa alle imprese che partecipano all'avviso relativo alla fase due della procedura;
- Con la deliberazione n. 3519 del 30 aprile 2015 la Giunta ha approvato lo schema di accordo per la competitività;

PREMESSO INOLTRE CHE

- In data 18/03/2015, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A.;
- In data 16/04/2015 è stata esaminata la proposta progettuale dal Nucleo di valutazione come da verbale agli atti della segreteria tecnica;
- In data 11/05/2015 con decreto dirigenziale n. 3758 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione che ammette l'impresa suddetta alla seconda fase;
- In data 30/06/2015 la Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. ha formalizzato la partecipazione alla seconda fase presentando un intervento relativo al sito produttivo di Milano, con proposta progettuale nell'ambito Ricerca & Innovazione;
In particolare il progetto di Ricerca & Innovazione denominato "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" prevede il rafforzamento delle competenze nel settore dei sistemi ottici ad ultra/alta risoluzione, lo sviluppo delle tecnologie abilitanti per lo studio dei sistemi di nuova generazione e lo sviluppo di applicazioni finalizzate all'osservazione della terra da satellite. Il progetto mira a realizzare in Regione Lombardia un'unità di sviluppo di sistemi VPHG per applicazioni aerospaziali, unica a livello Nazionale, capace di competere sul mercato Europeo ed Internazionale. Tale progetto è stato valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 02/03/2016, con punteggio pari a 85 superiore alla soglia minima pari a 60 richiesta obbligatoriamente per l'ammissibilità al finanziamento;
- in data 13/04/2016 con decreto dirigenziale del responsabile del procedimento n. 3232 è stato valutato positivamente il progetto di ricerca che prevede lo sviluppo di elementi disperdenti (dispositivi ottici che permettono la separazione della luce nelle singole componenti spettrali) di nuova generazione di tipo GRISM (PRISM-GRATING-PRISM), basati sulla tecnologia dei reticoli VPHG (Volume Phase Holographic Grating) polimerici, da integrare in payload di analisi Multi ed Iperspettrale, imbarcati su piattaforme satellitari standardizzate;

Tale intervento si caratterizza per:

- a. L'innovatività sia di processo che di prodotto: la prima legata allo sviluppo di VPHG polimerici per applicazioni spaziali, la seconda rappresentata dallo sviluppo di una nuova classe di sistemi disperdenti, che trovano potenziale impiego nei futuri payload per missioni satellitari di osservazione remota;

- b. La salvaguardia ed il mantenimento dei livelli occupazionali presso la sede della società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.a. in Regione Lombardia alla data di inizio progetto, pari a 125 dipendenti, oltre ad un incremento di 15 unità entro il termine del progetto;
 - c. Una durata di 24 mesi ed un costo totale complessivo pari a euro 4.165.000,00 di cui contributo regionale concesso pari a euro 1.680.000,00;
 - d. La creazione di nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nel settore delle piattaforme satellitari per il monitoraggio da remoto in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere;
- Il Comitato tecnico degli Accordi, in data 20/04/2016 ha condiviso il testo del presente Accordo con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso;
 - In datacon D.G.R. n.la Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall'Accordo per competitività come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la Competitività (di seguito anche "ApC" o "Accordo"), che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della l.r. n. 11/2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

ARTICOLO 2 - AREA DI INTERVENTO DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. L'area oggetto dell'intervento è costituita dal complesso industriale della società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. sito sul territorio del Comune di Milano.
2. Si tratta di un insediamento delimitato dalle Vie Gallarate, Bressanone e Viale del Ghisallo.
L'insediamento risulta inserito nel tessuto edilizio/ industriale consolidato, in parte Limitrofo (rispetto al centro Comune)
In particolare, le aree oggetto del presente Accordo sono le seguenti:
 - aree di proprietà della società *Immobiliare Gallarate 150 s.r.l.* identificate catastalmente come segue: foglio 123, mapp. 210, 501;

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. Oggetto del presente Accordo per la Competitività è la realizzazione del dell'intervento denominato "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" che si sviluppa nel seguente ambito:

Ricerca e Innovazione: attraverso la realizzazione del progetto, che prevede lo sviluppo e la standardizzazione del processo di progettazione e realizzazione dei VPHG per impieghi satellitari e lo sviluppo e l'integrazione di elementi disperdenti basati su VPHG. I sistemi GRISM che saranno realizzati al termine del progetto rappresenteranno una nuova classe di dispositivi disperdenti che andranno a sostituire i sistemi attualmente utilizzati, favorendo l'integrazione anche in piattaforme dai volumi estremamente ridotti (Cubesat) grazie alla loro compattezza e facilità di installazione;
2. Nello specifico il presente Accordo per la competitività si propone i seguenti obiettivi, finalità e risultati attesi:
 - a. Favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Milano dell'insediamento produttivo della Società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A.;
 - b. Sostenere il rilancio aziendale della società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo.
 - c. Rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando importanti ricadute nel settore delle micro piattaforme satellitari per l'osservazione della terra;
3. Con riferimento agli obiettivi di valenza occupazionale, il piano industriale prevede:
 - a. La riorganizzazione dell'attività industriale tramite un progetto innovativo al fine di pervenire nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale e di welfare aziendale al fine di pervenire ad una più efficiente strutturazione dell'insediamento produttivo;
 - b. La salvaguardia ed il mantenimento dei livelli occupazionali presso la sede della società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. in Regione Lombardia alla data di inizio progetto, pari a 125 dipendenti, oltre ad un incremento di 15 unità entro il termine del progetto.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento si caratterizza per:
 - **Aspetti strutturali del progetto industriale**

Il progetto "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

 - Progettazione dei VPHG: definizione delle specifiche tecniche, selezione dei materiali fotosensibili, definizione del design ottico, sviluppo del tool di progettazione SW.
 - Realizzazione dei VPHG.
 - Test e Qualifica dei VPHG: caratterizzazione ottica, test e qualifica, analisi dei dati e verifica delle prestazioni.
 - Definizione del design ottico del GRISM: definizione delle specifiche del sistema GRISM e del design ottico dello stesso.
 - Definizione del design e sviluppo dell'Housing: prototipazione mediante stampa additiva e verifica funzionale.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

- Integrazione e test del GRISM: caratterizzazione ottica, analisi dei dati e verifica delle prestazioni.

- **Aspetti occupazionali**

La situazione occupazionale nello stabilimento di Milano, alla data di inizio progetto, 1 gennaio 2016, era di 125 dipendenti.

È previsto l'incremento dell'organico di 15 dipendenti entro la fine del progetto.

In data 02/09/15 vi è stata la sottoscrizione di un accordo sindacale in cui si faceva ricorso ad un periodo di Cassa Integrazione Ordinaria per un periodo di 11 settimane a decorrenza dal 07/09/15 per 37 lavoratori della sede di Milano. La CIGO è stata poi riproposta per un ulteriore periodo di 13 settimane a partire dal 29/02/16 per 31 lavoratori della sede di Milano.

Nell'accordo sindacale sopra richiamato le parti concordavano una serie di interventi di sostegno al reddito quali:

- a. Per il periodo di CIGO l'azienda non terrà conto delle ore individuali di sospensione ai fini della maturazione degli istituti contrattuali e di legge che matureranno pertanto per intero;
 - b. Per i lavoratori che saranno interessati con sospensione a zero ore per almeno tre settimane consecutive l'azienda prevede una integrazione economica;
 - c. Percorsi formativi per la ricollocazione interna o esterna all'azienda.
2. Il progetto "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" si propone di:
- Realizzare un prodotto assolutamente innovativo nel campo delle piattaforme satellitari per il monitoraggio da remoto. I VPHG polimerici rappresentano infatti la sintesi delle migliori performance offerte dalle soluzioni convenzionali, arricchita di ulteriori vantaggi, come la semplificazione del processo realizzativo con eliminazione della fase di post processing termico o chimico, la riduzione dei costi e dei tempi di produzione, la compatibilità ambientale con le nuove normative Europee.
 - Fornire gli strumenti necessari a realizzare una nuova classe di VPHG, capace di competere con le soluzioni tradizionali attualmente in commercio e di colmare in questo modo il gap fra conoscenza scientifica e prodotto, motivato dall'assenza di un numero di competitor adeguato ad alimentare un processo di rinnovamento dei materiali e dei processi.

ARTICOLO - 5 MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI

1. Ai fini del monitoraggio la società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. presenta per ciascuna delle fasi di rendicontazione i risultati e gli impatti attesi come definito nella tabella A, allegata e parte integrante del contratto con uno specifico esame sui seguenti parametri:
 - I. Dimensioni del benessere e delle competitività;
 - II. Investimenti fissi:
 - Risorse umane dedicate alla ricerca;
 - Ampliamento del mercato di riferimento potenziale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adotteranno gli atti e porranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi ed impegni assunti.
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
3. I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

1. COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. in attuazione del proprio progetto industriale monitora e valuta l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.
2. COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. predisponde semestralmente una relazione analitico descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale regionale Sviluppo Economico, all'attenzione del Responsabile dell'ApC, concernente:
 - a. Lo stato di avanzamento industriale strutturale, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento delle attività realizzate, corredato dalla relativa rendicontazione oltre che della scheda di controllo e monitoraggio di cui all'art. 5;
 - b. La valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.
3. Sulla base delle relazioni periodiche presentate dai soggetti attuatori, il Responsabile degli ApC può proporre al nucleo di Valutazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'accordo.
4. COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. svolge i seguenti compiti:
 - a. Assicurare la completa realizzazione dell'intervento approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;
 - b. Collaborare con il Responsabile degli ApC anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dall'accordo.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Relativamente agli impegni degli enti pubblici sottoscrittori, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo per la Competitività, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 241/90, gli enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a. Collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - b. Promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
 - c. Avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.
2. Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

- A sottoscrivere il presente Accordo entro 45 giorni solari dalla data di approvazione della delibera di giunta previo invio degli allegati individuati come parte integrante del presente accordo;
- A concedere un cofinanziamento al progetto di ricerca denominato "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" pari a euro 1.680.000,00 come meglio dettagliato nel piano finanziario allegato al presente accordo;
- A prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall'accordo;
- Ad attivare ogni iniziativa utile per l'esecuzione degli interventi occupazionali previsti nel presente accordo.

Relativamente agli impegni dei soggetti attuatori privati sottoscrittori, questi ultimi assumono gli specifici impegni di seguito indicati.

COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. SI IMPEGNA (PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):

- Al rispetto di tutte le condizioni previste nell'Avviso - approvato con il decreto 9875/2014 e s.m.i - e degli impegni formalizzati nel presente Accordo in particolare al mantenimento degli obblighi occupazionali (richiamati al punto b delle Premesse) per almeno 5 anni, anche qualora si realizzasse una modifica dell'assetto societario;
- A presentare l'aggiornamento del piano finanziario sulla base del contributo concesso pari ad euro 1.680.000,00;
- Ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e ammessa a beneficio;
- A fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso di cui al decreto 9875/2014 e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- Ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso e richiamati dall'Accordo;
- Ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- A conservare per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

La società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. si impegna altresì a comunicare tramite posta certificata a Regione Lombardia nella persona del Responsabile del procedimento la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto denominato "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 9 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Sono previste a carico della società COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. garanzie fideiussorie nel caso in cui la stessa richiede l'anticipazione di una prima tranche del contributo.
2. Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito per un importo pari all'anticipazione richiesta, deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'ApC e avvio del progetto.
3. La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di Giunta n. 1770/2011 - dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30 (trenta).

ARTICOLO 10 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

1. COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. deve dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività di Programma di R&S entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi.
2. Entro e non oltre il termine dei 24 (ventiquattro) mesi di cui al comma precedente, COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO S.p.A. può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso.
3. La competenza a concedere la proroga per la realizzazione dell'intervento in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa proponente beneficiaria - non superiore complessivamente a mesi 6 - in base e con la modalità disciplinata nel punto 2 della scheda ricerca e innovazione allegato all'avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/2014, spetta al responsabile del procedimento previa informativa al nucleo di valutazione.
4. La competenza ad approvare modifiche dell'Accordo, per concorde volontà delle parti, spetta al Responsabile degli ApC - previa valutazione del responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione - che la esercita verificandone la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ApC comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La modifica dell'Accordo stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti sottoscrittrici coinvolte.
5. Fuori dal caso di cui al punto 4, non sono accolte proposte modificative del progetto "IRIDE (INNOVATIVE HOLOGRAPHIC GRATING BASED DISPERSIVE ELEMENTS)" oggetto del presente Accordo.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell'Accordo, ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria e i soggetti del partenariato (ove presente).
2. Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto/ intervento, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 "Obblighi delle parti" dell'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
3. I controlli - a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:
 - Verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotte in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - Verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
 - Verifica degli obblighi di cui all'art. 5 e 8 del presente Accordo per la Competitività.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile all'impresa beneficiaria costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa, come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DALL'ACCORDO

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo per la Competitività:
 - a) La mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni concesse e condivise in sede di Nucleo di valutazione;
 - b) La mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 comma 1 del presente Accordo, accertata anche in sede di verifica e monitoraggio attraverso la compilazione della tabella di cui all'art. 5.
2. Spetta al Responsabile degli Accordi per la Competitività accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente accordo.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

1. L'intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del procedimento.

La decadenza è totale qualora:

 - Non sia realizzato il progetto industriale;
 - Nei casi di cui art. 13 comma 1 a) e b);
 - Mancato rispetto del 70% degli impegni occupazionali assunti con la sottoscrizione del contratto e richiamati al punto b delle Premesse.

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui agli artt. 3 comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.
2. La *decadenza* interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa al Responsabile del procedimento.
3. A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'art. 9.
4. In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel d.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

ARTICOLO 15 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne comunicazione per posta certificata al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'Accordo e tramite questi a tutte le altre parti coinvolte interessate.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
2. L'attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Responsabile degli Accordi per la Competitività anche seguito di ispezioni e controlli.

ARTICOLO 17 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I Soggetti Beneficiari si impegnano a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.
2. I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci dai beneficiari per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l'intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

ARTICOLO 18 - SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della l.r. n. 11/2014, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con delibera di Giunta.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione

dell'Accordo stesso.

3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.
4. La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.
5. La validità dell'Accordo è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi (Rif: art. 10).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:

1. Verbali comitato Accordo per la competitività;
2. Progetto di ricerca;
3. Dgr approvazione Accordo per la Competitività;
4. Cronoprogramma e piano finanziario;
5. Stralcio di piano industriale o di verbale aziendale comprovante la strategia aziendale
6. Visura catastale attestante le aree interessate dal progetto;
7. Dichiarazione di sintesi (aiuti illegali, imprese in difficoltà);
8. Tabella con gli attuali livelli occupazionali;
9. Tabella "A" di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____.

Il presente Accordo per la Competitività è sottoscritto in Esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)

SOCIETÀ PROPONENTE BENEFICIARIA

.....

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

D.d.s. 16 maggio 2016 - n. 4277

Procedure operative per l'attuazione delle misure a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni

IL IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ, AGRITURISMO E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI

Visti:

- il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- l'art 25 del suddetto regolamento 702/2014 che disciplina gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- gli orientamenti della U.E. stessa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-20120 (2014/C204/01);
- il d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera j), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 8 che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate assistite da contributo pubblico;
- il d.m. 29 dicembre 2014 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera j), della legge 7 marzo 2003, n. 38» contenente, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 102/2004 alla luce delle disposizioni sopravvenute in materia di aiuti di Stato;
- il decreto del Direttore Generale della «Direzione Generale dello Sviluppo Rurale» del Mi.P.A.A.F. n. 15757 del 24 luglio 2015, art. 2 «Aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali»;
- d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l. 7 aprile 2014» e la l.r. 12 ottobre 2015 n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della l. 7 aprile 2014)»;
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e s. m. e i.;

Valutata la necessità di procedere alla revisione delle procedure operative per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno di imprese agricole ed Enti interessati dai danni da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali, approvato con d.d.s. n. 11442 del 5 dicembre 2013 della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e gestione Eventi Straordinari» al fine di adeguarne i contenuti al mutato assetto istituzionale;

Ritenuto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l'allegato A avente ad oggetto «Procedure operative per l'attuazione delle misure a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avver-

sità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla DGR 4999 del 30 marzo 2016 e dalla d.g.r. n. 5112 del 29 aprile 2016;

Visto l'art. 17 della l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Procedure operative per l'attuazione delle misure a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni»;

2. di disporre che il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente decreto d.d.s. n. 11442 del 5 dicembre 2013;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Chiara Bossi

— • —

**PROCEDURE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE
ED ENTI INTERESSATI DAI DANNI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
ED EVENTI ECCEZIONALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Indice**1. OGGETTO E LIMITI DI APPLICAZIONE****2. DISPOSIZIONI GENERALI****3. BENEFICIARI E PROVVIDENZE**

3.1 *Colture, strutture, dotazioni e scorte di proprietà privata (D.lgs. n. 102/2004 art. 5, commi 2 e 3)*

3.2 *Infrastrutture e strutture pertinenziali, pubbliche o private in gestione pubblica (D.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 6)*

3.3 *Integrazione salariale ex art. 1, comma 1079 L. 296/2007*

4. PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE PROVVIDENZE (PUBBLICI E PRIVATI)

4.1 *Segnalazione danni a seguito dell'evento calamitoso*

4.2 *Declaratoria di calamità e attivazione delle provvidenze*

4.3 *Presentazione delle domande a seguito di riconoscimento di calamità da parte del Mi.P.A.A.F.*

4.4 *Ricorsi*

5. PROCEDURE SPECIFICHE PER AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE EX ART 5 COMMI 2 E 3 D.LGS. 102/2004 (C.D. PRIVATI)

5.1 *Presentazione della domanda*

5.2 *Istruttoria delle domande*

5.3 *Contributi in conto capitale, D.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 3. danni alle strutture aziendali*

5.4 *Varianti in corso d'opera*

5.5 *Rendicontazione dei lavori/opere realizzati e delle dotazioni acquistate*

5.6 *Verifiche di fine lavori*

5.7 *Obblighi e sanzioni*

5.8 *Controlli*

6. PROCEDURE SPECIFICHE PER LE PROVVIDENZE APPLICABILI AGLI ENTI EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 102/2004

6.1 *Tipologie di intervento e beneficiari*

6.2 *Lavori urgenti*

6.3 *Istanza di contributo e relativa documentazione*

6.3.1 *Spese generali*

6.4 *Istruttoria dei progetti esecutivi*

6.5 *Termine di ultimazione dei lavori e proroghe*

6.6 *Affidamento e gestione dei lavori*

6.7 *Contabilità dei lavori realizzati*

6.8 *Anticipazioni e saldo*

6.9 *Controlli e misure sanzionatorie*

7. SINTESI DELLE TEMPISTICHE DEFINITE DAL MANUALE

1. OGGETTO E LIMITI DI APPLICAZIONE

Il presente documento disciplina le procedure degli interventi "ex post" in materia di gestione del rischio in agricoltura, compensativi dei danni, in caso di avversità atmosferiche eccezionali assimilabili alle calamità naturali:

- a carico delle colture, delle strutture, dotazioni e scorte;
- relativi a infrastrutture connesse all'attività agricola.

Sono esclusi, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. 102/2004, gli interventi compensativi dei danni causati da eventi calamitosi per quelle colture, scorte e strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

L'importo complessivo degli aiuti concessi, nelle varie forme, non potrà comunque superare l'entità del danno accertato a carico dell'azienda danneggiata.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 1079 (legge finanziaria 2007 per il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali);
- D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" modificato con d.lgs. 18 aprile 2008 n. 82;
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
- L. 23 luglio 1991 n. 223, art. 21 "Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura"
- L.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e s. m. e i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- L.r. 8 luglio 2015 n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l. 7 aprile 2014"
- L.r. 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della l. 7 aprile 2014"
- D.m. 30151 del 29 dicembre 2014 "Decreto sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale";
- D.m. 15757 del 24 luglio 2015 "Decreto sulle disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 (sostituisce il d.m. n. 10796 del 26 maggio 2015)", recante esplicazioni in merito ai pagamenti previsti dal d.lgs. 102/2004;
- Circolare Mi.P.A.A.F 15 luglio 2004 n. 102.204 "Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa."
- Decreto del Direttore Generale della "Direzione Generale dello Sviluppo Rurale" del Mi.P.A.A.F. n. 15757 del 24 luglio 2015, art. 2 "Aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali";
- Piano Assicurativo agricolo annuale di cui all'art. 4 del d.lgs. 102/2004 in vigore al momento dell'evento;

L'applicazione delle provvidenze presuppone che il danno sia stato determinato da eventi calamitosi e/o avversità atmosferiche riconosciuti, con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla G.U.

Sono definiti soggetti attuatori:

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito Mi.P.A.A.F.);
- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (di seguito D.G.Agricoltura.);
- Uffici Territoriali Regionali di Regione Lombardia (U.T.R.) e Provincia di Sondrio, di seguito indicati come "Ufficio Competente".

Gli Uffici Territoriali Regionali, individuati ai sensi della d.g.r. 4774 del 28 gennaio 2016, sono:

1. U.T.R. Città Metropolitana di Milano (Province di Milano e Lodi);
2. U.T.R. Brianza (Province di Lecco e Monza);
3. U.T.R. Bergamo (Provincia di Bergamo);
4. U.T.R. Brescia (Provincia di Brescia);
5. U.T.R. Insubria (Province di Varese e Como);
6. U.T.R. Pavia (provincia di Pavia);
7. U.T.R. Val Padana (Province di Cremona e Mantova).

3. BENEFICIARI E PROVVIDENZE

Le tipologie d'intervento e i relativi beneficiari sono i seguenti:

3.1 Colture, strutture, dotazioni e scorte di proprietà privata (D.lgs. n. 102/2004 art. 5, commi 2 e 3)

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole (S.I.A.R.L./S.I.S.C.O.) e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 102/2004, che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile (P.L.V.).

Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti oppure, in alternativa, rispetto alla produzione media annua del quinquennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

Si prevede l'adozione di schede tecniche suddivise per tipo di danno, che individuino, per lo stesso, costi standard. Tali schede sono finalizzate ad una determinazione il più possibile oggettiva e omogenea dell'importo del danno subito.

Sono escluse, dal calcolo della produzione lorda vendibile, le produzioni zootecniche.

L'importo complessivo degli aiuti, a ciascuna impresa agricola, dev'essere calcolato secondo i criteri stabiliti dal d.m. 15757 del 24 luglio 2015, art. 2. e non potrà comunque superare l'entità del danno accertato a carico dell'azienda danneggiata.

Le aziende richiedenti e le tipologie di aiuto concedibili devono rientrare tra quelle espressamente riconosciute dal Mi.P.A.A.F. con proprio atto.

Provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 102/2004:

- lettera a):* Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 2013
- lettera b):* Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d'esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
- 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1/ dicembre 2013; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.
 - 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.
- lettera c):* Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall'articolo 7 del d.lgs. 102/2004.
- lettera d):* Agevolazioni previdenziali definite dall'articolo 8 del d.lgs. 102/2004.

Provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 102/2004:

Per i danni alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 80% dei costi effettivi per il ripristino, elevabili a 90% nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2013.

Per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) e dell'art. 5 comma 3, si applica quanto disposto dall'art. 2, comma 7 del decreto del Direttore Generale della "Direzione Generale dello Sviluppo Rurale" del Mi.P.A.A.F. n. 15757 del 24 luglio 2015.

Nello specifico: "..... gli aiuti sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa".

3.2 Infrastrutture e strutture pertinenziali, pubbliche o private in gestione pubblica (D.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 6).

Compatibilmente con le esigenze prioritarie delle aziende agricole, possono essere riconosciute, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 102/2004, provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria, strade interpoderali, valloni interaziendali.

3.3 Integrazione salariale ex art. 1, comma 1079 l. 296/2007.

Impiegati e operai agricoli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti da imprese agricole site in Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi del d.lgs. 102/04 e compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, beneficiano del trattamento di integrazione salariale, previo riconoscimento, con deliberazione regionale di delimitazione delle aree colpite.

4. PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE PROVVIDENZE (PUBBLICI E PRIVATI).**4.1 Segnalazione danni a seguito dell'evento calamitoso.**

I soggetti interessati segnalano all'Ufficio Competente, **entro 20 giorni** dal verificarsi dell'evento calamitoso, i danni subiti.

Le segnalazioni possono pervenire all'Ufficio Competente anche in forma collettiva tramite enti e associazioni di categoria.

Segnalazioni successive a tale scadenza non saranno prese in considerazione.

La segnalazione deve essere presentata in forma scritta, anche per via telematica o PEC e deve contenere:

- a. data e descrizione dell'evento;
- b. illustrazione del danno subito (bene danneggiato o sue parti, riferimenti catastali, documentazione fotografica);
- c. stima del valore complessivo del danno.

La segnalazione di cui ai precedenti capoversi costituisce presupposto essenziale per l'accesso ai benefici di legge e deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura e scaricabile dal sito www.agricoltura.regione.lombardia.it alla sezione "Calamità naturali e sistemi assicurativi".

L'Ufficio Competente provvede alla delimitazione dell'area danneggiata ai fini del riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e alla complessiva valutazione del danno causato dall'evento. Per la delimitazione dell'area danneggiata si procede per tipologia di evento anche per territori non contigui.

Nel caso di danni alle strutture agricole (aziende).

All'interno di un'area delimitata è possibile che l'evento si manifesti con diversa intensità; in tal caso si potranno riscontrare percentuali di danno decrescenti, dall'area maggiormente colpita dall'evento al perimetro della zona delimitata. Questa precisazione assume particolare rilevanza in sede di calcolo della percentuale del danno a livello della singola azienda. Pertanto all'interno dell'area delimitata è possibile che le aziende abbiano percentuali diverse di danno in relazione all'ubicazione dei terreni/strutture interessati dalla calamità.

Riscontrato per l'area delimitata un danno superiore al 30% della PLV, escluso quella zootecnica, si procede alla richiesta di declaratoria di calamità e di attivazione delle provvidenze previste dalla normativa.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

Per la determinazione della P.L.V. si fa riferimento alla banca dati presente nel Sistema Informativo S.I.S.C.O. con obbligo di utilizzo dei prezzi indicati dal d.m. per la definizione dei valori assicurabili (il d.m. stabilisce i prezzi massimi applicabili ai sensi del d.lgs. 102/2004). Il decreto ministeriale è pubblicato annualmente sul sito web del Mi.P.A.A.F. www.politicheagricole.it, alla sezione "normativa".

Nel caso il d.m. prezzi, di cui al precedente capoverso, riporti più valori per una medesima coltura, si applica la media matematica dei valori ivi indicati escludendo quelli riferiti a specie vegetali chiaramente non tipiche del territorio oggetto di delimitazione.

Per il calcolo delle perdite si rinvia al precedente punto 3.1.

Nel caso di danni alle infrastrutture/strutture (enti).

Per le infrastrutture, le segnalazioni vengono presentate dagli enti di cui al successivo punto 6.1, seguendo la procedura descritta al presente punto 4.1 senza tenere conto del superamento del 30% della PLV per le aree delimitate.

4.2 Dichiaratoria di calamità e attivazione delle provvidenze.

Entro 40 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso, prorogabili fino a 70 giorni dalla D.G. Agricoltura in caso di motivate esigenze di servizio, l'Ufficio Competente trasmette alla D.G. Agricoltura, tramite PEC (qualora tecnicamente possibile), la documentazione necessaria, di cui ai seguenti punti da b) a j), per dare avvio alla procedura finalizzata a richiedere al Mi.P.A.A.F. i benefici di legge previsti dal d.lgs. 102/2004.

La Giunta regionale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso, approva con propria deliberazione la proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'evento e relativa richiesta di contributi. Il suddetto termine può essere prorogato di 30 giorni (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. 102/2004) in presenza di eccezionali difficoltà accertate e dichiarate dalla stessa Giunta regionale.

La D.G. Agricoltura provvede quindi a trasmettere al Mi.P.A.A.F. per il riconoscimento ufficiale dell'evento:

- a) DGR di delimitazione del territorio interessati;
- b) Relazione tecnica;
- c) Modelli S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- d) Estratto catastale con l'individuazione del territorio interessato;
- e) Planimetrie di dettaglio che individuino le infrastrutture interessate dal danno (nel solo caso di applicazione dell'art. 5 comma 6);
- f) dichiarazioni del gestore responsabile del ripristino della infrastruttura danneggiata in merito al nesso di causalità tra il danno denunciato e l'evento calamitoso;
- g) dati meteo (e, qualora pertinenti, serie storiche di almeno un quinquennio) a supporto gravità ed eccezionalità dell'evento, provenienti da fonti ufficialmente riconosciute;
- h) documentazione fotografica;
- i) eventuali articoli di stampa, ordinanze delle autorità locali competenti;
- j) per le strade interpoderali indicazione del regime giuridico (proprietà privata e/o gestione pubblica).

Il Mi.P.A.A.F. espletate le istruttorie, dichiara, con proprio decreto, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento e individua i territori (ambiti comunali) danneggiati e le provvidenze applicabili. Il D.M. viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4.3 Presentazione delle domande a seguito di riconoscimento di calamità da parte del Mi.P.A.A.F.

Gli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G. U. del D.M. di cui al punto precedente, presentano domanda di concessione dei benefici all'Ufficio competente con indicazione delle provvidenze richieste, nell'ambito di quelle indicate dal decreto ministeriale.

La domanda deve essere inviata al protocollo dell'Ufficio Competente, anche tramite PEC utilizzando il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura e scaricabile dal sito www.agricoltura.regione.lombardia.it alla sezione "Calamità naturali e sistemi assicurativi".

Entro 20 giorni dalla data di inizio del procedimento di istruttoria di ammissibilità, l'Ufficio Competente può richiedere integrazioni. Fatta salva l'applicazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990, al termine dell'istruttoria il medesimo Ufficio comunica al richiedente l'esito istruttorio motivato.

4.4 Ricorsi.

Avverso le comunicazioni definitive di esiti delle istruttorie, gli interessati possono esprimere alternativamente:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente da esperire entro 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- c) azione avanti al giudice ordinario.

5. PROCEDURE SPECIFICHE PER AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE EX ART. 5 COMMI 2 E 3 D.LGS. 102/2004 (C.D. PRIVATI).

5.1 Presentazione della domanda.

In relazione alle provvidenze di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.3, la domanda di contributo deve essere presentata, utilizzando il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura e scaricabile dal sito www.agricoltura.regione.lombardia.it alla sezione "Calamità naturali e sistemi assicurativi".

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione:

per i danni alle produzioni ex d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 2, lett. a), b):

- dichiarazione dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale;
- certificati degli Istituti di credito relativi alle rate dei prestiti in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso (solo se si richiede anche la let. b);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese, per le cooperative;

per i danni alle strutture aziendali ex d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 3:

oltre ai documenti elencati al paragrafo precedente:

- relazione tecnico - economica;
- elaborati progettuali - comprendenti estratto catastale e estratto del PGT, piante, sezioni, dello stato di fatto e di progetto in scala adeguata, computo metrico estimativo e/o elenco prezzi unitari redatti sul prezzario C.C.I.A.A. della Provincia di riferimento - debitamente timbrati e firmati da un professionista abilitato. I prezzi degli interventi realizzati in economia diretta, ammissibili per i soli lavori agro-forestali e per un importo non superiore a € 40.000,00 lordi derivanti dall'applicazione del prezzario dei "lavori forestali" vigente, dovranno essere identificati e quantificati analiticamente nel computo metrico. Detti interventi verranno decurtati del 15%. Per il ripristino dei muretti di sostegno si fa riferimento ai parametri stabiliti dalla Provincia di Sondrio relativamente all'applicazione dei prezzi massimi ammissibili;
- assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, qualora diversi dal richiedente, a eseguire i lavori e le opere di progetto;
- stima dei danni alle scorte e alle dotazioni, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato;
- preventivi di spesa di ditte specializzate per acquisti e prestazioni finalizzate alla ricostituzione delle scorte e delle dotazioni, danneggiate;
- eventuale perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale **per danni superiori ad € 30.000,00**. Tale documento può essere richiesto discrezionalmente dall'Ufficio Competente a supporto dell'istruttoria;
- eventuale titolo abilitativo e D.U.R.C.

Il valore del danno è determinato in base ai costi di ripristino. In presenza di "Scheda tecniche dei costi" adottate da Regione Lombardia, riferita a specifica tipologia di danno, il valore dello stesso sarà determinato utilizzando i valori indicati in detta scheda.

Qualora la realizzazione dei lavori/opere sia urgente e indifferibile (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) e pertanto risultino già iniziati (o ultimati) precedentemente alla data di presentazione della domanda, l'ammissione a finanziamento è subordinata alla dimostrazione, da parte del richiedente-danneggiato dell'effettiva indifferibilità degli stessi (fotografie antecedenti l'inizio dei lavori, dichiarazioni, comunicazione inizio lavori o S.C.I.A. ecc.). La liquidazione è disposta sulla base della presentazione di regolari fatture inerenti l'acquisto la fornitura la posa di nuovi materiali, bolle, documenti di trasporto, lavori eseguiti, ecc.

5.2 Istruttoria delle domande.

L'istruttoria delle domande, presentate in conformità al precedente punto 4.3, è effettuata dall'Ufficio Competente, e deve essere conclusa entro 120 giorni, salvo sospensioni o proroghe motivate. Per le integrazioni documentali e il preavviso di rigetto trova applicazione il medesimo punto 4.3.

L'Ufficio Competente approva con proprio atto nei limiti suddetti, l'elenco dei beneficiari redatto secondo le seguenti indicazioni:

- a) *contributo massimo* fino al 90% dei danni accertati nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013;
- b) *contributo massimo* fino all'80% dei danni accertati per le altre zone.

L'Ufficio Competente provvede a redigere l'elenco beneficiari sulla base decrescente della percentuale di danno subito. Tale elenco costituisce la priorità ai fini di una graduatoria e sarà finanziato fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie comunicate dalla D.G. Agricoltura.

La percentuale minima di risarcimento che sarà finanziata è del 40% dell'importo del danno, nel rispetto proporzionale dei precedenti punti a) e b), e sarà applicata nella stessa misura per tutti i beneficiari fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, in applicazione delle priorità stabilite dalla graduatoria di cui sopra. Le eventuali economie saranno ridistribuite per finanziare gli esclusi.

L'elenco dei beneficiari ammessi e i relativi importi, suddivisi per provvidenza, sono quindi trasmessi dagli Uffici Competenti alla D.G. Agricoltura che acquisisce l'elenco degli interventi da finanziare da parte del medesimo Ufficio.

Le relative liquidazioni a ciascun beneficiario saranno effettuate:

- nel caso di danni alle colture successivamente al ricevimento dell'elenco dei beneficiari;

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

- nel caso di danno alle strutture a ultimazione dei lavori e ricevimento del verbale redatto dal funzionario incaricato dell'Ufficio Competente;

Nel caso specifico della Provincia di Sondrio, sarà la stessa a provvedere direttamente alla liquidazione delle provvidenze ad avvenuto trasferimento delle risorse necessarie da parte della D.G. Agricoltura.

I nominativi dei beneficiari sono soggetti al regime di pubblicità previsto dall'art. 10 del d.lgs. 102/2004 e in applicazione del d.lgs. 33/2013.

5.3 Contributi in conto capitale, d.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 3 danni alle strutture aziendali.

L'Ufficio Competente comunica al beneficiario la concessione del contributo in conto capitale e il termine di ultimazione lavori.

I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione del contributo. In presenza di fondate e valide motivazioni l'Ufficio Competente può concedere una sola proroga non superiore 6 mesi.

Fatte salve le fattispecie di lavori indifferibili e urgenti ammessi a finanziamento, tutte le spese effettuate dal richiedente, prima di ricevere la comunicazione di concessione di contributo, restano a suo carico.

5.4 Varianti in corso d'opera.

I beneficiari, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche agli interventi finanziati richiedono la variante all'Ufficio Competente. Le varianti non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione.

Trascorsi 20 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, la stessa s'intende accolta fermo restando il contributo concesso.

Con mera comunicazione, sono altresì, consentite varianti compensative, ossia solo nell'ambito della stessa tipologia di interventi (opere con opere e dotazioni con dotazioni) nel limite del 10% e con invarianza di spesa.

5.5 Rendicontazione dei lavori/opere realizzati e delle dotazioni acquistate.

Per la liquidazione dei lavori/opere ultimati e/o per l'acquisto di attrezzature e scorte, i beneficiari devono presentare all'Ufficio Competente la comunicazione di avere ultimato gli interventi e chiedere l'accertamento finale, utilizzando il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura, scaricabile dal sito www.agricoltura.regione.lombardia.it alla sezione "Calamità naturali e sistemi assicurativi".

Alla comunicazione di ultimazione dei lavori, debitamente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione:

- contabilità delle opere/lavori eseguiti (con sviluppo delle misure), a firma di un tecnico abilitato e con raffronto delle eventuali variazioni introdotte rispetto al progetto originario. Devono altresì essere evidenziate le opere/lavori soggetti a mera comunicazione di cui al precedente capoverso (10%);
- elaborati grafici esecutivi se diversi da quelli di progetto;
- fatture dei lavori, dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici e tracciabilità dei pagamenti (ammessi solo bonifici e RI.BA.);
- certificato di regolare esecuzione delle opere;
- eventuali permessi/autorizzazioni.

Per i lavori di carattere agro-forestale effettuati in economia (max € 40.000,00) la liquidazione del contributo è autorizzata anche in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture di materiale.

Le spese generali (spese tecniche e relativa I.V.A.) devono essere separatamente indicate sia in sede di domanda di ammissione a contributo, sia in sede di contabilità finale. Le spese tecniche sono ammissibili fino alla concorrenza del 10% dell'importo di lavori e liquidabili previa fattura.

Eventuali cambi di beneficiario dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Competente.

5.6 Verifiche di fine lavori.

L'Ufficio Competente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente punto 5.5, effettua il sopralluogo verificando l'esatta esecuzione dei lavori realizzati. L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale secondo il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura, da redigersi successivamente.

5.7 Obblighi e sanzioni.

La destinazione agricola degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per almeno 10 anni per le strutture aziendali (fabbricati, annessi rustici, serre, ecc.), per almeno 5 anni per le dotazioni aziendali, decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, ivi incluso l'obbligo di destinazione di cui al capoverso precedente, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo eventualmente già liquidato.

In caso di recupero di somme indebitamente percepite, è prevista la quantificazione degli interessi, calcolati in base al tasso d'interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo, e delle relative spese.

I beneficiari devono garantire l'accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale nonché alle opere realizzate.

5.8 Controlli.

In merito alle provvidenze destinate alle aziende agricole l'Ufficio Competente effettua i controlli su:

- 100% delle domande di finanziamento (accertamento tecnico-amministrativo);
- 100% dei lavori ed interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori);
- 100% degli acquisti e/o riparazioni di dotazioni agricole (macchine e attrezzature ecc.) scorte (accertamento di avvenuto acquisto);
- verifica di almeno il 5% sulle autocertificazioni presentate la dove sussistono le condizioni oggettive che consentano tale verifica.

La D.G. Agricoltura si riserva, nell'ambito delle proprie attività di controllo, secondo criteri a campione, verifiche ispettive in collaborazione con l'Ufficio Competente, anche in considerazione di quanto previsto al primo comma del precedente punto 5.7.

6. PROCEDURE SPECIFICHE PER LE PROVVIDENZE APPLICABILI AGLI ENTI EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 102/2004.

6.1 Tipologie di intervento e beneficiari.

Vengono considerati i danni alle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio anche di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria, strade interpoderali, valloni interaziendali, con onere della spesa a totale carico del Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.).

I contributi per il ripristino delle strutture di cui al capoverso precedente non costituiscono aiuti di Stato, come riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C (2005)1322 fin, del 7 giugno 2005.

I soggetti che possono beneficiare degli interventi sono: i Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti che rivestono carattere di interesse pubblico.

6.2 Lavori urgenti

In circostanze in cui si ravvisa la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio, a infrastrutture/strutture al servizio dell'agricoltura, tali da incidere sulla pubblica incolumità, è ammessa la procedura di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

La necessità presupposta all'attivazione della predetta procedura deve risultare da un verbale redatto dal responsabile del procedimento e dal tecnico della amministrazione competente e deve riportare:

- i motivi dello stato di urgenza;
- le cause che lo hanno provocato;
- i lavori necessari per rimuoverlo;
- l'immediata esecuzione;
- la quantificazione economica.

Copia del verbale viene trasmesso all'Ufficio Competente e alla D.G. Agricoltura.

La sussistenza del verbale non costituisce impegno alla effettiva erogazione del contributo che resta subordinato: a) al riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento da parte del Mi.P.A.A.F.; b) alle disponibilità finanziarie da esso trasferite; c) alle priorità di assegnazione delle risorse economiche stabilite dalla norma.

La D.G. Agricoltura provvede alla valutazione relativa alla copertura della spesa dei lavori, ancorché già eseguiti, nei limiti degli stanziamenti disponibili e nel limite massimo previsto dalla normativa.

6.3 Istanza di contributo e relativa documentazione.

A seguito di quanto espresso al precedente punto 6.1, il Mi.P.A.A.F., una volta approvata la proposta di declaratoria della Regione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un apposito decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento nel quale sono indicati i Comuni nei cui territori sono ubicate le opere infrastrutturali danneggiate.

Gli interessati, entro il termine perentorio di 45 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al punto precedente, presentano domanda di concessione dei benefici agli Uffici Competenti per territorio e per conoscenza alla D.G. Agricoltura.

All'istanza, che può essere presentata anche tramite PEC, utilizzando il modello predisposto dalla D.G. Agricoltura scaricabile dal sito www.agricoltura.regione.lombardia.it alla sezione "Calamità naturali e sistemi assicurativi", deve essere allegata la seguente documentazione:

- stima dei lavori redatta sulla base del modello fornito dalla regione;
- relazione descrittiva dei danni e delle opere previste;
- fotografie;
- estratti mappa e azzonamento P.G.T.

Gli Uffici Competenti istruiscono le istanze ricevute verificando in particolare la coerenza con i contenuti della segnalazione e con le verifiche in loco eseguite in relazione a quanto previsto al § 4.2.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

La D.G. Agricoltura, in base alle risorse disponibili, comunica agli enti che hanno presentato istanze per conoscenza agli Uffici Competenti, l'ammissione a finanziamento con indicazione di:

- l'importo assegnato;
- la tipologia dei lavori ammessi;
- i tempi - non superiori a 90 gg dalla comunicazione - per la presentazione all'Ufficio Competente del progetto esecutivo;
- verbali di urgenza eventualmente redatti.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici come previsto dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 corredato dei documenti relativi al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 inerente le norme sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

I beneficiari devono presentare il progetto esecutivo, corredato dell'atto formale di approvazione del proprio organo deliberante e dalle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi in vigore, all'Ufficio Competente che si esprime in conformità al successivo punto 6.4.

6.3.1 Spese generali.

Per spese generali indicate nel progetto esecutivo si intendono:

- gli oneri relativi alla progettazione alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al d.lgs. 81/2008, alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle relative relazioni;
- gli oneri relativi ad ulteriori ed eventuali prestazioni professionali specialistiche.

Le spese generali non possono superare, IVA esclusa, il 10% dell'importo totale lavori indicato nel quadro economico ammesso. Tutte le spese generali dovranno essere giustificate.

6.4 Istruttoria dei progetti esecutivi.

L'Ufficio Competente acquisisce la documentazione presentata, e entro 90 giorni dalla data di ricevimento del progetto esecutivo, salvo gravi e comprovate motivazioni, conclude l'istruttoria di ammissibilità.

Entro 45 giorni dalla data di trasmissione del progetto, può richiedere eventuali integrazioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990, al termine dell'istruttoria il medesimo Ufficio comunica al richiedente l'esito motivato.

Gli Uffici Competenti, nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, verificano:

- la congruità con quanto indicato nella scheda di segnalazione del danno, nella domanda, nella richiesta di predisposizione del progetto stesso;
- la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione;
- la rispondenza dei prezzi al prezzario provinciale (CCIAA), ovvero ai prezzari regionali (OO.PP e lavori forestali);

Gli Uffici Competenti trasmettono gli esiti delle istruttorie alla D.G. Agricoltura per il conseguente impegno di spesa.

L'atto di ammissione del progetto a contributo, redatto dall'Ufficio Competente, fa riferimento al progetto depositato e contiene le seguenti indicazioni:

- il quadro economico del progetto ammesso;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del concessionario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo in particolare anticipi e saldo;
- le indicazioni per l'eventuale utilizzo del ribasso d'asta e per l'attuazione di varianti in corso d'opera;
- termine per l'esecuzione dei lavori e per la relativa rendicontazione.

6.5 Termine di ultimazione dei lavori e proroghe.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla data dell'atto di ammissione a contributo redatto dall'Ufficio Competente (§ 6.4).

L'ufficio Competente può concedere, in casi particolari, proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

6.6 Affidamento e gestione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori gli Enti devono attenersi a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di lavori pubblici, e in particolare dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Eventuali varianti in corso d'opera possono essere autorizzate dall'Ufficio Competente solo nei casi e con le modalità previste e disciplinate dal d.lgs. 50/2016 art. 106. Le varianti non preventivamente richieste e autorizzate non saranno liquidate.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, la stessa s'intende accolta fermo restando il contributo concesso.

I ribassi costituiscono economie per il cui eventuale utilizzo, anche per la realizzazione di opere/lavori complementari di cui all'art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, l'Ufficio Competente deve inoltrare domanda documentata e motivata alla D.G. Agricoltura.

6.7 Contabilità dei lavori realizzati.

L'ente deve redigere la contabilità finale dei lavori, entro 60 giorni dalla data di ultimazione degli stessi.

Entro il termine di ulteriori 30 giorni lo stesso ente provvede alla trasmissione della contabilità finale (corredata della documentazione prevista dal d.lgs. 50/2016) e del C.R.E. all'Ufficio Competente per gli accertamenti di competenza, da eseguirsi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di fine lavori.

Per le modalità di redazione degli atti tecnico contabili si fa riferimento al codice appalti, d.lgs. 50/2016.

Ufficio Competente, previa verifica, attesta la regolarità degli atti e dell'esecuzione dell'opera/lavori, redige verbale di accertamento finale dei lavori e propone la liquidazione alla D.G. Agricoltura.

6.8 Anticipazioni e saldo.

Ad inizio lavori, l'Ente presenta all'Ufficio Competente il verbale di inizio lavori e la richiesta di anticipazione del contributo, in misura pari al 50% dell'importo di aggiudicazione, più le anticipazioni sostenute inizialmente in caso lavori soggetti a procedure di urgenza di cui al punto 6.2.

Non sono previsti stati di avanzamento; pertanto il saldo, comprensivo di eventuali addizioni, è liquidato ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), come previsto al precedente punto 6.7.

6.9 Controlli e misure sanzionatorie.

Qualora l'Ufficio Competente rilevi inadempienze sostanziali e non sanabili sull'utilizzo delle somme finanziate/erogate propone, con dettagliata e motivata relazione, alla D.G. Agricoltura, la revoca totale o parziale del contributo, nonché l'eventuale attivazione delle opportune azioni di recupero delle somme anticipate.

La D.G. Agricoltura si riserva, nell'ambito delle proprie attività di controllo, secondo criteri a campione, verifiche ispettive in collaborazione con l'Ufficio Competente.

7. SINTESI DELLE TEMPISTICHE DEFINITE DAL MANUALE.

Azione	Termine	Soggetto competente
Segnalazione dei danni All'Ufficio Competente	Entro 20 giorni dal termine dell'evento calamitoso	Tutti i soggetti (privati ed enti) che ritengono di avere subito danni
Trasmissione alla Regione (D.G. Agricoltura) degli esiti istruttori dei sopralluoghi e valutazione danni	Entro 40 giorni dal termine dell'evento calamitoso	Ufficio Competente
Delibera di Giunta regionale di proposta al Mi.P.A.A.F. di declaratoria di evento eccezionale	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso, elevabili a 90 in casi accertati dalla Giunta	R.L. D.G. Agricoltura
Decreto ministeriale di dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità dell'evento (pubblicato sulla G.U.R.I.)	Entro 30 giorni (da disp. del d.lgs. 102/2004) dal ricevimento della d.g.r. di proposta	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.)
Presentazione delle istanze di contributo, agli Uffici Competenti	Entro 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del d.m.	Tutti i soggetti (privati ed enti) che hanno subito i danni
Istruttoria delle istanze pervenute agli Uffici Competenti - privati	Entro 120 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle istanze*	Uffici Competenti
Istruttoria dei progetti esecutivi pervenuti agli Uffici Competenti - Enti	Entro 90 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle istanze*	Uffici Competenti
Esecuzione delle opere di ripristino delle infrastrutture/strutture danneggiate	Entro 12 mesi dalla data di comunicazione dei benefici	soggetti (privati ed enti) beneficiari
Accertamento di fine lavori	Entro 60 giorni dalla richiesta di accertamento da parte dei soggetti beneficiari*	Uffici Competenti

I tempi di erogazione dei contributi concedibili sono subordinati ai trasferimenti delle risorse economiche dal Mi. P.A.A.F. alla Regione.

*fatte salve eventuali interruzioni dei termini in applicazione dei disposti della legge 241/90 e s. m. e i.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.d.s. 24 maggio 2016 - n. 4624
L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; dgr 22 maggio 2015, n. 3632; dgr 29 aprile 2016, n. 5100 - Modifiche e integrazioni alle procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e riparto risorse anno 2016, impegno e parziale liquidazione a favore delle comunità montane

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- l'art. 34 «Funzioni conferite alle Province ed alle Comunità Montane»;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. 3632 che approva le «Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane» di cui all'art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

Viste le disposizioni attuative di cui sopra e in particolare:

- il paragrafo 12, che rimanda a un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione degli aspetti procedurali;
- il paragrafo 10, che stabilisce i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie fra le Comunità Montane:
 - a) una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
 - b) il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata - SAU;
 - c) il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
 - d) il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
 - e) il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità bovine - UB;
 - f) il 20% in proporzione al territorio classificato a svantaggio medio o elevato sulla base dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2007;

Visto il decreto n. 8079 del 5 ottobre 2015 con il quale sono state approvate le procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane previste dall'art. 24 della l.r. 31/2008;

Ravvisata l'opportunità, da parte del dirigente della struttura proponente a seguito di confronto con le comunità montane con incontri sul territorio nei mesi di novembre e dicembre 2015, di apportare alcune modifiche e integrazioni alle procedure amministrative approvate con il sopra citato decreto n. 8079/2015 al fine di meglio precisare alcuni aspetti in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da allegare alle stesse, ai procedimenti istruttori di ammissibilità a finanziamento e di accertamento finale degli interventi e di liquidazione dei contributi, nonché di chiarire il principio dell'effetto incentivante del contributo in riferimento al punto 2 della d.g.r. n. 3632/2015 sopra richiamata;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2016, n. 5100 di stanziamento per l'anno 2016 delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione delle misure previste dalla sopra citata d.g.r. n. 3632/2015;

Ritenuto pertanto di approvare:

- il testo modificato e integrato delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane previste, di cui all'Allegato A, composto di n. 24 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il riparto per l'anno 2016 a favore delle comunità montane delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione delle misure previste dall'art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 per complessivi euro 2.000.000,00, di cui all'allegato B, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2016 sui seguenti capitoli:

- di euro 1.000.000,00 sul Capitolo 16.01.203.5401 con la seguente descrizione «Funzioni trasferite in materia di sviluppo dell'agricoltura montana», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice Pd.C. 2.03.01.02;

- di euro 1.000.000,00 sul Capitolo 16.01.203.10606 con la seguente descrizione «Interventi a sostegno e potenziamento dell'agricoltura in aree montane», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice Pd.C. 2.03.01.02;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore delle comunità montane la somma complessiva di euro 2.000.000,00 come riportato nel ruolo n. 47439 costituito da n. 12 pagine e nel ruolo n. 47440 costituito da n. 12 pagine, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, e liquidare a favore dei beneficiari riportati nel ruolo n. 47516 costituito da n. 11 pagine e nel ruolo n. 47517 costituito da n. 11 pagine, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, per la somma complessiva di euro 1.926.607,20, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione in favore della comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, in attesa dell'acquisizione del documento di regolarità contributiva, al momento non disponibile;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 2 della legge 241/90;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive)
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della corte di cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti, con esclusione della comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, in attesa di acquisizione del DURC;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e dalla d.g.r. n. 5112 del 29 aprile 2016;

Visto l'art. 16 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il testo modificato e integrato delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane previste dall'art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 3, di cui all'Allegato A composto di n. 24 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015, il riparto per l'anno 2016 a favore delle Comunità Montane per complessivi euro 2.000.000,00 concernente i contributi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 per l'anno 2016, di cui all'allegato B composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assumere impegni per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2016	An- no 2017	Anno 2018
BENEFICIARI DIVERSI	47439	16.01.203.5401	1.000.000,00	0,00	0,00
BENEFICIARI DIVERSI	47440	16.01.203.10606	1.000.000,00	0,00	0,00

4. di liquidare:

Beneficia- rio/Ruolo	Codi- ce	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
BENEFICIARI DIVERSI	47516	16.01.203.5401	2016 / 0 / 0		963.303,60
BENEFICIARI DIVERSI	47517	16.01.203.10606	2016 / 0 / 0		963.303,60

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
47516	BENEFICIARI DIVERSI			
47517	BENEFICIARI DIVERSI			

5. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione in favore della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della d.g. agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>).

Il dirigente della struttura
Alberto Lugoboni

— • —

DGR N. 3632 DEL 21 MAGGIO 2015**"DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE (Art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31)"
PROCEDURE AMMINISTRATIVE****SOMMARIO**

SOMMARIO

1) PREMESSA**2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO****3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- 3.1) *Quando presentare la domanda*
- 3.2) *A chi presentare la domanda*
- 3.3) *Come presentare la domanda*
- 3.4) *Documentazione da allegare alla domanda*
 - 3.4.1) *Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000*
 - 3.4.2) *Domande incomplete e documentazione integrativa*
 - 3.4.3) *Errori sanabili*

4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 4.1) *Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*
- 4.2) *Richieste di riesame*
- 4.3) *Chiusura dell'istruttoria*

5) GRADUATORIA DELLE DOMANDE**6) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE****7) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI****8) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI**

- 8.1) *Proroghe*
- 8.2) *Varianti*
 - 8.2.1) *Definizione di varianti*
 - 8.2.2) *Quando richiedere la variante*
 - 8.2.3) *Presentazione della domanda di variante*
 - 8.2.4) *Istruttoria della domanda di variante*
- 8.3) *Cambio del beneficiario*

9) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

- 9.1) *Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati*
- 9.2) *Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici*
- 9.3) *Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori*
- 9.4) *Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

10) IMPEGNI DEI BENEFICIARI**11) MONITORAGGIO****12) REVOCA**

- 12.1) *Procedimento di revoca*

13) RINUNCIA**14) CAUSE DI FORZA MAGGIORE****15) CONTROLLI**

- 15.1) *Controlli ex post*
- 15.2) *Controlli di secondo livello*

16) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI**17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ALLEGATO 1 - MODELLI PER GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED ELENCO DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE

ALLEGATO 2 - QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

ALLEGATO 3 - MODELLI PER MONITORAGGIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI

1) PREMESSA

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Le Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015 (di seguito indicate: "Disposizioni attuative") definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008, rimandando a un successivo provvedimento amministrativo la definizione degli aspetti procedurali.

Il presente documento stabilisce le linee guida relative agli aspetti procedurali al fine di uniformare il contenuto dei bandi delle Comunità Montane e, in particolare:

- a) modalità di presentazione delle domande;
- b) istruttoria delle domande;
- c) comunicazione ai richiedenti di ammissione/non ammissione a finanziamento;
- d) approvazione della graduatoria e provvedimento di ammissione a finanziamento;
- e) autorizzazione di varianti;
- f) esecuzione dei lavori ed effettuazione degli acquisti;
- g) stato di avanzamento dei lavori;
- h) accertamento finale dei lavori e liquidazione;
- i) controlli ex-post e di secondo livello.

Come previsto al par. 11 delle Disposizioni attuative, le Comunità Montane approvano i bandi che devono essere trasmessi alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura per la verifica di conformità.

Per quanto non contenuto nel presente documento si farà riferimento alla Legge n. 241/90 e alla l.r. n. 1/2012.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

In base a quanto previsto al par. 2 delle Disposizioni attuative sopra citate, le misure ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

Misura 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi".

Misura 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario".

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate ogni anno, durante il periodo fissato nei bandi delle Comunità Montane, di cui al paragrafo 11 delle Disposizioni attuative, compreso fra la data di approvazione del riparto da parte della DG Agricoltura e i successivi 90 giorni.

3.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alle Comunità Montane nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

Nel caso di comuni classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità Montane, le domande sono presentate alla Comunità Montana la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'Amministrazione comunale. L'elenco è riportato nella tabella seguente.

Comune	Comunità montana alla quale presentare la domanda:
BARASSO (VA)	Piambello
BOTTICINO (BS)	Valle Trompia
COMERIO (VA)	Valli del Verbano
COMO (CO)	Triangolo Lariano
GUSSAGO (BS)	Valle Trompia
LECCO (LC)	Lario Orientale e Valle San Martino
LUVINATE (VA)	Piambello
PONTERANICA (BG)	Valle Imagna
SONDRIO (SO)	Valtellina di Sondrio
SORISOLE (BG)	Valle Imagna
VARESE (VA)	Piambello
VILLA D'ALME' (BG)	Valle Imagna

Qualora l'intervento riguardi una malga di proprietà di una Comunità Montana:

- a) la domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, se l'intervento ricade nel territorio della Comunità Montana stessa;
- b) in caso contrario, la domanda deve essere presentata alla Comunità Montana territorialmente competente, che deve inserirla nella propria graduatoria e procedere all'eventuale finanziamento.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

3.3) Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione informatizzata della stessa presente nel Sistema informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata e ricevibile quando:

1. è stata compilata, chiusa informaticamente e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal bando delle Comunità Montane. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse informaticamente a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti;
2. è stata fatta pervenire alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia, entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al successivo punto 3.4, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). In caso di invio per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia. Il fascicolo aziendale dei comuni e degli altri soggetti pubblici può essere costituito e/o aggiornato dalle Comunità Montane, purché non siano dichiarate particelle e allevamenti gestiti dai medesimi.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito del SIARL. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana di competenza o alla Regione Lombardia;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale. In caso di invio mediante PEC, deve essere effettuata la scansione della domanda in formato PDF e il file deve sottoscritto da uno dei soggetti con diritto di firma. La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN - cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore);
- consegnarla o inviarla alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

3.4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla copia cartacea della domanda (in caso di consegna diretta o invio per posta raccomandata) o al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) deve essere allegata, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del dpr n. 445/2000 (solo nel caso di domanda cartacea);
2. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al bando della Comunità Montana;
3. progetto e computo metrico analitico estimativo a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale, per le opere;
4. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

5. copia del titolo abilitativo² agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
6. altra documentazione tecnica o amministrativa definita dalle singole Comunità Montane;

1 Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

2 Il progetto da allegare può essere preliminare, tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni, "la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e smi), ha i medesimi effetti del permesso di costruire" (art. 33 l.r. n. 12/2005 e smi).

7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio³, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
- se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 - per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell'alpeggio (o malga), e riportando i seguenti dati desunti dal contratto stesso: nome del proprietario, superficie interessata, riferimenti catastali, data di stipula, scadenza/durata, eventuali clausole;
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 3.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo, riportando le eventuali prescrizioni.

3.4.1) Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 8.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere positivo si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

Il parere dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;
- tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati;
- misura 2.3: Riqualficazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

3.4.2) Domande incomplete e documentazione integrativa

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non è stata presentata con le modalità e gli allegati di cui al precedente punto 3.3 la copia cartacea della domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana (o la Regione Lombardia) ne chiede il completamento entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del responsabile della operazione.

Si evidenzia relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione che, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 3.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di un solo dei documenti previsti la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

3.4.3) Errori sanabili

Sono da ritenersi "errori sanabili" quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti su SISCO e SIARL⁴. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente previa comunicazione alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana o della Regione Lombardia, nel caso in cui il richiedente sia una Comunità Montana e l'intervento ricada nel territorio della medesima Comunità Montana (vedi precedente punto 3.2), e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la verifica della ragionevolezza delle spese⁵;

3 Redatta su modelli predisposti dalle Comunità Montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articolo 47.

4 A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - o cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - o errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - o numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - o numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

5 La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nei Bandi delle Comunità Montane;
- la verifica che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile⁶ di cui al punto 2 della dgr n. 3632/2015;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la determinazione dell'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel Bando della Comunità Montana;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale devono essere indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato, suddiviso fra i singoli criteri di priorità;
 - l'importo dell'investimento ammissibile;
 - l'importo della spesa ammissibile (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - le modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

Le Comunità Montane e la Regione Lombardia provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo della Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL).

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

4.1) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana o la Regione Lombardia comunicano al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 4.2 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

4.2) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

4.3) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 15.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana o la Regione Lombardia hanno 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

5) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Ogni anno le Comunità Montane approvano:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa.

La graduatoria e l'elenco di cui sopra, unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, sono trasmessi dalle Comunità Montane, anche su supporto informatico, secondo il modello di cui all'allegato 1, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro 180 giorni dall'approvazione del riparto.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio delle Comunità Montane e sul loro sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

(C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici

6 Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammessa (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

7 La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

6) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento le Comunità Montane, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approvano l'elenco dei beneficiari e assumono l'impegno di spesa a favore degli stessi.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio delle Comunità Montane e sul loro sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Le Comunità Montane, per le finalità di cui al successivo punto 9.4, trasmettono all'ATS (già ASL) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

7) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, le Comunità Montane comunicano via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari⁸") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative.

8) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2005, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 8.1.

8.1) Proroghe

La Comunità Montana o la Regione Lombardia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La domanda di proroga deve essere inoltrata prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia.

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

8.2) Varianti

8.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

8.2.2) Quando richiedere la variante

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, l'eventuale variante deve essere **preventivamente richiesta**.

8 Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

8.2.3) Presentazione della domanda di variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia, tramite SIARL, un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SIARL della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 8.2.4.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

8.2.4) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana o la Regione Lombardia ricevono dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruiscono ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Comunità Montana o la Regione Lombardia che ricevono la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, autorizzano la variante, dando comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione o del diniego.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

8.3) Cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta alla Comunità Montana, a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente.
- qualora il cambio provochi una variazione in diminuzione del punteggio attribuito, questa non comporti l'uscita della domanda dalla posizione in graduatoria utile al finanziamento.

Il cambio del beneficiario può essere autorizzato a seguito di istruttoria compiuta dalla Comunità Montana.

Il beneficiario originario e il subentrante sono tenuti a presentare congiuntamente⁹ domanda di autorizzazione alla Comunità Montana prima di perfezionare il subentro.

La Comunità Montana istruisce la richiesta e dispone, in alternativa, secondo una delle seguenti possibilità:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione con revisione del punteggio attribuito o del contributo spettante o della percentuale di finanziamento (in ogni caso, dopo l'ammissione a contributo non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo);
- autorizzazione senza alcuna variazione.

9) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **"domanda di pagamento"** alla Comunità Montana¹⁰. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

9.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità¹¹ dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

⁹ Questa regola vale ovviamente per i subentri inter vivos.

¹⁰ Nel caso il beneficiario sia una Comunità Montana che ha presentato domanda di aiuto alla Regione Lombardia, ai sensi del punto 3.2 lettera a), la Comunità Montana stessa per richiedere la liquidazione del contributo deve inviare istanza di accertamento finale dei lavori alla Regione Lombardia. Il funzionario istruttore regionale, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale e lo invia alla Comunità Montana, che, se del caso, trattiene a proprio favore quota parte delle risorse assegnate.

¹¹ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile.

- per le opere:
 - certificato di fine lavori, a firma del direttore dei lavori;
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - computo metrico dello stato finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS, in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹² del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;
- ogni altro documento indicato nel bando della Comunità Montana.

9.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, contenente l'attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali;
- fatture¹³ accompagnate da mandati di pagamento quietanzati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato di agibilità relativo ai locali per la trasformazione;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS, in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso, in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- ogni altro documento indicato nel bando della Comunità Montana.

9.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia al beneficiario.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale, che verrà trasmesso al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

9.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro¹⁴, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 6 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

¹² Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

¹³ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

¹⁴ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro: DLgs n. 81/2008; fitofarmaci: DLgs n.194/1995, DPR n. 290/2001 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature: DPR 459/1996.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

10) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nei Bandi delle Comunità Montane;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Nel caso in cui la domanda riguardi alcuni specifici interventi, i richiedenti sottoscrivono i seguenti ulteriori impegni, in applicazione dello stesso par. 13:

- in caso di interventi di costruzione di impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali di cui alla tipologia 2.1.1, impegno a ricorrere per il funzionamento degli impianti per almeno i 2/3 a biomassa proveniente dall'azienda stessa e per la rimanente parte da operatori del territorio in cui è localizzato l'impianto;
- in caso di interventi relativi a opere di approvvigionamento energetico rinnovabile (caldaie) di cui alla tipologia 2.2.4, impegno a utilizzare unicamente biomasse vegetali provenienti dalla malga.

11) MONITORAGGIO

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Comunità Montane trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura il "monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni", anche su supporto informatico secondo il modello di cui all'allegato 3, ossia:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

Per rispettare le disposizioni comunitarie sul controllo degli aiuti di stato, i dati dettagliati relativi agli aiuti concessi e tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle pertinenti normative devono essere conservati per dieci anni dalla concessione e forniti alla Commissione europea, se richiesti per quanto riguarda la qualifica di PMI, l'effetto di incentivazione e il calcolo dei costi ammissibili. È parimenti obbligatoria una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti da mantenere agli atti della DGA.

12) REVOCA

A norma del par. 14 delle Disposizioni attuative di cui alla dgr n. 3632/2015, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

12.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana o la Regione Lombardia avviano il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

13) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte al realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia mediante PEC.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la pre-

senza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 50% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato.

14) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dai Bandi delle Comunità Montane.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 8.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

15) CONTROLLI

E' opportuno, compatibilmente con le dimensioni e le risorse dell'ente, che nella gestione delle istruttorie e nello svolgimento dei controlli vengano assicurate:

- a) la separazione degli incarichi tra chi esegue l'istruttoria iniziale e chi effettua l'accertamento tecnico finale;
- b) le procedure scritte,
- c) l'uso di check-list,
- d) adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati,
- e) appropriati livelli di controllo interno;
- f) prevenzione di situazioni di conflitto di interessi¹⁵.

15.1) Controlli ex post

Ogni anno le Comunità Montane eseguono un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalle stesse Comunità Montane secondo i criteri stabiliti nei rispettivi bandi. Dell'estrazione viene redatto apposito verbale.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio del verbale di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;

¹⁵ Per quanto concerne il conflitto di interesse del personale coinvolto nel procedimento amministrativo si rimanda alle previsioni di legge in materia (L. 241/1990 Art. 6-bis e DPR 62/2013).

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

15.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

16) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

16.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

16.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la

riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto Codice, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SIARL (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto da parte delle Comunità Montane, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente alla misura e delle tipologie finanziate nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione degli interventi finanziati. Tali informazioni sono pubblicate sull'albo pretorio delle Comunità Montane e sul loro sito internet. Esse restano disponibili per cinque anni dalla pubblicazione iniziale (DL 33/2013 artt. 26 e 27).

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta della Comunità Montana competente per territorio, nella persona del suo Presidente.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

ALLEGATO 1 - MODELLI PER GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED ELENCO DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE
GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE - COMUNITA' MONTANA

N. PROGRESSIVO	NUMERO DOMANDA SIARL	CODICE UNICO AZIENDA AGRICOLA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	COMUNE	MISURA E TIPOLOGIA INTERVENTO PREVALENTE	DECRIZIONE INTERVENTI	COMUNE INTERVENTO	INVESTIMENTO AMMESSO	SPESA PREVISTA	SPESA AMMESSA	% CONTRIBUTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
TOTALI														

investimento ammesso

ELENCO DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE - COMUNITA' MONTANA

N. PROGRESSIVO	NUMERO DOMANDA SIARL	CODICE UNICO AZIENDA AGRICOLA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	COMUNE	MISURA E TIPOLOGIA INTERVENTO PREVALENTE	DECRIZIONE INTERVENTI	COMUNE INTERVENTO	SPESA PREVISTA	MOTIVAZIONI ISTRUTTORIA NEGATIVA

ALLEGATO 2 - QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

ALLEGATO 3 - MODELLI PER MONITORAGGIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
MONITORAGGIO IMPEGNI

COMUNITÀ MONTANA	CODICE UNICO AZIENDA AGRICOLA	BENEFICIARIO	TIPO BENEFICIARIO	NUMERO DOMANDA SIARL	MISURA E TIPOLOGIA INTERVENTO*	COMUNE INTERVENTO	SPESA PREVISTA	SPESA AMMESSA	% CONTRIBUTO	CONTRIBUTO CONCESSO	NUMERO ATTO DI IMPEGNO	DATA ATTO DI IMPEGNO	FONTE FINANZIARIA	ESERCIZIO FINANZIARIO
TOTALI														

* In caso di domande con più tipologie d'intervento, indicarle separatamente, compilando più righe per lo stesso beneficiario e ripetendo per ogni riga i dati generali

MONITORAGGIO LIQUIDAZIONI*

COMUNITÀ MONTANA	REGIME AIUTO DI STATO	CODICE UNICO AZIENDA AGRICOLA	PARTITA IVA	BENEFICIARIO	TIPO BENEFICIARIO	ANNO CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA SIARL	N. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI RIFERIMENTO	DATA APPROVAZIONE BANDO (gg/mm/aaaa)	MISURA E TIPOLOGIA INTERVENTO**	COMUNE INTERVENTO	SPESA PREVISTA	SPESA AMMESSA	% CONTRIBUTO	CONTRIBUTO CONCESSO	CONCESSIONE CONTRIBUTO (n. atto di impegno di spesa)	DATA CONCESSIONE CONTRIBUTO (gg/mm/aaaa)	FONTE FINANZIARIE	ESERCIZIO FINANZIARIO	CONTRIBUTO LIQUIDATO	N° MANDATO DI PAGAMENTO	DATA MANDATO DI PAGAMENTO	TIPO DI PAGAMENTO (S.A.L. O SALDO)
TOTALI																							

* Devono essere compilati un prospetto generale e un prospetto per ciascun aiuto di stato riportato nella sottostante tabella, anche se vuoto

** In caso di domande con più tipologie d'intervento, indicarle separatamente, compilando più righe per lo stesso beneficiario e ripetendo per ogni riga i dati generali

RIASSUNTO E VERIFICA

REGIME DI AIUTO	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO LIQUIDATO ANNO
N494		
XA290		
XP8		
SA 34009		
SA 38675		
SA 42052		
TOTALE AIUTI DI STATO		
MISURA 2.8		
TOTALE LIQUIDAZIONI ANNO		

TABELLA RIEPILOGATIVA AIUTI DI STATO ART. 24 L.R. 31/2008

REGIME DI AIUTO	COSA COMPRENDE	SPECIFICA	NOTE
N494	Art. 24 31/2008 I.r.	Tutte le domande ammesse a contributo dal 2008 al 2013 della sola misura 2.7	Si tratta della misura "forestale"
XA290	Art. 24 31/2008 I.r.	Tutte le domande ammesse a contributo dal 2008 al 2014 delle sole tipologie 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e della misura 2.2 (eccetto la tipologia 2.2.5)	Si tratta delle misure di "produzione agricola"
XP8	Art. 24 31/2008 I.r.	Tutte le domande ammesse a contributo dal 2008 al 2011 delle sole tipologie 2.1.2 e 2.2.5 e della misura 2.3	Si tratta delle misure di "trasformazione e commercializzazione agricola"
SA 34009	Art. 24 31/2009 I.r.	Tutte le domande ammesse a contributo dal 2012 al 2014 delle sole tipologie 2.1.2 e 2.2.5 e della misura 2.3	Si tratta delle misure di "trasformazione e commercializzazione agricola"
SA 38675	Art. 24 31/2008 I.r.	Tutte le domande ammesse a contributo nel 2014 della sola misura: 2.7	Si tratta della misura "forestale"
SA 42052	Art. 24 31/2009 I.r.	Tutte le domande ammesse a contributo dal 2015	Vale per tutte le misure attivate con dgr n. 3632/2015

NB: le domande ammesse a contributo dal **2008** della misura **2.8** non sono da considerarsi "aiuti di stato" perché svolte nell'esclusivo interesse pubblico

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

LEGENDA
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

MISURA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE
2.1		Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
	2.1.1	Realizzazione ed adeguamento di fabbricati rurali
	2.1.2	Acquisto di impianti ed attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
	2.1.3	Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
	2.1.4	Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria
	2.1.5	Colture arbustive ed arboree di particolare pregio
	2.1.6	Opere di miglioramento fondiario
2.2		Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani
	2.2.1	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati
	2.2.3	Adeguamento e/o costruzione opere per approvvigionamento idrico
	2.2.4	Adeguamento e/o costruzione opere per approvvigionamento energetico
	2.2.5	Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per la lavorazione e trasformazione del latte
	2.2.6	Acquisto di attrezzature per il trasporto dei materiali e dei prodotti d'alpe
	2.2.8	Sistemazione di erosioni
2.3		Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario
	2.3.1	Adeguamento e ristrutturazione locali
	2.3.2	Acquisto di impianti ed attrezzature per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti
	2.3.3	Acquisto impianti di refrigerazione
	2.3.4	Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato
2.7		Manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale
	2.7.1	Cure colturali alle superfici boscate
	2.7.2	Opere complementari ai miglioramenti forestali
	2.7.3	Costruzione e/o manutenzione di piccole opere di ingegneria naturalistica e di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale
	2.7.4	Svaso e ripulitura alveo torrenti

MISURA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE
2.8		Servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna - Contratti di protezione territoriale e ambientale
	2.8.1	Cura dei prati e dei pascoli
	2.8.2	Manutenzione dell'alveo di torrenti e delle opere di stabilizzazione dei versanti
	2.8.3	Pulizia e manutenzione dei boschi
	2.8.4	Manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, di mulattiere, piste ciclabili e sentieri

TIPOLOGIE DI BENEFICIARI

CODICE	TIPOLOGIA
1	Impresa agricola individuale
2	Cooperativa agricola
3	Enti pubblici
4	Privati
5	Enti Morali
6	Consorzi forestali
7	Associazioni
8	Società agricola

FONTI FINANZIARIE

CODICE	TIPOLOGIA
1	L. R. 31/2008 - art. 24
2	Fondi C. M.

ART. 24 L.R. 31/2008: RIPARTO DI 2 MILIONI CON CRITERI D.G.R. 3632/2015 - ANNO 2016

COMUNITA' MONTANA	Superficie SAU (ha)	Superficie boschiva (ha)	N. imprese agricole	N. UBA	Superficie territoriale classificato a medio e alto svantaggio (ha)	Quota fissa (€)	Quota per SAU (€)	Quota per superficie bosco (€)	Quota per numero imprese (€)	Quota per numero UBA (€)	Quota per superficie territorio classificato a medio e alto svantaggio (€)	Totale quota riparto (€)
€ 2.000.000,00	dusaf4	dusaf4	SIARL	SIARL	dgr 1794/2014	10%	20%	5%	20%	25%	20%	100%
ALTA VALTELLINA	5.012	16.626	472	3.737	85.406	8.695,65	17.407,24	3.435,72	13.208,34	19.976,19	37.392,88	100.116,02
DI SCALVE	783	5.965	49	1.343	14.089	8.695,65	2.719,45	1.232,65	1.371,20	7.180,75	6.168,52	27.368,22
LAGHI BERGAMASCHI	7.159	16.639	705	4.355	28.528	8.695,65	24.864,02	3.438,40	19.728,56	23.279,09	12.490,27	92.495,99
LARIO INTELVESE	1.867	11.783	252	1.230	9.989	8.695,65	6.484,30	2.434,92	7.051,91	6.577,21	4.373,43	35.617,43
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	2.967	14.552	370	1.339	19.741	8.695,65	10.304,73	3.007,13	10.353,99	7.156,69	8.643,10	48.161,30
OLTREPO' PAVESE	16.784	22.380	1.160	2.835	47.294	8.695,65	58.294,30	4.624,70	32.461,17	15.155,35	20.706,50	139.937,67
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	3.001	20.321	478	1.303	32.675	8.695,65	10.422,81	4.199,28	13.376,24	6.964,24	14.305,93	57.964,16
PIAMBELLO	2.115	12.026	253	2.886	4.238	8.695,65	7.345,63	2.485,14	7.079,89	15.427,18	1.855,50	42.889,00
SEBINO BRESCIANO	3.028	7.754	475	2.656	13.188	8.695,65	10.516,59	1.602,34	13.292,29	14.196,04	5.774,04	54.076,95
TRIANGOLO LARIANO	2.389	17.667	405	2.211	9.897	8.695,65	8.297,27	3.650,84	11.333,43	11.818,76	4.333,15	48.129,10
VALCHIAVENNA	3.127	18.900	369	4.411	56.457	8.695,65	10.860,42	3.905,63	10.326,01	23.578,46	24.718,29	82.084,46
VALLE BREMBANA	6.616	38.312	341	4.345	64.678	8.695,65	22.978,12	7.917,07	9.542,47	23.225,37	28.317,65	100.676,31
VALLE CAMONICA	11.316	52.544	1.117	11.845	126.891	8.695,65	39.301,75	10.858,07	31.257,87	63.320,48	55.556,05	208.989,87
VALLE IMAGNA	2.512	7.608	305	2.004	9.176	8.695,65	8.724,46	1.572,17	8.535,05	10.710,85	4.017,48	42.255,66
VALLE SABBIA	7.316	34.023	710	5.845	51.753	8.695,65	25.409,29	7.030,76	19.868,48	31.246,74	22.658,76	114.909,68
VALLE SERIANA	9.038	30.966	589	11.735	57.318	8.695,65	31.390,00	6.399,04	16.482,44	62.733,78	25.095,25	150.796,16
VALLE TROMPIA	5.984	23.854	984	5.596	37.435	8.695,65	20.783,11	4.929,36	27.536,03	29.915,91	16.389,98	108.250,04
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	3.492	20.304	579	3.622	29.259	8.695,65	12.128,11	4.195,76	16.202,60	19.360,35	12.810,32	73.392,80

COMUNITA' MONTANA	Superficie SAU (ha)	Superficie boschiva (ha)	N. imprese agricole	N. UBA	Superficie territoriale classificato a medio e alto svantaggio (ha)	Quota fissa (€)	Quota per SAU (€)	Quota per superficie bosco (€)	Quota per numero imprese (€)	Quota per numero UBA (€)	Quota per superficie territorio classificato a medio e alto svantaggio (€)	Totale quota riparto (€)
VALLI DEL VERBANO	1.908	18.466	250	1.493	15.685	8.695,65	6.626,70	3.815,95	6.995,94	7.982,08	6.867,29	40.983,61
VALSASSINA VALVARONE VAL D'ESINO E RIVIERA	3.234	21.769	315	2.819	32.336	8.695,65	11.232,05	4.498,50	8.814,89	15.071,95	14.157,51	62.470,55
VALTELLINA DI MORBEGNO	4.389	22.041	977	8.783	47.040	8.695,65	15.243,49	4.554,71	27.340,14	46.954,31	20.595,29	123.383,60
VALTELLINA DI SONDRIO	5.714	29.693	1.847	4.385	75.353	8.695,65	19.845,37	6.135,97	51.686,02	23.439,47	32.991,43	142.793,91
VALTELLINA DI TIRANO	5.419	19.724	1.292	2.755	45.181	8.695,65	18.820,80	4.075,91	36.155,03	14.728,75	19.781,37	102.257,51
SOMMA	115.170	483.917	14.294	93.531	913.607	200.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	2.000.000,00
<i>Estrazione SIARL effettuata in data 21 luglio 2015 - Estrazione Dusaf effettuata in data 16 giugno 2014</i>												

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.d.s. 24 maggio 2016 - n. 4625

Approvazione dello Schema di tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi, art. 120, comma 2 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA,
E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Viste le leggi:

- l 16 dicembre 1985 n. 752 «Normativa quadro in materia di raccolta, commercializzazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo»;
- l r 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Atteso che l'art. 120, comma 2, della l.r. 31/2008 prevede che il dirigente competente, in materia di funghi e tartufi, stabilisca le caratteristiche del tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi che successivamente sarà rilasciato dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai raccoglitori di tartufi previo superamento dell'esame di idoneità;

Accertata la necessità di determinare la validità del tesserino di idoneità personale per la ricerca e la raccolta dei tartufi;

Ritenuto opportuno emanare disposizioni esplicative per consentire una corretta ed uniforme applicazione in tutto il territorio regionale;

Precisato che sul tesserino sono riportate:

- l'autorizzazione all'esercizio della raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'arti. 2 della l. 752/1985;
- le principali norme che regolano le modalità di raccolta;

Ritenuto di approvare l'allegato schema di tesserino di idoneità personale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, parte integrante del presente atto, che sarà distribuito dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai raccoglitori di tartufi;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e dalla d.g.r. n. 5112 del 29 aprile 2016;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti legislativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato1 «schema di tesserino di idoneità personale per la ricerca e la raccolta dei tartufi», parte integrante del presente atto, che sarà distribuito dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai raccoglitori.

2. di stabilire che il documento di riconoscimento ha validità quinquennale;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia

Il dirigente
Alberto Lugoboni

— . —

<p>NORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - La raccolta è consentita nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta regionali, se vigenti, o altrimenti secondo quanto stabilito dall'art. 5 della l. 752/85. - La ricerca deve essere sempre effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato. - Lo scavo con attrezzo (vanghetta o zappetta) deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto dove lo stesso abbia iniziato. <p>Sono in ogni modo vietate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; - La raccolta dei tartufi immaturi; - La non riempitura delle buche aperte per la raccolta. <p>ANNOTAZIONI: _____ _____ _____ _____ _____</p>		<p> Regione Lombardia</p> <p>TESSERINO DI IDONEITA' PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI</p> <p>(L.752/1985 – L.R. 31/2008)</p> <p>N° _____/UTR _____</p> <p>Rilasciato il _____</p>
--	--	--

<p>NORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - La raccolta è consentita nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta regionali, se vigenti, o altrimenti secondo quanto stabilito dall'art. 5 della l. 752/85. - La ricerca deve essere sempre effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato. - Lo scavo con attrezzo (vanghetta o zappetta) deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto dove lo stesso abbia iniziato. <p>Sono in ogni modo vietate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; - La raccolta dei tartufi immaturi; - La non riempitura delle buche aperte per la raccolta. <p>ANNOTAZIONI: _____ _____ _____ _____ _____</p>		<p> Regione Lombardia</p> <p>TESSERINO DI IDONEITA' PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI</p> <p>(L.752/1985 – L.R. 31/2008)</p> <p>N° _____/Provincia di Sondrio</p> <p>Rilasciato il _____</p>
--	--	---

<p>Il Signor Cognome _____ Nome _____ Nato il _____ a _____ Residente a _____ Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>Foto</p> <p>Tessera</p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>Firma del titolare</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">E' AUTORIZZATO</p> <p style="text-align: center;"><i>all'esercizio della ricerca e raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 752/85</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>MARCA</p> <p>DA BOLLO</p> </div> <p>IL DIRIGENTE _____</p> <p>Cambiamenti di residenza</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">VIDIMAZIONI ANNUALI</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 150px;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>Il presente documento è strettamente personale ed ha validità 5 anni dalla data di rilascio su tutto il territorio nazionale.</i></p>				

<p>Il Signor Cognome _____ Nome _____ Nato il _____ a _____ Residente a _____ Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>Foto</p> <p>Tessera</p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>Firma del titolare</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">E' AUTORIZZATO</p> <p style="text-align: center;"><i>all'esercizio della ricerca e raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 752/85</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>MARCA</p> <p>DA BOLLO</p> </div> <p>IL DIRIGENTE _____</p> <p>Cambiamenti di residenza</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">VIDIMAZIONI ANNUALI</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 150px;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> <td style="width: 50%; height: 50%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>Il presente documento è strettamente personale ed ha validità 5 anni dalla data di rilascio su tutto il territorio nazionale</i></p>				

D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.u.o. 24 maggio 2016 - n. 4647

Dote sport: integrazioni e rettifiche ai decreti 12001/2015, 544/2016 e 2460/2016 - Modifica impegno, impegno e contestuale liquidazione degli importi assegnati ai comuni

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SPORT

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» e, in particolare l'art. 5 l.r. 26/2014, che prevede la «Dote Sport» quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia;

Richiamati i provvedimenti attuativi della misura Dote Sport ed in particolare:

- d.g.r. n. 3731 del 19 giugno 2015 «Criteri e modalità per l'assegnazione della Dote Sport (a seguito di parere della commissione consiliare)»;
- decreto n. 5959 del 15 luglio 2015, pubblicato sul BURL n. 29 S.O. del 17 luglio 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso che stabilisce modalità e termini per l'adesione dei Comuni all'iniziativa «Dote Sport»;
- decreto n. 6853 del 12 agosto 2015, pubblicato sul BURL n. 36 S.O. del 31 agosto 2015, con il quale è stato approvato il Bando per l'assegnazione della Dote Sport alle famiglie;
- decreto n. 8201 del 7 ottobre 2015, con il quale al fine di favorire la massima partecipazione all'iniziativa e consentire al più ampio numero di cittadini di richiedere la Dote Sport, si è proceduto alla riapertura dei termini per l'adesione dei Comuni all'iniziativa;
- decreto n. 8386 del 13 ottobre 2015, pubblicato sul BURL n. 43 S.O. del 19 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'elenco definitivo dei Comuni aderenti all'iniziativa Dote Sport;
- decreto n. 9744 del 16 novembre 2015, pubblicato sul BURL n. 47 S.O. del 19 novembre 2015, con il quale:
 - si è preso atto delle domande pervenute sulla Dote Junior e sulla Dote Teen e dei fabbisogni finanziari complessivi;
 - sono state definite le risorse finanziarie effettivamente spettanti ad ogni Comune e aggregazione di Comuni aderenti;
 - sono state impegnate le risorse finanziarie riferite alla Dote Junior;
 - è stato previsto, al fine di non penalizzare le famiglie beneficiarie del contributo che risultassero destinatarie di un importo inferiore al valore integrale della dote, di procedere con successivo atto all'assegnazione della quota integrativa necessaria al raggiungimento del valore dotale pieno;
- decreto n. 9745 del 16 novembre 2015, pubblicato sul BURL n. 47 S.O. del 19 novembre 2015, avente ad oggetto l'impegno di spesa per la Dote Teen;
- decreto n. 10764 del 2 dicembre 2015, recante il differimento del termine assegnato ai Comuni e ai soggetti capofila delle aggregazioni aderenti all'iniziativa Dote Sport per validare gli esiti delle verifiche effettuate e comunicarli a Regione Lombardia fino al 16 dicembre 2015;
- decreto n. 12001 del 31 dicembre 2015, con il quale, tra l'altro:
 - sono state approvate le graduatorie della Dote Sport relative alle famiglie residenti nei Comuni e Aggregazioni che avevano completato, validato e inviato gli esiti delle verifiche;
 - è stato previsto, al fine di consentire ad un numero più ampio di famiglie richiedenti di usufruire della Dote Sport, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal bando, di rinviare a successivo provvedimento, in presenza di risorse derivanti da riaccertamenti o disponibili sul capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2016, l'approvazione delle graduatorie relative a Comuni e Aggregazioni che, anche a seguito della complessità delle attività di verifica o per difficoltà di natura tecnico/informatica, non hanno potuto completare e validarne gli esiti, dandone comunicazione a Regione Lombardia nei termini pre-

visti, o hanno fornito informazioni che necessitano di integrazioni;

- decreto n. 544 del 29 gennaio 2016 con il quale sono stati assegnati gli importi integrativi per garantire il valore totale alle doti finanziate parzialmente e sono state approvate alcune integrazioni al decreto n. 12001/2015;
- decreto n. 2460 del 31 marzo 2016 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche al decreto n. 12001/2015 e integrazioni al decreto n. 544/2016;
- decreto n. 2924 del 1 aprile 2016 con il quale è stata prevista, per n. 47 enti aderenti alla Dote Sport (Comuni e Aggregazioni di Comuni) la conclusione dell'attività di verifica delle domande presentate dalle famiglie, fino ad esaurimento dotazione finanziaria assegnata con i decreti 9744 e 9745 del 16 novembre 2015;

Dato atto che alla data dell'11 maggio 2016, in coerenza con quanto disposto dal decreto n. 2924/2016, i sopracitati enti aderenti hanno completato e comunicato a Regione Lombardia gli esiti delle verifiche dei requisiti delle famiglie;

Dato atto altresì che il Comune di Casteggio ha provveduto autonomamente alla conclusione delle attività per l'assegnazione della Dote Sport alle famiglie, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata, come risulta dalla nota di validazione sottoscritta dal Comune e caricata nell'applicativo informatico SiAge;

Rilevato che, al termine delle operazioni di verifica effettuate dai n. 47 enti aderenti sopracitati e dal Comune di Casteggio, si è riscontrata la necessità di assegnare gli importi integrativi necessari al raggiungimento del valore dotale pieno per l'ultima famiglia beneficiaria in ciascun Comune che risulti destinataria di un importo inferiore al valore integrale della dote richiesta;

Verificato che:

- nel decreto n. 12001/2015, relativamente alla graduatoria Dote Junior del Comune di Esine, è risultata ammessa per mero errore materiale la domanda ID 94320; per tale domanda, INPS ha comunicato il rilascio di un certificato ISEE non corretto, successivamente sostituito con un nuovo certificato, e in esito alle verifiche effettuate dal Comune la domanda risulta pertanto tra quelle non finanziabili;
- nel decreto n. 544 del 29 gennaio 2016 al Comune di Dairago, relativamente alla Dote Teen, non era stata assegnata l'integrazione di € 127,88 necessaria al raggiungimento del valore dotale pieno richiesto dall'ultima famiglia avente diritto e al Comune di Rho, relativamente alla Dote Junior, non era stata assegnata l'integrazione di € 53,00 necessaria al raggiungimento del valore dotale pieno richiesto dall'ultima famiglia avente diritto;

Ritenuto di rettificare e integrare le graduatorie delle famiglie, suddivise in Dote Junior e Dote Teen, di cui ai decreti n. 12001 del 31 dicembre 2015, n. 544 del 29 gennaio 2016 e n. 2460 del 31 marzo 2016 relative ai suddetti casi, così come risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto altresì che n. 55 domande di Dote Sport presentate dalle famiglie sono state protocollate dall'applicativo SiAge ma per un'anomalia tecnico/informatica non sono state ricomprese negli elenchi delle domande a disposizione degli Enti aderenti per effettuare le verifiche dei requisiti;

Verificato che le sopracitate n. 55 domande sono così ripartite:

- n. 18 domande sono ricomprese negli elenchi dei n. 47 enti aderenti di cui sopracitato decreto 2924 del 01 aprile 2016;
- n. 6 domande sono ricomprese negli elenchi di n. 4 Comuni (n. 2 Pavia, n. 2 Stezzano, n. 1 Persico Dosimo e n. 1 Caselle Lurani) che avevano già ultimato le istruttorie esaurendo il budget a loro disposizione e i quali, su richiesta degli uffici regionali, hanno proceduto con le relative verifiche;
- n. 1 domanda (ID 60260) risulta già presentata dalla medesima famiglia (ID 85523), residente nel Comune di Verucana, e ammessa in graduatoria con decreto 12001/2015;
- n. 30 domande risultano non finanziabili e sono ricomprese negli elenchi dei Comuni di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (delle quali n. 5 non ammesse poiché da una verifica effettuata dagli uffici regionali sull'applicativo INPS è risultato che il valore ISEE dichiarato in domanda non è corretto);

Ritenuto, pertanto, di assegnare e impegnare a favore dei Comuni elencati nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi aggiuntivi, necessari

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

al raggiungimento del valore dotale pieno richiesto dalle famiglie aventi diritto, in analogia con quanto disposto nel decreto n. 544 del 29 gennaio 2016 a valere sul cap. 6.01.104.10660 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità di competenza, al fine della loro erogazione alle famiglie beneficiarie;

Rilevato che, su richiesta degli uffici regionali, i sopracitati Comuni che avevano ultimato le istruttorie esaurendo il budget a loro disposizione, hanno effettuato le verifiche sulle domande presentate dalle famiglie, comunicando i seguenti esiti:

- Comune di Pavia - n. 2 domande ammesse - Dote Junior per un importo di € 400;
- Comune di Stezzano - n. 1 domanda ammessa - Dote Teen per € 200 - e n. 1 domanda non finanziabile per esaurimento risorse (Dote Teen);
- Comune di Persico Dosimo - n.1 domanda ammessa - Dote Junior per € 200;
- Comune di Caselle Lurani - n. 1 domanda non ammessa - Dote Junior;

Ritenuto, pertanto, di assegnare e impegnare a favore dei Comuni di Pavia, Stezzano e Persico Dosimo l'importo complessivo di € 800 a valere sul cap. 6.01.104.10660 del bilancio 2016;

Dato atto che, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici regionali sull'applicativo INPS relativo alla certificazione ISEE, n. 30 domande di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono risultate non finanziabili e in particolare n. 5 di queste risultano non ammesse poiché dalla verifica effettuata sull'applicativo INPS è risultato che il valore ISEE dichiarato in domanda non è corretto;

Ritenuto, altresì, di liquidare le somme riaccertate con d.g.r. 4937/2016 e tutte le risorse impegnate con il presente provvedimento per un importo complessivo di € 16.846,54;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., decorrenti dall'11 maggio 2016, data in cui tutti i gli enti aderenti hanno concluso l'attività di assegnazione della Dote Sport alle famiglie dandone comunicazione agli uffici regionali;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato altresì che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modificazioni e integrazioni, i decreti del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta regionale - X Legislatura» con riferimento alle competenze della u.o. sport - e n. 80 del 13 gennaio 2015 di rimodulazione di parte delle stesse competenze a seguito della d.g.r. n. 2371 del 19 settembre 2014, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura tra cui la d.g.r. 4999 del 30 marzo 2016 «Il provvedimento organizzativo 2016» che ha previsto l'affidamento dell'incarico di dirigente della u.o. sport alla dr.ssa Antonietta De Costanzo, a far tempo dalla data del 1 maggio 2016;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del dirigente della u.o. sport, come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare le graduatorie di cui all'Allegato A) (*omissis*), suddivise in Dote Junior e Dote Teen, recanti rettifiche e integrazioni ai decreti n. 12001/2015, n. 544/2016 e n. 2460/2016, relative a:

- n. 47 enti aderenti che hanno concluso l'attività di assegnazione della Dote Sport alle famiglie così come previsto dal decreto n. 2924/2016;
- il Comune di Casteggio, che ha provveduto autonomamente alla conclusione delle attività per l'assegnazione della Dote Sport alle famiglie, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata;
- i Comuni di Pavia, Stezzano, Persico Dosimo e Caselle Lurani che su richiesta degli uffici regionali hanno verificato alcune domande protocollate dall'applicativo SiAge ma per un'anomalia tecnico/informativa non ricomprese negli elenchi a disposizione degli enti aderenti;
- il Comune di Esine, per il quale la domanda ID 94320 della graduatoria Dote Junior è risultata erroneamente ammessa per le motivazioni indicate in premessa;
- il Comune di Dairago, a cui non era stata assegnata l'integrazione di € 127,88 sulla Dote Teen necessaria al raggiungimento del valore dotale pieno richiesto dall'ultima famiglia avente diritto;
- il Comune di Rho, a cui non era stata assegnata l'integrazione di € 53,00 sulla Dote Junior necessaria al raggiungimento del valore dotale pieno richiesto dall'ultima famiglia avente diritto;
- il Comune di Vercana, per il quale è stata presentata una domanda regolarmente protocollata dall'applicativo SiAge (ID 60260) ma non ricomprese negli elenchi utilizzati dal Comune per la verifica dei requisiti a causa di un'anomalia tecnico/informativa; tale domanda risulta già presentata dalla medesima famiglia con ID 85523 e ammessa in graduatoria con decreto 12001/2015;

2. di approvare l'Allegato B) (*omissis*), recante l'elenco delle n. 30 domande di Dote Sport protocollate dall'applicativo informatico SiAge ma non ricomprese negli elenchi delle famiglie richiedenti per un'anomalia tecnico/informativa, che risultano non finanziabili o non ammesse nelle graduatorie dei rispettivi Comuni;

3. di approvare l'Allegato C), recante l'elenco degli enti aderenti che hanno concluso l'attività di assegnazione della Dote Sport alle famiglie, con la specifica delle integrazioni necessarie al raggiungimento del valore dotale pieno dell'ultima famiglia avente diritto;

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
INTEGRAZIONI DOTE SPORT	47550	6.01.104.10660	6.993,89	0,00	0,00

5. di effettuare le seguenti liquidazioni:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI ALBINO	10004	6.02.104.8420	2016 / 11934 / 0		7,06
COMUNE DI ANTEGNATE	10011	6.01.104.10660	2016 / 11992 / 0		20,00
COMUNE DI BOLTIERE	10030	6.01.104.10660	2016 / 11994 / 0		109,73
COMUNE DI BOLTIERE	10030	6.02.104.8420	2016 / 11939 / 0		202,54
COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	10041	6.01.104.10660	2016 / 11993 / 0		7,45
COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	10041	6.02.104.8420	2016 / 11935 / 0		41,47
COMUNE DI CASTEL ROZZONE	10064	6.02.104.8420	2016 / 11936 / 0		23,28
COMUNE DI CLUSONE	10078	6.02.104.8420	2016 / 11937 / 0		24,18
COMUNE DI CORTENUOVA	10085	6.01.104.10660	2016 / 11995 / 0		21,77

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	10108	6.01.104.10660	2016 / 11996 / 0		4,28
COMUNE DI GORNO	10119	6.01.104.10660	2016 / 11997 / 0		51,57
COMUNE DI OSIO SOTTO	10157	6.01.104.10660	2016 / 11998 / 0		1,80
COMUNE DI OSIO SOTTO	10157	6.02.104.8420	2016 / 11941 / 0		45,45
COMUNE DI PALADINA	10159	6.01.104.10660	2016 / 11999 / 0		4,42
COMUNE DI BRESCIA	10279	6.01.104.10660	2016 / 12038 / 0		149,03
COMUNE DI CALVISANO	10284	6.02.104.8420	2016 / 11947 / 0		2,75
COMUNE DI CAPRIOLO	10288	6.02.104.8420	2016 / 11948 / 0		13,76
COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO	10310	6.01.104.10660	2016 / 12040 / 0		154,93
COMUNE DI DELLO	10316	6.01.104.10660	2016 / 12036 / 0		33,26
COMUNE DI DELLO	10316	6.02.104.8420	2016 / 11949 / 0		18,35
COMUNE DI NUVOLENTI	10369	6.01.104.10660	2016 / 12044 / 0		150,00
COMUNE DI CANZO	10498	6.01.104.10660	2016 / 12058 / 0		180,00
COMUNE DI CARENNO	10055	6.01.104.10660	2016 / 12035 / 0		37,06
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	10597	6.01.104.10660	2016 / 12054 / 0		200,00
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	10597	6.02.104.10013	2016 / 11990 / 0		151,94
COMUNE DI ROGENO	10655	6.01.104.10660	2016 / 12052 / 0		7,42
COMUNE DI LIMBIATE	11009	6.01.104.10660	2016 / 12061 / 0		23,03
COMUNE DI MONZA	11037	6.01.104.10660	2016 / 12064 / 0		24,67
COMUNE DI ALBAIRATE	10893	6.02.104.8420	2016 / 11975 / 0		8,18
COMUNE DI ASSAGO	10899	6.01.104.10660	2016 / 12012 / 0		7,19
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL CASTANESE	899255	6.01.104.10660	2016 / 12608 / 0		88,76
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL CASTANESE	899255	6.02.104.8420	2016 / 12607 / 0		68,67
COMUNE DI CARUGATE	10939	6.02.104.8420	2016 / 11976 / 0		10,95
COMUNE DI CASARILE	10943	6.01.104.10660	2016 / 12016 / 0		200,00
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	10965	6.01.104.10660	2016 / 12014 / 0		47,91
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	10965	6.02.104.8420	2016 / 11980 / 0		225,58
COMUNE DI CORSICO	10981	6.01.104.10660	2016 / 12017 / 0		133,64
COMUNE DI GORGONZOLA	10996	6.01.104.10660	2016 / 12015 / 0		2,09
COMUNE DI LEGNANO	11006	6.01.104.10660	2016 / 12029 / 0		1.301,16
COMUNE DI LEGNANO	11006	6.02.104.8420	2016 / 11984 / 0		497,36
COMUNE DI LISCATE	11010	6.01.104.10660	2016 / 12018 / 0		87,08
COMUNE DI MILANO	11034	6.01.104.10660	2016 / 12034 / 0		3.320,00
COMUNE DI PARABIAGO	11056	6.01.104.10660	2016 / 12019 / 0		25,08
COMUNE DI PIOTTELLO	11063	6.01.104.10660	2016 / 12022 / 0		134,24
COMUNE DI RHO	11070	6.02.104.8420	2016 / 11982 / 0		65,17
COMUNE DI SEGRATE	11093	6.01.104.10660	2016 / 12023 / 0		143,94
COMUNE DI SENAGO	11094	6.01.104.10660	2016 / 12021 / 0		8,34
COMUNE DI VIDIGULFO	11313	6.01.104.10660	2016 / 12071 / 0		58,56
COMUNE DI ZINASCO	11327	6.01.104.10660	2016 / 12070 / 0		7,85
COMUNE DI VALFURVA	11400	6.02.104.8420	2016 / 11946 / 0		38,71
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	897273	6.01.104.10660	2016 / 12610 / 0		867,79
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	11453	6.01.104.10660	2016 / 12073 / 0		28,58
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	664094	6.01.104.10660	2016 / 12609 / 0		600,00
COMUNE DI CASTEGGIO	11174	6.01.104.10660	2016 / 12067 / 0		164,62
INTEGRAZIONI DOTE SPORT	47550	6.01.104.10660	2016 / 0 / 0		6.993,89

6. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia anno 2016	Economia anno 2017	Economia anno 2018
6.02.104.8420	2016	11972	0	-161,68	0,00	0,00
6.02.104.8420	2016	11977	0	-53,32	0,00	0,00
6.01.104.10660	2016	12034	0	-852,52	0,00	0,00
6.02.104.8420	2016	11979	0	-4,09	0,00	0,00
6.01.104.10660	2016	12609	0	-7,39	0,00	0,00

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

7. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia, dando atto che per ragioni di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali gli allegati A e B non vengono pubblicati ma restano conservati agli atti della direzione generale sport e politiche per i giovani. ciascuna famiglia richiedente potrà conoscere l'esito della propria domanda attraverso l'applicativo SiAge, utilizzando le credenziali personali rilasciate dal sistema e ciascun ente aderente potrà visualizzare le proprie graduatorie all'interno dell'applicativo SiAge.

La dirigente
Antonietta De Costanzo

_____ • _____

	COMUNE	PROV.	DOTTE JUNIOR				DOTTE TEEN					NOTE	
			IMPORTO DOTTE JUNIOR RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTTE JUNIOR	ECONOMIE	TOTALE DOTTE JUNIOR	IMPORTO DOTTE TEEN RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTTE TEEN	ECONOMIE		TOTALE DOTTE TEEN
1	Albino	BG					€ -	€ 7,06	11934/2016	€ 112,94		€ 120,00	
2	Antegnate	BG	€ 20,00	11992/2016	€ 80,00		€ 100,00					€ -	
3	Boltiere	BG	€ 109,73	11994/2016	€ 90,27		€ 200,00	€ 202,54	11939/2016	€ 197,46		€ 400,00	
4	Brignano Gera d'Adda	BG	€ 7,45	11993/2016	€ 162,55		€ 170,00	€ 41,47	11935/2016	€ 133,53		€ 175,00	
5	Castel Rozzone	BG					€ -	€ 23,28	11936/2016	€ 96,72		€ 120,00	
6	Clusone	BG					€ -	€ 24,18	11937/2016	€ 145,82		€ 170,00	
7	Cortenuova	BG	€ 21,77	11995/2016	€ 158,23		€ 180,00					€ -	
8	Fornovo San Giovanni	BG	€ 4,28	11996/2016	€ 115,72		€ 120,00					€ -	
9	Gorno	BG	€ 51,57	11997/2016	€ 98,43		€ 150,00					€ -	
10	Osio Sotto	BG	€ 1,80	11998/2016	€ 198,20		€ 200,00	€ 45,45	11941/2016	€ 154,55		€ 200,00	
11	Paladina	BG	€ 4,42	11999/2016	€ 163,58		€ 168,00					€ -	
12	Brescia	BS	€ 149,03	12038/2016	€ 50,97		€ 200,00					€ -	
13	Calvisano	BS					€ -	€ 2,75	11947/2016	€ 174,88		€ 177,63	
14	Capriolo	BS					€ -	€ 13,76	11948/2016	€ 46,24		€ 60,00	
15	Comezzano-Cizzago	BS	€ 154,93	12040/2016	€ 15,07		€ 170,00					€ -	
16	Dello	BS	€ 33,26	12036/2016	€ 166,74		€ 200,00	€ 18,35	11949/2016	€ 181,65		€ 200,00	
17	Nuvolento	BS	€ 150,00	12044/2016			€ 150,00					€ -	
18	Canzo	CO	€ 180,00	12058/2016	€ -		€ 180,00					€ -	
19	Carenno	LC	€ 37,06	12035/2016	€ 112,94		€ 150,00					€ -	

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

	COMUNE	PROV.	DOTE JUNIOR				DOTE TEEN					NOTE	
			IMPORTO DOTE JUNIOR RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTE JUNIOR	ECONOMIE	TOTALE DOTE JUNIOR	IMPORTO DOTE TEEN RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTE TEEN	ECONOMIE		TOTALE DOTE TEEN
20	Mandello del Lario	LC	€ 200,00	12054/2016	€ 132,00		€ 332,00	€ 151,94	11990/2016	€ 0,06		€ 152,00	<i>Dote Junior: integrazione ammonita ad euro 132 poichè con DDUO 544/2016 è stata già assegnata l'integrazione di euro 27,27 - Dote Teen: l'integrazione ammonita a euro 0,06 poichè il Comune ha comunicato di avere economie pari a euro 30,00</i>
21	Rogeno	LC	€ 7,42	12052/2016	€ 192,58		€ 200,00					€ -	
22	Limbiate	MB	€ 23,03	12061/2016	€ -		€ 23,03					€ -	<i>Integrazione di euro 176,97 non viene erogata perché il Comune ha comunicato di avere economie superiori a tale importo</i>
23	Monza	MB	€ 24,67	12064/2016	€ 175,33		€ 200,00					€ -	
24	Verano Brianza	MB					€ -	€ 161,68	11972/2016		€ 161,68		<i>L'importo riaccertato verrà economizzato - L'ultima domanda verificata non è stata ammessa</i>
25	Albairate	MI					€ -	€ 8,18	11975/2016	€ 191,82		€ 200,00	
26	Assago	MI	€ 7,19	12012/2016	€ 167,81		€ 175,00					€ -	
27	Azienda sociale - Azienda speciale consortile per i servizi alla persona	MI	€ 88,76	12608/2016	€ 111,24		€ 200,00	€ 68,67	12607/2016	€ 131,33		€ 200,00	
28	Carugate	MI					€ -	€ 10,95	11976/2016	€ 189,05		€ 200,00	
29	Casarile	MI	€ 200,00	12016/2016	€ -		€ 200,00					€ -	
30	Cinisello Balsamo	MI	€ 47,91	12014/2016	€ 152,09		€ 200,00	€ 225,58	11980/2016	€ 34,42		€ 260,00	

	COMUNE	PROV.	DOTE JUNIOR				DOTE TEEN					NOTE		
			IMPORTO DOTE JUNIOR RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTE JUNIOR	ECONOMIE	TOTALE DOTE JUNIOR	IMPORTO DOTE TEEN RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTE TEEN	ECONOMIE		TOTALE DOTE TEEN	
31	Corsico	MI	€ 133,64	12017/2016	€ 66,36		€ 200,00	€ 53,32	11977/2016			€ 53,32		L'importo riaccertato della Dote Teen verrà economizzato - La domanda verificata non è stata ammessa
32	Gorgonzola	MI	€ 2,09	12015/2016	€ 197,91		€ 200,00						€ -	
33	Legnano	MI	€ 1.301,16	12029/2016	€ 106,84		€ 1.408,00	€ 497,36	11984/2016	€ 102,64			€ 600,00	
34	Liscate	MI	€ 87,08	12018/2016	€ 104,92		€ 192,00						€ -	
35	Milano	MI	€ 4.172,52	12034/2016	€ -	€ 852,52	€ 3.320,00						€ -	L'importo riaccertato di euro 4.172,52 è stato utilizzato per euro 3.520,00 - verrà economizzato l'importo di euro 852,52
36	Parabiago	MI	€ 25,08	12019/2016	€ 144,92		€ 170,00						€ -	
37	Pioltello	MI	€ 134,24	12022/2016	€ 65,76		€ 200,00						€ -	
38	Rho	MI					€ -	€ 65,17	11982/2016	€ 102,83			€ 168,00	
39	Robecco sul Naviglio	MI					€ -	€ 4,09	11979/2016			€ 4,09		L'importo riaccertato verrà economizzato - La domanda verificata non è stata ammessa
40	Segrate	MI	€ 143,94	12023/2016	€ 56,06		€ 200,00						€ -	
41	Senago	MI	€ 8,34	12021/2016	€ 151,66		€ 160,00						€ -	
42	Vidigulfo	PV	€ 58,56	12071/2016	€ 141,44		€ 200,00						€ -	
43	Zinasco	PV	€ 7,85	12070/2016	€ 192,15		€ 200,00						€ -	
44	Valfurva	SO					€ -	€ 38,71	11946/2016	€ 161,29			€ 200,00	

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

	COMUNE	PROV.	DOTE JUNIOR				DOTE TEEN					NOTE		
			IMPORTO DOTE JUNIOR RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTE JUNIOR	ECONOMIE	TOTALE DOTE JUNIOR	IMPORTO DOTE TEEN RIACCERTATO	N. Impegno riaccertato	INTEGRAZIONE ULTIMA DOTE TEEN	ECONOMIE		TOTALE DOTE TEEN	
45	Azienda speciale consortile Medio Olona Servizi alla persona	VA	€ 867,79	12610/2016	€ 82,21		€ 950,00						€ -	
46	Cavaria con Premezzo	VA	€ 28,58	12073/2016	€ 171,42		€ 200,00						€ -	
47	Comunita Montana del Piambello	VA	€ 607,39	12609/2016	€ -	€ 7,39	€ 600,00						€ -	L'importo riaccertato di euro 607,39 è stato utilizzato per euro 600 - verrà economizzato l'importo di euro 7,39
	Casteggio	PV	€ 164,62	12067/2016	€ 30,38		€ 195,00						€ -	
	Pavia	PV			€ 400,00		€ 400,00						€ -	
	Stezzano	BG								€ 200,00			€ 200,00	
	Persico Dosimo	CR			€ 200,00		€ 200,00						€ -	
	Caselle Lurani	LO											€ -	La domanda verificata non è stata ammessa
	Dairago	MI								€ 127,88			€ 127,88	
	Rho	MI			€ 53,00		€ 53,00							

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.s. 20 maggio 2016 - n. 4489

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Città Metropolitana di Milano. Classificazione a strada provinciale della MISP39 dir. a «di Rocca Brivio» nei comuni di Colturano, San Giuliano Milanese e Melegnano dal km 0+000 al km 1+400

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA' E RETE CICLABILE

Visti:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
- il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
- la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, art. 3, commi 115-122;
- la Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3 e l'art. 4, comma 5-bis;
- la d.g.r. X/1974 del 20 giugno 2014;
- il decreto del Dirigente di U.O. n. 5660 del 27 giugno 2014;

Viste:

- la nota prot. n. 3548 dell'11 gennaio 2016 con la quale la Città Metropolitana di Milano ha presentato richiesta di «Provvedimenti di classificazione amministrativa di alcune nuove strade e contestuale declassificazione di tratte storiche - Comuni di Melegnano, Cerro al Lambro, Dresano e Casalmaiocco»;
- la nota prot. n. 10617 del 9 marzo 2016 con la quale Regione Lombardia ha richiesto, con riferimento alle istanze di classificazione, la trasmissione dei verbali di presa in consegna provvisoria e delle ordinanze di apertura al traffico;
- la nota prot. n. 83282 del 15 aprile 2016 (ns. prot. n. 16331 del 18 aprile 2016) e la nota prot. n. 108948 del 18 maggio 2016 (ns. prot. n. 21867 del 19 maggio 2016) con le quali la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso le integrazioni richieste;

Considerato che la MISP39 dir. A «di Rocca Brivio», oggetto della richiesta di classificazione a strada provinciale, costituisce un elemento fondamentale per la connessione della MISP39 a Colturano (km 0+000) con la rotonda sulla SS9 a Melegnano (km 1+400) dove confluisce anche la MISP40;

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori del 15 aprile 2016 con il quale Tangenziale Esterna s.p.a. ha trasferito alla Città Metropolitana di Milano le opere relative alla WBS_C17 - Collegamento SP39-SP40 (definita dalla delibera del C.I.P.E. n. 51/2011 - Opera Connessa «CD17»);

Vista altresì l'ordinanza di apertura al traffico della Città Metropolitana di Milano N.83282/11.15/2016/3 del 15 aprile 2016, riferita al nuovo tronco stradale collegante la rotonda di intersezione tra la MISP40 e la SS9 «Emilia» con la MISP39 «Cerca»;

Verificato l'esito positivo dell'istruttoria, in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica/amministrativa ricevuta a completamento dell'istanza di classificazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. X/1974 del 20 giugno 2014, avendo a riferimento la nota prot. n. 108948 del 18 maggio 2016 (ns. prot. n. 21867 del 19 maggio 2016) con la quale la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso le ultime integrazioni;

Vista la d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e s.m.i. e, in particolare, il risultato atteso 304 «Riqualificazione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» dell'Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. La classificazione a strada provinciale della MISP39 dir. A «di Rocca Brivio» dal km 0+000 (rotonda di intersezione con la MISP39 «Cerca») al km 1+400 (fino alla rotonda di intersezione con la MISP40 «Binasco-Melegnano» e la SS9 «Emilia») nei Comuni di Colturano, San Giuliano Milanese e Melegnano.

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente
Erminia Falcomatà

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 24 maggio 2016 - n. 4581

Iniziativa Frisl 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Opere di completamento centro di raccolta rifiuti comunale di via Mattei» presentato dal soggetto beneficiario comune di Castiglione d'Adda (LO). Ulteriore rideterminazione del contributo assegnato con d.d.s. 169/14 e rideterminato con d.d.u.o. 5210/15. Riduzione dell'impegno di spesa assunto con d.d.u.o. 5210/15. Liquidazione quota a saldo del contributo [ID 38197748]

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTIVITA' ESTRATTIVE, BONIFICHE E
PIANIFICAZIONE RIFIUTI

Visti:

- la legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) e successive modificazioni e integrazioni;
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846 «Schede dell'iniziativa FRISL 2012/2013 AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012/2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)»;
- la circolare regionale 26 luglio 2012, n. 6 della Direzione Centrale Programmazione Integrata avente ad oggetto «Modalità per l'accesso ai contributi FRISL 2012/2013 iniziativa AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)» (Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali Lombardia) (l.r. 33/91), contenente le istruzioni generali per l'accesso al FRISL;
- il d.d.s. 15 gennaio 2014, n. 169 Direzione Centrale Programmazione integrata e finanza «Assegnazione contributi FR.I.S.L., iniziativa 2012/2014 «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)», pubblicato sul BURL n. 4, S.O. del 22 gennaio 2014 con particolare riferimento all'Allegato A «Elenco dei progetti finanziati in ordine di priorità», che ha:
 - assegnato la somma di € 75.900,00, rispetto ad un costo complessivo pari ad € 110.000,00, al Comune di Castiglione d'Adda (LO) per la realizzazione del progetto 38197748 «Opere di completamento centro di raccolta rifiuti comunale di Via Mattei» in Comune di Castiglione d'Adda, di cui € 75.900,00 a rimborso, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2014/2016;
 - stabilito che le opere relative ai progetti finanziati in argomento sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
 - fissato il termine ultimo per l'inizio dei lavori al 22 gennaio 2015;
 - demandato gli adempimenti successivi all'assegnazione, alla U.O. Attività estrattive, Bonifiche e Pianificazione Rifiuti della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Visto il d.d.u.o. n. 4450 del 27 maggio 2014 che ha approvato il progetto esecutivo presentato dal Comune di Castiglione d'Adda, identificato dal C.U.P. H22113000100004 e che presenta un costo complessivo di € 110.000,00, e ha confermato il contributo concesso con il d.d.s. n. 169/14 come sopra riportato;

Richiamato il d.d.u.o. n. 5210 del 23 giugno 2015 con il quale si è provveduto a ridurre a € 59.448,27 il contributo assegnato al Comune di Castiglione d'Adda a seguito della rideterminazione del quadro economico di progetto trasmessa tramite il sistema regionale GEFO dal comune stesso ed acquisita agli atti regionali con prot. n. T1.2015.0003311 del 20 gennaio 2015;

Considerato che, con note di liquidazione n. 2054 del 7 luglio 2015 e n. 3041 del 7 ottobre 2015, successivamente alla verifica dei requisiti stabiliti dalla d.g.r. 3846/12 e dal d.d.s. 169/15, si è provveduto a liquidare a favore del beneficiario, rispettivamente il 50% ed il 40% del contributo assegnato e successivamente rideterminato con d.d.u.o. 5210/15, per un importo complessivo di € 53.503,44.

Dato atto che in data 10 febbraio 2016, attraverso il sistema regionale GEFO, il Comune di Castiglione d'Adda ha trasmesso la rendicontazione finale riguardante il progetto in argomento corredata dai relativi giustificativi di pagamento;

Rilevato che tramite la suddetta rendicontazione è stato determinato un quadro economico finale di importo complessivo pari a € 93.464,43 e caratterizzato dalla variazione, rispetto a quello approvato con d.d.u.o. 5210/15, dell'importo della voce «Imprevisti» che passa da € 83,81 approvati e ammessi a finanziamento a € 0,00;

Considerato che la parte dispositiva del d.d.s. 169/14 prescrive che, in caso di minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi, il contributo deve essere corrispondentemente ridotto dell'intero importo relativo al risparmio ottenuto;

Atteso che eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli importi del progetto approvato rimangono a totale carico del soggetto beneficiario;

Verificata, anche in relazione ai giustificativi di pagamento presentati, l'ammissibilità a finanziamento regionale di tutti i nuovi importi delle voci del quadro economico inserito nella rendicontazione finale che, di conseguenza, è stata validata dagli uffici regionali tramite il sistema GEFO in data 26 febbraio 2016;

Considerato che, in virtù di quanto sopra, il contributo regionale rideterminato con d.d.u.o. 5210/15 deve essere ulteriormente ridotto di entità pari al ribasso dell'importo della voce «Imprevisti» (complessivi € 83,81) e, dunque, deve essere pari a € 59.364,45 invece che ad € 59.448,27;

Dato atto che, in considerazione dell'ulteriore rideterminazione del contributo assegnato e del quadro economico finale, resterà a totale carico del soggetto beneficiario la parte di costo del progetto eccedente il citato contributo, che viene confermata pari a complessivi € 34.117,37;

Atteso che, con d.d.u.o. 5210/15 si è disposto l'impegno per importo pari al contributo regionale così come rideterminato con il medesimo d.d.u.o. e ritenuto, in conseguenza dell'ulteriore rideterminazione, di dover procedere alla riduzione dell'impegno assunto con d.d.u.o. 5210/15;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'effettuazione di un'economia di € 83,81 all'impegno n. 2438/15 assunto con d.d.u.o. 5210/15 a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)»;

Considerato inoltre che il Comune di Castiglione d'Adda ha avanzato, tramite il sistema regionale GEFO (prot. T1.2016.0008579 del 19/02/16), la richiesta di erogazione del saldo, firmata digitalmente dal legale rappresentante, allegando la seguente documentazione necessaria per l'erogazione della terza e ultima quota del contributo regionale:

- approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- dichiarazione redatta dal Responsabile del Procedimento relativa alla congruità tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti per il progetto finanziato e alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di cui alla l.r. 1/00;
- quadro economico riepilogativo di tutte le spese sostenute;

Preso atto che, ai sensi della d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846 «Schede dell'iniziativa FRISL 2012/2013 AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012/2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)», alla fine dei lavori è erogabile la terza e ultima quota del contributo assegnato, pari al 10% del valore complessivo dello stesso;

Considerato, quindi, che si dovrebbe procedere alla liquidazione della somma di € 5.936,44, pari al 10% del contributo rideterminato con il presente provvedimento;

Rilevato tuttavia che, alla luce delle liquidazioni già effettuate, è stato erogato al comune beneficiario l'importo complessivo di € 53.503,44, superiore al 90% del contributo ricalcolato con il presente atto;

Ritenuto, dunque, di liquidare a favore del comune di Castiglione d'Adda la somma pari a € 5.861,01, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)», quale ultima quota del contributo assegnato;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 94 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 30 giorni previsto ai sensi di legge a causa della necessità di approfondimenti istruttori;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti:

- La l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- La l.r. 30 dicembre 2015 n. 44 «Bilancio di previsione 2016-2018»;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. 29 Aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del Segretario generale 25 Luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Attività Estrattive, Bonifiche e Pianificazione Rifiuti;

DECRETA

1. di stabilire che, in virtù della rendicontazione finale presentata dal beneficiario tramite il sistema regionale GEFO in data 10/02/16 e validata dagli uffici regionali in data 26 febbraio 2016, il contributo regionale assegnato al Comune di Castiglione d'Adda è così definitivamente rideterminato: € 59.364,45 a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)» del bilancio 2016/2018;

2. di stabilire che, in conseguenza del nuovo importo del contributo regionale e dell'entità complessiva del nuovo quadro economico, la parte del costo del progetto che rimane a totale carico del soggetto beneficiario viene confermata pari a complessivi € 34.117,37;

3. di liquidare l'importo di Euro 5.861,01 utilizzando l'impegno n. 2015 2438 sub 0 di cui al capitolo 9.03.303.10412 a favore di Comune di Castiglione d'Adda (codice 10952);

4. di effettuare un'economia di euro -83,81 al sopra citato impegno;

5. di trasmettere il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Castiglione d'Adda;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito della trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199».

Il dirigente della u.o. attività estrattive,
bonifiche e pianificazione dei rifiuti
Angelo Elefanti

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

D.d.s. 13 maggio 2016 - n. 4212
Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi per le «Linee di trattamento fanghi»IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E RISCHIO INDUSTRIALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n.128 «modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi, che prevede che «Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. [...]»;

Richiamato l'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce, le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che il sopra richiamato d.lgs. 128/2010 ha stabilito che sono attività con emissioni 'scarsamente rilevanti' (disciplinate dall'art. 272 c.1) 'gli impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi' (lett. p della Parte I all'allegato IV alla Parte Quinta), prevedendo pertanto per queste ultime la necessità di adempiere agli obblighi in materia di emissioni in atmosfera;

Richiamata la d.g.r. n.8832 del 30 dicembre 2008, integrata dalla d.g.r. n. 3792 del 18 luglio 2012 «attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche » con cui:

- è stato aggiornato l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 nonché delle disposizioni di cui alla l.r. n. 7/2011;
- è stata demandata al competente Dirigente della direzione generale «Ambiente, energia e reti» l'approvazione, ovvero la modifica degli allegati tecnici relativi alle di cui all'art. 272 comma 2;

Ricordato che, nell'ambito di tale delibera, Regione Lombardia ha ritenuto opportuno prevedere l'autorizzazione generale per le «*linee di trattamento fanghi*» sia al fine di attuare una semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia al fine di assicurare una uniforme attuazione sul territorio regionale delle procedure afferenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per tale settore, nel pieno rispetto delle vigenti garanzie di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ricordato, altresì, che con successiva circolare T1.15030 del 20 luglio 2012 la stessa Regione ha disciplinato le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in attuazione di quanto previsto dall'art. 281 c.3 del d.lgs. 152/06 e smi, prevedendo specifiche disposizioni per le linee di trattamento fanghi, anche in previsione della successiva predisposizione dello specifico allegato tecnico;

Richiamati:

- il d.d.s. n. 8213 del 6 agosto 2009 con cui sono stati approvati gli allegati tecnici (da 1 a 36) delle attività in deroga già disciplinate da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi, nonché i modelli per la presentazione delle domande e delle comunicazioni;
- il d.d.s. n.6576 del 23 luglio 2012 con cui sono stati adottati gli allegati n. 37 per gli «Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW» e n. 38 per i «Gruppi elettrogeni e motori di emergenza»

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione dei criteri tecnici e normativi per l'autorizzazione generale per le linee di trattamento fanghi in accordo a quanto riportato all'art. 272 c.2 del d.lgs. 152/06 e smi, sulla scorta dei modelli adottati con i suddetti provvedimenti, nonché di specifiche disposizioni ammi-

nistrative per disciplinare le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande di adesione, alla luce di quanto previsto dalla circolare T1.15030 del 20 luglio 2012 e dell'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.p.r. n. 59/2013.

Ricordato che con d.m. del 15 gennaio 2014 (GU 10 febbraio 2014) è stata apportata una modifica alla lettera p) dell'Allegato IV parte I del sopra richiamato decreto legislativo tale per cui sono attività ad inquinamento scarsamente rilevante «*le linee di trattamento fanghi che operano all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti biologici e inferiore a 10 mc/h di acque trattamenti di tipo chimico - fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico - fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti*».

Preso atto dell'allegato che disciplina le «*linee di trattamento fanghi*» collocate all'interno di impianti di depurazione acque reflue biologici e/o chimico - fisico con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq e superiore alle soglie di cui alla suddetta lettera p), condiviso al Tavolo di coordinamento con le Province, ARPA e le Associazioni di Categoria;

Precisato che l'allegato in oggetto è riferito alle sole linee di trattamento fanghi, come meglio specificate nel documento stesso, e non ad ulteriori fasi caratteristiche degli impianti di trattamento acque reflue concernenti ad esempio la «*linea acque*» (quali ad esempio pre trattamenti, sedimentazione, ossidazione, nitrificazione, denitrificazione, ecc)

Ritenuto opportuno prevedere che, in assenza di ulteriori indirizzi tecnici in materia, i contenuti del presente allegato possono essere presi a riferimento per la valutazione delle linee di trattamento fanghi di impianti di depurazione nell'ambito di diversi regimi autorizzativi, quali a titolo esemplificativo gli impianti di potenzialità superiore a 100.00 ab eq, fermo restando le valutazioni sito specifiche da effettuare in fase di istruttoria tecnica da parte dell'autorità competente;

Vista la l.r. n.20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della IX Legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'allegato n. 39 relativo alle «*linee di trattamento fanghi*» collocate in impianti di depurazione acque reflue biologici e/o chimico-fisici con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che in assenza di ulteriori indirizzi tecnici in materia, i contenuti del presente allegato possono essere presi a riferimento per la valutazione delle linee di trattamento fanghi di impianti di depurazione soggetti a diversi regimi autorizzativi, fermo restando le valutazioni sito specifiche da effettuare in fase di istruttoria tecnica da parte dell'autorità competente;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e rischi industriali
Luca Zucchelli

----- • -----

AUTORIZZAZIONE GENERALE EX ART. 272 C. 2 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER LE LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI

Premessa

La modifica introdotta dal d.lgs. 128/2010 alla *Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.* ha stabilito che sono attività con emissioni 'scarsamente rilevanti' (disciplinate dall'art. 272 c. 1) "gli impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi" (lett. p della Parte I all'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.). Ciò fa sì che le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di depurazione diventino automaticamente assoggettate alla disciplina delle emissioni in atmosfera (da cui erano precedentemente escluse); peraltro, non essendo prevista tale attività tra quelle 'in deroga' di cui all'art. 272 c. 2, tali attività devono essere autorizzate secondo la procedura 'ordinaria', ai sensi dell'art. 269.

Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, all'art. 281 comma 3 che "I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 o dell'art. 272 commi 2 e 3 entro il 31 luglio 2012

I gestori degli impianti di depurazione acque (ca. 400 sul territorio regionale) al cui interno è presente la linea di trattamento fanghi hanno presentato **entro il 31 luglio 2012** l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; da qui, vista la possibilità offerta dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. di estendere l'applicazione delle 'attività in deroga' ex art. 272 c. 2, è emersa l'opportunità di prevedere per tale attività l'autorizzazione generale.

Successivamente, con d.m. del 15 gennaio 2014 (GU 10 febbraio 2014) è stata apportata una modifica alla lettera p) dell'Allegato IV parte I del sopra richiamato decreto legislativo tale per cui sono attività ad inquinamento scarsamente rilevante "le linee di trattamento fanghi che operano all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti biologici e inferiore a 10 mc/h di acque trattamenti di tipo chimico-fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico-fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti".

Definizioni

Ai fini del presente allegato tecnico si applicano le seguenti definizioni:

- A) linea trattamento fanghi: porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue e dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi derivanti dal processo depurativo;
- B) impianto esistente: linea di trattamento fanghi in esercizio o che abbia presentato un'istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- C) impianto nuovo: tutti gli altri impianti;

Modalità di adesione

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra riportata e richiamata la circolare di Regione Lombardia T1.15030 del 20 luglio 2012, con la quale si erano forniti:

- i chiarimenti e le procedure autorizzative previste per tutti gli impianti, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 152/06 e smi (ALLEGATO 1);
- le indicazioni specifiche per le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di trattamento acque reflue (ALLEGATO 2);

di seguito si forniscono indicazioni in merito alle modalità di adesione al presente allegato.

Impianti esistenti

Il Gestore di un impianto esistente, che ha presentato istanza¹ ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e smi secondo i modelli di cui all'ALLEGATO 2 della sopra richiamata circolare regionale del 20 luglio 2012 ed il cui procedimento non si è ancora concluso, dovrà:

- a) integrare entro 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte delle autorità competenti, l'istanza a suo tempo presentata, secondo i contenuti del presente provvedimento, se l'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico;
- b) integrare entro 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte delle autorità competenti, l'istanza a suo tempo presentata, anche sulla base dei contenuti del presente provvedimento, se l'attività rientra nel regime ordinario delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/06 e smi;
- c) comunicare la rinuncia all'istanza presentata qualora l'attività ricada nell'ambito delle cosiddette "attività ad inquinamento scarsamente rilevante" di cui all'art. 272 c. 1, provvedendo alla comunicazione prevista dalla circolare di Regione Lombardia del luglio 2012; al riguardo si fa presente che la domanda a suo tempo presentata, se trasmessa anche al Comune sede dell'impianto, è sostitutiva della comunicazione di cui alla sopra richiamata circolare.

Il Gestore dovrà adeguarsi ai contenuti dell'allegato entro 1 anno dalla domanda di adesione (o dalla integrazione delle stessa, nel caso di cui alla precedente lettera a), salvo eventuali ed esplicite richieste di proroga alle autorità competenti.

Impianti nuovi:

Richiamati:

- il d.p.r. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale [...]";
- la d.g.r. 1840/2014 "indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione Unica ambientale (AUA);

il Gestore di un impianto nuovo potrà:

- presentare al SUAP territorialmente competente (che provvederà ad inoltrarla alla Provincia, autorità competente in materia di emissioni in atmosfera) la domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo quanto riportato nel presente prov-

¹ Poiché, in questi casi, il procedimento si ritiene avviato prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello stesso d.p.r., l'integrazione della domanda di adesione o la comunicazione potranno essere trasmesse direttamente alla Provincia territorialmente competente

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

vedimento, o in alternativa

- presentare al SUAP territorialmente competente (che provvederà ad inoltrarla alla Provincia, autorità competente in materia di AUA) la domanda di autorizzazione unica ambientale, fermo restando non si tratti di un impianto di depurazione di acque reflue urbane (vedi d.g.r. 1840/2014).

CICLI TECNOLOGICI**AMBITO DI APPLICAZIONE****Linea di trattamento fanghi collocata all'interno di impianti di depurazione acque reflue biologici e/o chimico-fisici con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq.**

Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti (art. 208 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.); ad autorizzazione integrata ambientale; oppure impianti la cui linea fanghi comprende un trattamento termico (es. essiccazione, incenerimento) o un'attività soggetta (es. produzione di energia da biogas) soggetta ad autorizzazione ex art. 269 del d.lgs. 152/06.

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le linee di trattamento fanghi che operano all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti biologici e inferiore a 10 mc/h di acque trattamenti di tipo chimico-fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico-fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

I letti di essiccamento naturale, il cui uso dovrebbe - peraltro - essere residuale, non sono considerati parte della linea fanghi ai fini della valutazione delle emissioni in atmosfera; in ogni caso, questi sono tecnicamente ammessi fino a 10.000 a.e.; per potenzialità di progetto superiori possono essere utilizzati solo in caso di emergenza.

I dispositivi mobili (es. centrifughe) utilizzati da un gestore diverso da quello dello stabilimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante).

La linea di trattamento fanghi considerata nel presente allegato tecnico si intende costituita da una o più dei seguenti processi depurativi, sequenziali o meno fra loro:

- Ispessimento
- Stabilizzazione biologica
- Stabilizzazione chimica
- Disidratazione meccanica
- Combustione biogas
- Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)

FASI DEL TRATTAMENTO FANGHI

- A. ispessimento (pre o post-ispessimento)
 - A.1 ispessimento a gravità (statico o meccanizzato)
 - A.2 ispessimento dinamico
- B. stabilizzazione biologica
 - B.1 aerobica
 - B.2 anaerobica
- C. stabilizzazione chimica
 - C.1** condizionamento chimico
 - C.2** condizionamento termico
 - C.3** condizionamento organico
- D. disidratazione meccanica
 - D.1 centrifugazione
 - D.2 filtropressatura
 - D.3 nastropressatura
- E. combustione biogas* in torcia
- F. altri trattamenti
 - F.1 ossidazione/disinfezione

* Le attività di recupero energetico fino a 3 MWt di potenzialità, fatta salva la necessità di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/03 e s.m.i., sono da considerarsi a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e devono garantire alle emissioni i limiti prestazionali previsti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. Gli impianti di maggiore potenzialità devono essere oggetto di specifica autorizzazione in regime ordinario.

AUSILIARI

Flocculanti e coagulanti in varie forme (polvere, emulsione ecc.), polielettroliti, sali a base di alluminio, sali a base di ferro, gas metano o altri combustibili, ossido o calce viva e idrossido di calce o calce spenta, enzimi o altri preparati per coadiuvare le reazioni biologiche, acidi e basi, reagenti ossidanti/disinfettanti.

INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Tutte le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare o contenere la diffusione di sostanze odorigene, al fine evitare il verificarsi di episodi di molestie olfattive.

A tal fine, a livello generale, devono essere adottate una o più delle seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi nei cassoni di raccolta finali prima del conferimento;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
- misure per la stabilizzazione dei fanghi; in tal senso, è buona norma prevedere un tempo di permanenza complessivo medio del fango nell'impianto di depurazione (linea acqua + linea fanghi), mediamente, inferiore a 15 giorni.

I criteri tecnico-gestionali da porre in atto per il controllo delle emissioni convogliate (ove previsto) e diffuse sono riportati nelle tabelle seguenti.

Fasi del Trattamento	potenzialità impianto (AE) ²	
	≥ 10.000 < 50.000	≥ 50.000 < 100.000
A.1 Ispessimento a gravità	<p>IMPIANTI NUOVI: Copertura e aspirazione trattamento aria esausta; in caso di sfiati, deve essere previsto la filtrazione con carboni attivi³.</p> <p>ESISTENTI: Copertura, aspirazione e trattamento aria esausta nel caso in cui si siano verificati ed accertati episodi di molestia olfattiva;</p>	<p>IMPIANTI NUOVI: Copertura e aspirazione trattamento aria esausta; in caso di sfiati, deve essere previsto la filtrazione con carboni attivi.</p> <p>ESISTENTI: Copertura, aspirazione e trattamento aria esausta nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si siano verificati e accertati episodi di molestia olfattiva, o • vi siano ricettori a distanza inferiore a 300 metri
A.2 Ispessimento dinamico	<p>IMPIANTI NUOVI: i macchinari devono essere posti in locale chiuso con aspirazione e trattamento aria esausta.</p> <p>i macchinari devono essere lavati con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero.</p> <p>ESISTENTI i macchinari devono essere adeguatamente carenati o posti in locale chiuso.</p> <p>i macchinari devono essere lavati con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero.</p>	
B.1 Stabilizzazione aerobica	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Assicurare la corretta gestione del processo di stabilizzazione attraverso, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento di un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione del fango dal comparto di stabilizzazione. • Il mantenimento concentrazione minima di ossigeno disciolto pari a 0,5 mg/L. <p>Effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria previste per i vari organi meccanici ed elettromeccanici quali valvole e pompe e sistemi di diffusione aria secondo le indicazioni del costruttore.</p>	
B.2 Stabilizzazione anaerobica	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Assicurare la corretta gestione del processo di stabilizzazione attraverso, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento di un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione del fango dal comparto di stabilizzazione. <p>Invio del biogas a sistema di recupero/produzione di energia (caldaia/motore)</p>	
C. Stabilizzazione chimica	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Copertura, captazione e trattamento delle emissioni</p>	
D. Disidratazione meccanica	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori attraverso, ad esempio, i seguenti accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare il lavaggio della macchina con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero • Ridurre al minimo i tempi di disidratazione (se effettuati con dispositivo mobile) e i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. • Coprire il cassone con un telo. 	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori attraverso, ad esempio, i seguenti accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per impianti fissi, la disidratazione deve avvenire in locale chiuso con aspirazione e trattamento aria esausta. • Per impianti mobili devono essere ridotto al minimo i tempi di disidratazione. • Effettuare il lavaggio della macchina con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero • Coprire il cassone di raccolta con teli ed allontanarlo al massimo ogni 2 giorni. • La zona di carico del fango deve essere possibilmente chiusa, mediante strutture fisse e/o in parte amovibili, mantenute in depressione dotate di sistema di aspirazione dell'aria
Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori</p>	<p>IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori</p>

² Si intende potenzialità di progetto e non di esercizio

³ Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di controllo/manutenzione registrate e tenute a disposizione dell'autorità di controllo.

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

 • Sistemi di controllo e gestione

- Impianti nuovi: installazione di sistemi di misura della portata dei surnatanti in corrispondenza di ogni fase del processo;

Impianti esistenti: installazione almeno un sistema di misura della portata dei surnatanti prima del rinvio del refluo in testa all'impianto;

Per impianti con potenzialità sopra i 50.000 a.e. dovrà essere predisposta e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo una relazione annuale sul funzionamento dell'impianto che specifichi il livello di stabilizzazione dei fanghi raggiunto, dati sull'eventuale produzione di biogas e relative caratteristiche qualitative dello stesso, eventuali manutenzioni straordinarie. Presso l'impianto dovrà essere disponibile il programma di manutenzione ordinaria dei macchinari a servizio della linea fanghi

 • Movimentazione e stoccaggio

impianti nuovi: deve essere eseguita in ambiente confinato.

impianti esistenti: in alternativa al confinamento, dovranno essere predisposti accorgimenti idonei alternativi, quali ad esempio: limitazione dello spazio fisico dedicato alla movimentazione; sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti.

Limiti emissioni convogliate

Limiti	I limiti si applicano dove è previsto obbligatoriamente il convogliamento e il trattamento dell'aria esausta		
	contaminanti	Valore limite	Sistema di abbattimento
A.1 Ispessimento a gravità	Composti odorigeni	Nota 1	BF.01 biofiltro a tecnologia convenzionale BF.02 biofiltro a tecnologia combinata
A.2 Ispessimento meccanico	Composti odorigeni	Nota 1	AU - abbattitori a umido PC - post combustore
B.2 Stabilizzazione anaerobica	Composti odorigeni	Nota 1	
	COT (solo in caso di emissione presidiata da post combustore)	20 mg/Nm ³	
	H ₂ S	1 mg/ Nm ³	
C. Stabilizzazione chimica	Composti odorigeni	Nota 1	
D. Disidratazione meccanica	Composti odorigeni	Nota 1	
E. Combustione biogas Torcia	Da utilizzarsi solo in caso di emergenza o fermo tecnico degli impianti; deve essere registrato il tempo di funzionamento;		
E. Combustione biogas Caldaia fino a 3MWt Limiti prestazionali d.lgs. 152/06 e s.m.i.	COT (COVNM)	30 mg/Nm ³	
	CO	150 mg/Nm ³	
	NOx espressi come NO ₂	300 mg/Nm ³	
	HCl	30 mg/Nm ³	
	O ₂ riferimento 3%		
E. Combustione biogas Motori fino a 3MWt Limiti prestazionali d.lgs. 152/06 e s.m.i.	COT (COVNM)	150 mg/Nm ³	
	CO	800 mg/Nm ³	
	NOx espressi come NO ₂	500 mg/Nm ³	
	HCl	10 mg/Nm ³	
	O ₂ riferimento 5%		

NOTE

1) Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il

ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi

- attraverso la verifica del rispetto in corrispondenza delle emissioni del valore di $500 \text{ uo}_\text{e}/\text{m}^3$, oppure
- la messa in atto delle procedure previste dalla d.g.r. 3018/2012 finalizzate a valutare le ricadute.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Impianti di abbattimento

1. Gli impianti di abbattimento eventualmente presenti dovranno essere conformi a quanto previsto nelle schede tecniche allegate alla d.g.r. IX/3552 del 30/5/12 e qualora installati, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
3. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, fatto salvo quanto previsto per gli impianti di pubblica utilità del servizio idrico integrato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

4. Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento e dei macchinari dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente, secondo le indicazioni del costruttore, ed opportunamente registrate:
- a titolo indicativo dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale la verifica di tenuta di valvole, sfianti, flange e pompe.
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

1. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
3. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
5. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici, laddove previsti, entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, laddove previsto, volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
7. Le verifiche successive devono essere eseguite, laddove previste, a partire dalla data di messa a regime degli impianti:
 - con cadenza biennale, per impianti di potenza inferiore a 50.000 AE
 - con cadenza annuale per impianti di potenza uguale o superiore a 50.000 AE

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2016

La relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

8. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti
9. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Metodologia analitica

10. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse;
11. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio;
12. Si ricorda in ogni caso che:
 - L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³ o uo_E/m³;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Caratteristiche dell'impianto di depurazione

Codice identificativo: Codice identificativo impianto (SIRE Acque), se presente.

Tipologia: specificare se impianto di tipo: biologico - chimico/fisico - misto

Potenzialità: indicare la potenzialità dell'impianto di abitanti equivalenti e la relativa unità di misura (AE o mc/h)

Impianto combustione biogas: indicare se è presente all'interno dello stabilimento

Potenza: indicare la potenza dell'impianto di combustione biogas (MWt)

Codice identificativo	Tipologia	Potenzialità	u.m. [AE o mc/h]	Impianto a biogas	Potenza [MWt]
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E_n: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.), laddove prevista.

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (es. M1, M2...)

Impianto di abbattimento:

- in caso di impianti nuovi, barrare SI ove previsto;
- in caso di impianti esistenti, barrare SI ove presente; barrare NO se non presente compilando eventualmente la successiva tabella "piano di adeguamento" se necessario;

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
.....					
<input type="checkbox"/> ispessimento a gravità	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> ispessimento meccanico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
<input type="checkbox"/> stabilizzazione aerobica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> stabilizzazione anaerobica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> stabilizzazione chimica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> disidratazione meccanica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> combustione biogas	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla d.g.r. n. 3552/2012. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà essere in linea con quanto riportato nell'allegato.